

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 429° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 MARZO 1999

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	16
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	24
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	55
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	64
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	97
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	99
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	104
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	110

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	115
RAI-TV .....	»	122
Terrorismo in Italia .....	»	137
Schengen .....	»	139
Consorzi agrari .....	»	141

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	144
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	»	148

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	155
---------------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

173ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C21ª, 0076º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 10 marzo 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Luigi Manconi ha comunicato che è attualmente pendente nei suoi confronti, presso il Tribunale di Roma, il procedimento penale n. 13337/95r in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Luciano Lago in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. - 1486/98 R. GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Antonio Serena in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. - 1486/98 R. GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*

(R135 000, C21ª, 0070º) (R135 000, C21ª, 0084º)

La Giunta prosegue l'esame congiunto, iniziato nella seduta del 9 marzo 1999, delle richieste avanzate dai senatori Lago e Serena.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti concernenti le richieste in epigrafe.

La Giunta prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori BERTONI, FASSONE, VALENTINO e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Luciano Lago, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta non approva.

Il senatore Fassone è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE pone infine in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Antonio Serena, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta non approva.

Il senatore Fassone è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**380<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0152<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE, alla luce della richiesta da più parti avanzata di non concludere nella giornata di oggi la discussione generale sui disegni di legge in materia elettorale, propone che questa prosegua nella prevista seduta notturna della giornata odierna per concludersi nella seduta pomeridiana di domani il cui orario è anticipato alle ore 14,45.

Propone altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti sui medesimi disegni di legge venga fissato per le ore 13 di martedì 23 marzo e per le ore 18, sempre di martedì 23, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Propone infine che la discussione sugli articoli ed i relativi emendamenti e subemendamenti prosegua per non più di tre sedute prima della prossima sospensione dei lavori parlamentari.

La Commissione conviene.

Il presidente VILLONE propone quindi di richiedere il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 3596, sulle vittime del disastro aereo di Verona.

Su questa richiesta il senatore ROTELLI, chiede che possa essere data al proprio Gruppo la possibilità di valutare tale proposta.

La Commissione all'unanimità conviene sulla proposta del Presidente, previo accertamento dell'assenso del Gruppo di Forza Italia.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli

**(3196) MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

La relatrice BUCCIARELLI, segnalate le ragioni che motivano l'opportunità di procedere ad una celere approvazione del disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e ricordato come su tale opportunità abbia comunicato di convenire anche il senatore Misserville, invita i senatori Rotelli e Lubrano di Ricco a ritirare gli emendamenti presentati.

Il senatore ROTELLI, dopo aver ribadito le ragioni che lo hanno spinto a proporre il trasferimento di proprietà della tenuta presidenziale alla provincia di Pisa anziché alla regione Toscana, dichiara di accettare l'invito della relatrice, auspicando la presentazione di un ordine del giorno che raccomandi alla regione di delegare le funzioni amministrative e di gestione della tenuta alle amministrazioni locali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma della Costituzione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira il proprio emendamento, preannunciando la trasformazione dello stesso in un ordine del giorno.

Dopo un intervento della relatrice BUCCIARELLI, che accoglie il suggerimento del senatore Rotelli ed auspica un ritorno in sede deliberante dell'esame dei disegni di legge in titolo, interviene il senatore LUBRANO DI RICCO che dichiara il proprio voto favorevole sul provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, osservando come il degrado del territorio ricompreso nella tenuta presidenziale motivi un rapido intervento volto a recuperare il valore ambientale della medesima; egualmente occorre valorizzare il patrimonio edilizio, di cui vanno recuperati gli arredi originari che risultano essere in deposito nel palazzo del Quirinale. Rileva peraltro criticamente come il comitato previsto dall'articolo 2 sia un'inutile duplicazione di quello previsto, per ciascun parco naturale, dalla legislazione nazionale in materia.

Il senatore ROTELLI, nel manifestare la propria contrarietà ad una riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, ricorda

come nel palazzo del Quirinale siano collocati arredi provenienti dalle residenze reali di molte delle capitali degli Stati preunitari i quali, a suo avviso, dovrebbero essere tutti ricollocati nei luoghi d'origine.

Il senatore ANDREOLLI, replicando ai rilievi del senatore Lubrano di Ricco ricorda, come il comitato previsto dall'articolo 2 sia solo temporaneo, secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Dopo che il presidente VILLONE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione dà mandato alla relatrice di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3749, approvato dalla Camera dei deputati e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 3196.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(3888) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI che, ricordato il contenuto del provvedimento, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Dopo che il presidente VILLONE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.

**(3887) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE che, nel proporre l'espressione di un parere favorevole, ricorda come il provvedimento in esame sia motivato dalla necessità di ridefinire le circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato, risultante dalla fusione di tre comuni della provincia di Asti. Dopo brevi interventi dei senatori PINGGERA, BESOSTRI e ROTELLI, la Commissione, dopo che il Presidente ha verificato la presenza del numero legale, approva la proposta di parere favorevole.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C01\*, 0033°)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Il relatore GUERZONI, ad integrazione della sua esposizione, preliminarmente rileva che con tempestività il Governo dovrebbe adottare il decreto sulla programmazione dei flussi per il 1999, a fronte delle molte richieste di lavoro stagionale avanzate dalle imprese del centro del paese.

Rileva altresì l'opportunità di integrare l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, disponendo che si proceda all'identificazione dei soggetti per i quali si prevede l'espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione.

Interviene quindi il senatore ANDREOLLI che, nel condividere le osservazioni del relatore, chiede al rappresentante del Governo quale sia la sorte delle domande giacenti di regolarizzazione.

Il senatore PASTORE, richiamate le recenti dichiarazioni del Ministro Jervolino ed alcune prese di posizione di organizzazioni cattoliche, in dissenso rispetto a nuove sanatorie ed a favore di un'applicazione severa della legge, sostiene che il valore della solidarietà deve accompagnarsi alla tutela della sicurezza dei cittadini. Invita quindi il Governo a una rimediazione dello schema di decreto legislativo, soprattutto in relazione alla disposizione dell'articolo 7 sulla sanatoria. Raccomanda inoltre di utilizzare le norme sulle espulsioni introducendo nel provvedimento una più ampia cerchia di reati quale presupposto per la misura amministrativa in modo da combattere più efficacemente la microcriminalità. Quanto alla questione dei ricongiungimenti familiari, auspica una maggiore attenzione onde evitare che questo istituto diventi un mezzo per aggirare i limiti e che si determini una massa di sbandati senza fissa occupazione. Si chiede poi se non si possa espellere in via definitiva alcune persone colpevoli di reati di sfruttamento senza temere il loro rientro di lì a pochi giorni. Il Governo dispone di un'ampia discrezionalità e raccomanda quindi che esso si adoperi in aderenza alla nuova sensibilità che va maturando nel paese.

La senatrice PASQUALI pone l'accento sulle esigenze di salvaguardia della legalità e della sicurezza dei cittadini, evitando che aumenti l'area di coloro che sono apertamente contrari al fenomeno dell'immigrazione fino a dar luogo ad atti di vera xenofobia. Nota poi che si av-

verte una sproporzione tra le espulsioni comminate e quelle effettivamente attuate. Si richiama inoltre ad alcune prese di posizione di autorevoli esponenti della Chiesa, convinti della necessità di porre un limite alle esigenze di solidarietà a vantaggio della tutela di altri valori, come la sicurezza. Conclude affermando che l'Italia deve adoperarsi per non essere considerata un paese lassista e deve reagire più vigorosamente contro la criminalità.

Il senatore GUERZONI illustra uno schema di parere che tiene conto del dibattito. Ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Pastore possano essere recepite nell'ambito delle integrazioni da lui proposte agli articoli 16 e 47 della legge n. 40 del 1998. Precisa comunque che gli stranieri regolarizzabili in base all'articolo 47 sono solitamente titolari di rapporti di lavoro stabili.

Il senatore PASTORE propone di espungere, all'articolo 13 della legge n. 40, ogni discrezionalità da parte del prefetto nel corso del procedimento di espulsione. Insiste poi perché questa misura venga disposta per una sfera più ampia di reati.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la Commissione possa approvare un parere favorevole con osservazioni già nel corso della seduta odierna. Il relatore GUERZONI suggerisce di prospettare al Governo l'opportunità di riesaminare la normativa sulle espulsioni in una futura iniziativa legislativa.

Interviene quindi il sottosegretario SINISI affermando che l'espulsione è un provvedimento individuale che non può pertanto assumere dimensioni di massa. La disciplina in vigore non prevede altre possibilità al permesso di soggiorno, il quale viene rilasciato soltanto in presenza dei necessari requisiti. Aggiunge poi che la delega per l'emanazione di norme correttive è finalizzata ad imprimere la massima efficacia alla legge n. 40 e dichiara la propria perplessità all'introduzione di nuove figure di reato mediante un decreto legislativo. L'esperienza ha dimostrato che la legislazione vigente è di gran lunga più efficace della precedente legge Martelli. Le espulsioni effettivamente attuate nel corso del 1998 si collocano intorno al 40 per cento, quota sulla quale incidono in senso negativo le difficoltà di identificazione di molti soggetti e quelle opposte dai paesi di origine alla loro riammissione. Occorre quindi promuovere una migliore cooperazione internazionale e benefici effetti avrà anche l'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto d'asilo, idonea al contenimento delle richieste di protezione umanitaria. Assicurato ancora che le intimazioni non seguite dall'espulsione rappresentano una percentuale modesta, sostiene che la regolarizzazione in base all'articolo 47 è indispensabile per il buon funzionamento della legge.

I senatori PASTORE e PASQUALI annunciano il voto contrario delle rispettive parti politiche.

La Commissione quindi, previa verifica della presenza del numero legale da parte del PRESIDENTE, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

#### IN SEDE DELIBERANTE

*(3785) Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121*

(Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente VILLONE sul disegno di legge che prevede l'assunzione di 5 mila unità di personale dell'amministrazione civile dell'interno nell'arco di un triennio. Una riserva è disposta a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età. Il provvedimento si colloca nel quadro delle iniziative dirette al rafforzamento della lotta contro la criminalità. Raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

Al senatore ROTELLI, il quale sollecitava chiarimento procedurale, il presidente VILLONE precisa che l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge è stata disposta dal Presidente del Senato, il quale indubbiamente ha tenuto conto del contenuto del provvedimento.

Il senatore GUERZONI aggiunge che il disegno di legge reca una parte delle disposizioni contenute nei disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, nell'ambito del riordino delle Forze di polizia.

La Commissione quindi conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 23 marzo, alle ore 14.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### 381<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

## IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna dell'11 marzo.

Il presidente VILLONE avverte che gli ultimi iscritti a parlare nella discussione generale sono stati suddivisi tra la seduta notturna e quella pomeridiana di mercoledì 17 marzo.

Il senatore FISICHELLA si sofferma sulle principali questioni poste dal disegno di legge del Governo, sostenendo che tra i contenuti di questa iniziativa e di quella referendaria, tra il turno unico e il doppio turno, esistono delle antinomie trattandosi di formule distinte e non equiparabili. Il sistema a turno unico configura un *plurality system* con potenziale di proporzionalità pari a 34 in relazione a tre eventuali candidati. Nel doppio turno, ove si abbia un ballottaggio a due, il potenziale di proporzionalità è invece pari a 51. La formula referendaria è assimilabile al primo sistema, mentre il doppio turno previsto dal disegno di legge n. 3812 è rapportabile al secondo. La governabilità, come è noto, non dipende dal solo sistema elettorale, l'esperienza ha dimostrato tale assunto ponendo l'esigenza della riforma costituzionale della forma di Governo. Gli effetti di una modifica elettorale, per quanto necessaria, non sono dunque sufficienti. Per quanto attiene alle conseguenze su un sistema partitico come quello italiano, in questa fase non compiutamente strutturato e quindi assimilabile ai sistemi destrutturati, il doppio turno configura tutte le possibili varianti di formato e quindi non predispone ad alcun formato specifico. L'osservazione svolta sui sistemi destrutturati dimostra che il doppio turno non ha operato né in senso moltiplicativo, né in senso riduttivo del numero dei partiti. Nel sistema francese, in particolare, l'interpretazione più accreditata sostiene che il doppio turno non ha operato in senso riduttivo: se una riduzione è intervenuta, essa è dipesa dalla clausola di esclusione al 12,5 per cento. Un effetto il sistema elettorale francese ha certamente sviluppato, influenzando esso sulla rappresentanza dei partiti antisistema.

A suo avviso, non essendovi più formazioni politiche antisistema nel nostro paese, in presenza della richiesta referendaria, la presentazione preventiva di una iniziativa del Governo, che eleva al 90 per cento dei seggi il maggioritario a doppio turno, si configura come un'azione partigiana e non sistemica. Non vi sono prove né conclusive, né indiziarie secondo le quali la modifica alla legge elettorale potrebbe condurre ad effetti benefici sotto il profilo della governabilità o del formato dei partiti. Non vi è pertanto ragione per avallare la scelta del Governo.

Il ministro AMATO dichiara di apprezzare la coerenza della posizione illustrata dal senatore Fisichella, a lui da tempo anticipata.

Il senatore FISICHELLA aggiunge che quanto appena esposto corrisponde ad un'osservazione empirica piuttosto estesa svolta sui sistemi europei a doppio turno. L'esperienza francese, in particolare, non fornisce indicazioni univoche, fatta salva la sua capacità di sottorappresentare le formazioni antisistema.

Il presidente VILLONE osserva che va tenuto conto, ai fini che interessano, anche dei partiti non disponibili ad entrare in coalizioni di Governo.

Il senatore TOMASSINI ritiene che l'iniziativa referendaria ponga un sistema elettorale incapace di risolvere i problemi che affliggono le istituzioni italiane: il proliferare dei partiti e l'instabilità dei Governi. A ciò si deve aggiungere la casualità cui metterebbe capo il sistema risultante dall'approvazione del quesito referendario, incapace di fornire un'adequata rappresentanza delle varie forze politiche presenti nel paese.

Quanto al disegno di legge presentato dal Governo, lo ritiene meramente funzionale alle esigenze dell'attuale maggioranza, atto solo a favorire accordi occasionali e il potere di *lobby* locali. Più congruente, a suo avviso, è invece la soluzione proposta nell'A.S. 288, presentato dal senatore La Loggia ed altri, che pure si muove nella direzione segnata dalla iniziativa referendaria. Passa quindi ad illustrare i contenuti essenziali del disegno di legge n. 3783 a sua firma, che propone un sistema proporzionale, modellato su quello tedesco, capace di assicurare, al contempo, la stabilità dell'esecutivo e un reale bipolarismo.

Il senatore PASTORE, nel condividere i rilievi critici esposti dal senatore Fisichella sui sistemi caratterizzati da un doppio turno di elezione, riconosce i limiti della iniziativa referendaria, in sé incapace di garantire una sicura stabilità degli esecutivi. Casuale e perverso risulta poi essere, a suo avviso, il metodo, risultante sempre dall'approvazione del quesito referendario, di assegnazione dei seggi cui non corrispondono collegi. Dopo aver ricordato i contenuti essenziali e le proposte presentate dalla propria parte politica, rileva come il *referendum* abbia comunque il positivo effetto di semplificare, agli occhi dei cittadini, il sistema elettorale, con ciò contribuendo a superare la crescente disaffezione degli stessi nei confronti del sistema politico. Venendo poi a considerare il cosiddetto «diritto di tribuna», ritiene che esso sia funzionale ad un sistema maggioritario a un turno, mentre non abbia alcun senso in un sistema, come quello proposto nella iniziativa del Governo, a doppio turno. In quest'ultimo caso, infatti, le terze forze, escluse o sottorappresentate nella competizione maggioritaria, possono comunque svolgere un ruolo, nel secondo turno, partecipando ad accordi di coalizione.

Nel condividere, infine, le conclusioni del senatore Fisichella sul carattere partigiano e strumentale alle esigenze della maggioranza del disegno di legge del Governo, ricorda la piena disponibilità della propria parte politica a riprendere, dopo la consultazione referendaria, un confronto aperto sulla definizione di un nuovo sistema elettorale.

Il senatore SERVELLO, prescindendo da considerazioni sul merito del provvedimento, ne rileva la inopportunità politica stante la prossimità della consultazione referendaria. Lo stesso Presidente del Consiglio, peraltro, ha più volte sottolineato la impossibilità di pervenire a positive conclusioni in materia di riforme istituzionali senza il concorso della opposizione. Il dibattito lungo e inconcludente che si sta svolgendo sul tema della riforma elettorale finisce, a suo avviso, per accrescere ulteriormente la distanza tra i cittadini e le istituzioni politiche. Solo dopo la consultazione referendaria potrà riaprirsi un efficace confronto che

dovrà necessariamente coinvolgere tutti gli schieramenti – di maggioranza e di opposizione – nel comune obiettivo di superare la crescente frammentazione del quadro politico. A tal fine è però a suo avviso necessario che il Governo ritiri la propria iniziativa che appare un atto di prepotenza dell'Esecutivo, meramente strumentale alle esigenze della maggioranza.

Il senatore TONIOLLI sostiene che il popolo italiano è favorevole al bipolarismo, ancora forse non compiutamente accettato dalla classe politica. Il *referendum* elettorale del 1993 è rimasto in definitiva disatteso e la situazione politica di questi ultimi anni ha determinato effetti negativi sulla stessa economia. L'alternanza tra le formazioni politiche degli altri paesi rispecchia il pendolarismo naturale tra coloro che privilegiano la produzione di ricchezza e gli altri che prestano prevalente attenzione alla distribuzione della medesima. La situazione italiana appare del tutto anomala e non inquadrabile in questo schema. Si sofferma infine sui gravi squilibri economici determinati dal degrado della politica.

Il senatore PREIONI ritiene che le leggi elettorali insieme alle norme sul finanziamento dei partiti, tra loro connesse, siano di rilievo sostanzialmente costituzionale. Le leggi elettorali in particolare vanno consegnate in rapporto all'organo che deve essere eletto, e devono essere diverse se si tratta di eleggere una rappresentanza numerosa, come un'assemblea, ovvero un organo esecutivo. Il sistema proporzionale è adatto al primo fine, mentre per l'elezione di un organo monocratico, o comunque esecutivo, occorre pensare ad un sistema di tipo maggioritario. Egli prescinde, in queste considerazioni, dagli interessi di parte e le normative in questo campo dovrebbero essere sottratte al potere di maggioranze contingenti. La legge elettorale vigente per le Camere è derivata da un risultato referendario che è stato largamente tradito, in quanto essa è più direttamente una risposta al brillante risultato elettorale conseguito dalla sua formazione politica nel 1992. La legge elettorale del 1993 era quindi finalizzata alla penalizzazione della Lega Nord e le iniziative sul tappeto proseguono questo tentativo di esclusione dopo la non buona prova fornita dalla Commissione parlamentare per le riforme. Rileva poi che una maggior coesione tra le formazioni politiche dovrebbe essere ottenuta attraverso una modifica dei regolamenti parlamentari e delle norme sul finanziamento dei partiti. Sostiene anche che le Camere adottano un pessimo metodo di legiferare, nessuno considerando in via anticipata gli effetti delle norme approvate. La fretteolosità, in particolare, è controproducente e pone in grande difficoltà per primi i cittadini tenuti ad osservare le discipline approvate. Molti nella maggioranza tentano di forzare la realtà del paese entro un modello predeterminato con il rischio di scatenare forti reazioni da parte della popolazione. La spesa pubblica crea numerosi privilegi e le modalità di distribuzione della ricchezza incentivano questi ultimi mentre si persegue in modo sistematico la distruzione dei fattori di aggregazione della società. Conclude sostenendo che la maggioranza sbaglia nell'insistere nelle iniziative del Governo mentre occorre innanzitutto celebrare il *referendum*. La

sua parte politica si riserva di presentare emendamenti al testo in discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**400<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-01101 del senatore Bucciero, il sottosegretario AYALA fa presente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che, in seguito alle assenze dal servizio da parte del personale della Casa Circondariale di Bari, documentate da certificazioni sanitarie attestanti l'infermità di natura psichica e/o psicologica, il Direttore dell'Istituto si è attenuto alle disposizioni di cui alla lettera circolare n. 3383/5833 del 16 marzo 1994 e alla successiva comunicazione ai Provveditori Regionali, segnalando alla competente Prefettura i nominativi di agenti, per l'inizio del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128 del Codice della Strada, in quanto affetti da infermità pregiudizievole alla idoneità alla guida dei veicoli a motore.

In seguito gli interessati, tramite un legale, hanno inviato delle lettere alle quali la Direzione dell'Istituto ha risposto evidenziando il carattere denigratorio delle affermazioni ivi riportate, rigettando le istanze per carenza di valida motivazione, in base all'articolo 15, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Tutto il carteggio è stato trasmesso al Provveditore Regionale di Bari per la conseguente inchiesta disciplinare che si è conclusa con la comminazione della sanzione della deplorazione a nove appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.

Il Dipartimento ha ritenuto che la Direzione di Bari abbia correttamente applicato le disposizioni impartite che sono peraltro adottate anche dall'Amministrazione della Polizia di Stato.

Interviene il senatore BUCCIERO, il quale dichiara la propria insoddisfazione per la risposta all'interrogazione da lui presentata, in particolare per quanto attiene al punto relativo all'interpretazione delle vigenti disposizioni in base alla quale il direttore del carcere ha rifiutato di rilasciare copia della documentazione richiesta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0123<sup>o</sup>)

Il senatore PERA, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, in base agli accordi raggiunti nella scorsa settimana, nella seduta odierna, il senatore Calvi avrebbe dovuto riferire sui disegni di legge nn. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793 e 3810, recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di formazione e valutazione della prova.

Il presidente PINTO sottolinea che – stante l'impossibilità per il senatore Calvi di partecipare alle sedute della Commissione di questa settimana – la Commissione potrà iniziare l'esame dei disegni di legge nn. 3831 e 3844.

Fa presente, inoltre, anche l'urgenza dell'esame del disegno di legge n. 3887, relativo alla conversione in legge del decreto legge n. 6 del 1999, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del Comune di Montiglio Monferrato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati la scorsa settimana.

Invita, infine, i componenti della Commissione, che hanno chiesto la rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (A.S. 3743 e congiunti), a valutare la possibilità di rivedere la posizione assunta al riguardo ai fini di un'eventuale riassegnazione in sede deliberante di tali disegni di legge.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3831) Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale**

**(3844) PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge nn. 3831 e 3844 il senatore FOLLIERI, il quale ricorda in via preliminare che, sulla base di quanto dispone l'articolo 210 del codice di procedura penale, le persone imputate in un

procedimento connesso, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate nel dibattimento a richiesta di parte ovvero d'ufficio nel caso di testimonianza indiretta a norma dell'articolo 195 dello stesso codice. Gli imputati in procedimento connesso hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo, e sono assistite da un difensore di fiducia che ha diritto di partecipare all'esame. Il giudice, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto, inoltre, ad avvertire tali soggetti che essi hanno la facoltà di non rispondere. In altri termini la figura dell'imputato in procedimento connesso è costruita dal codice come un soggetto processuale ibrido, in quanto, da un lato, esso è tenuto al rispetto di alcuni doveri tipici del testimone (obbligo di presentarsi al giudice e possibilità di accompagnamento coattivo), mentre, dall'altro, gli vengono riconosciuti alcuni diritti propri dell'imputato (facoltà di non rispondere e assistenza di un difensore).

Il disegno di legge n. 3831, di iniziativa governativa, interviene in tale contesto normativo, prevedendo, all'articolo 1, una modifica del vigente articolo 468 del codice di procedura penale, in base al quale le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono depositare in cancelleria, almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze sui cui deve vertere l'esame. La modifica proposta estende tale obbligo anche al caso in cui le parti intendono chiedere l'esame delle persone, imputate in un procedimento connesso, su fatti riguardanti la responsabilità di altri. Tale modifica impedirebbe che l'esame delle persone imputate in procedimento connesso sia chiesto dalle parti direttamente nel dibattimento e subordinerebbe tale eventualità appunto alla previa indicazione, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, della lista dei soggetti da esaminare, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

L'articolo 2 del disegno di legge governativo prende in considerazione l'ipotesi del rifiuto di rispondere da parte delle persone imputate in un procedimento connesso. A tal proposito – prosegue il relatore – nella vigenza del vecchio codice di procedura penale, qualora i soggetti imputati in un procedimento connesso si presentassero al giudice e si avvalessero della facoltà di non rispondere, il giudice del dibattimento avrebbe potuto comunque acquisire al fascicolo le dichiarazioni dagli stessi rese nel corso delle precedenti fasi processuali. Il nuovo codice di procedura penale ha stabilito, invece, nell'originaria versione dell'articolo 513, comma 2, che la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare potesse avvenire soltanto se non fosse stato possibile ottenere la presenza del dichiarante attraverso, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo, l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale.

Su tale disposizione intervenne, una prima volta, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992, dichiarandone l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle inda-

gini preliminari o nell'udienza preliminare, qualora le persone imputate in procedimenti connessi si avvalessero della facoltà di non rispondere. Successivamente il legislatore, con la legge n. 267 del 1997, ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, prevedendo, tra l'altro, che, qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare soltanto a seguito di accordo delle parti. Tale disposizione è stata, però, giudicata incostituzionale con la sentenza n. 361 del 1998, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti relativi alla responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applichi il procedimento relativo alle contestazioni nell'esame testimoniale di cui all'articolo 500, commi 2-*bis* e 4, del codice di procedura penale. In conclusione, pertanto, allo stato della normativa vigente, se la persona imputata in un procedimento connesso si avvale della facoltà di non rispondere è possibile procedere – in mancanza di accordo tra le parti circa la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare – alla contestazione nei confronti di tali soggetti delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

Sulle problematiche aperte in tale materia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998 intervengono i disegni di legge nn. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793 e 3810 in precedenza menzionati dal senatore Pera, dei quali la Commissione sarà presto chiamata ad iniziare l'esame. L'articolo 2 del disegno di legge n. 3831, oggetto del presente esame, si propone, invece, come finalità di offrire una semplice soluzione «tampone» alle predette problematiche, dettando una disposizione che, per tale ragione, non interviene direttamente nell'ambito del codice di procedura penale, ma resta ad esso esterna. Il citato articolo 2 prevede, infatti, che, se una persona imputata in un procedimento connesso, nel corso dell'esame dibattimentale, rifiuta di rispondere su fatti riguardanti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o al giudice di indagini preliminari, le parti, in mancanza del consenso alla lettura, possono utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese per operare le relative contestazioni, ma soltanto limitatamente alle circostanze indicate almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento a norma dell'articolo 468 del codice di procedura penale. Inoltre, il medesimo articolo del disegno di legge governativo prevede che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni siano acquisite al fascicolo del dibattimento e valutabili ai fini della prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova acquisiti con modalità diverse da quelle previste dalla stessa disposizione.

Il disegno di legge n. 3844, di iniziativa dei senatori Pera ed altri, propone le medesime disposizioni contenute nel disegno di legge n. 3831 di iniziativa governativa, con due rilevanti differenze. La prima

attiene all'utilizzabilità delle dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso acquisite al fascicolo del dibattimento mediante le contestazioni: tale utilizzabilità è subordinata, dal disegno di legge di iniziativa dei senatori Pera ed altri, al concorso di elementi di prova diversi da altre dichiarazioni di imputati nello stesso procedimento ovvero in un procedimento connesso o di un reato collegato. La seconda differenza discende dal fatto che il disegno di legge n. 3844 contiene, all'articolo 3, una norma transitoria che limita espressamente l'efficacia della disposizione relativa al rifiuto di rispondere da parte delle persone imputate in procedimento connesso al 1 marzo del 2000, nel presupposto che, nel frattempo, il legislatore dovrà provvedere ad approvare un organica disciplina della materia.

La Commissione conviene di procedere alla congiunzione dei disegni di legge in titolo.

Si apre quindi il dibattito.

Interviene il senatore RUSSO che sottolinea il carattere di provvisorieta che contraddistingue le previsioni contenute sia nel disegno di legge n. 3831, sia nel disegno di legge n. 3844, con specifico riferimento al problema della valutazione probatoria delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dai soggetti indicati nell'articolo 210 del codice di procedura penale. La sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 ha indubbiamente posto il problema di una revisione organica delle norme codicistiche che riguardano la posizione degli imputati in procedimenti connessi o di reati collegati e la valutazione delle loro dichiarazioni. I due disegni di legge in esame non intendono però interferire nell'elaborazione di tale riforma e si preoccupano soltanto di dare una risposta immediata e provvisoria ad una specifica esigenza sottolineata dalla stessa Corte nella predetta sentenza n. 361, dove è stato esplicitamente auspicato un intervento del legislatore che traducesse in un'appropriata formula normativa le esigenze di cautela e di rigore che devono caratterizzare la valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti qui considerati. Pur essendo innegabile che i disegni di legge in titolo, per il loro contenuto, si sovrappongono parzialmente con gli altri disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione in materia di formazione e valutazione della prova, appare però opportuno, per le ragioni già esposte dal relatore, mantenere l'esame dei primi separato dai secondi, ferma restando l'esigenza di seguire comunque un percorso che non determini il rischio di contraddizioni con quanto verrà deciso dalla Commissione nel momento in cui si dovrà definire il nuovo assetto complessivo della normativa in materia.

Dopo aver espresso una valutazione positiva sulla modifica dell'articolo 468 del codice di procedura penale proposta in termini analoghi da entrambi i disegni di legge - modifica che rende esplicita una previsione a suo avviso già contenuta nel disposto di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 210 del codice di procedura penale - sottolinea come l'articolo 2 del disegno di legge n. 3831 preveda che le di-

chiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 in sede predibattimentale – acquisite al fascicolo del dibattimento mediante le contestazioni qualora tali persone, nel corso dell'esame in dibattimento, rifiutino di rispondere su fatti riguardanti la responsabilità di altri già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni – possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova acquisiti con modalità diverse dalle contestazioni previste dal medesimo articolo 2, mentre il disegno di legge n. 3844 stabilisce che, nelle stesse ipotesi, le dichiarazioni acquisite mediante le contestazioni sono utilizzabili solo se confermate da elementi di prova diversi da altre dichiarazioni di imputati nello stesso procedimento ovvero in un procedimento connesso o di un reato collegato. In altri termini, il disegno di legge del Governo consente che il riscontro alle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210, acquisite mediante le contestazioni, possa essere rappresentato da una dichiarazione dello stesso genere resa al dibattimento, al contrario del disegno di legge n. 3844 che esclude tale possibilità. Si tratta di una differenza di rilievo non trascurabile e, a questo riguardo, ritiene di dover evidenziare che la soluzione proposta dal Governo ripropone, nella sostanza, la previsione già contenuta nell'articolo 6 della legge n. 267 del 1997 – che ha introdotto l'attuale testo dell'articolo 513 del codice di procedura penale – con la quale venivano disciplinate le modalità di valutazione delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale e di cui era stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 267. Da questo punto di vista, la proposta del Governo appare opportuna perchè omogenea ad una norma transitoria ancora in vigore e coerente con l'esigenza di non incidere ripetutamente sulla medesima materia con interventi di segno diverso che possono comportare rilevanti problemi sul piano applicativo.

Da ultimo il senatore Russo manifesta una certa preoccupazione per la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 3844 in quanto, pur auspicando la rapida approvazione della riforma organica delle norme in materia di formazione e valutazione della prova alla quale si è fatto riferimento, ritiene che la fissazione di un termine certo, alla scadenza del quale cesserebbe di avere efficacia la disposizione di carattere provvisorio che si intende introdurre con i disegni di legge in titolo, potrebbe determinare gravi difficoltà qualora, per ragioni imprevedute, non fosse possibile approvare la suddetta riforma del termine fissato. A tale proposito conclude suggerendo che il termine finale di efficacia della normativa provvisoria in materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale sia individuato non in riferimento ad una data fissa, ma al momento in cui entrerà in vigore la riforma organica della materia in questione.

Il senatore CENTARO rileva che le modifiche, che i due disegni di legge in titolo propongono di apportare all'articolo 468 del codice di procedura penale, rappresentano un passo ulteriore verso la tendenziale equiparazione delle persone indicate nell'articolo 210 dello stesso codice

con la figura del testimone e, pur nella difficoltà di distinguere in concreto le ipotesi in cui le stesse persone rendono dichiarazioni sul fatto proprio da quelle in cui rendono dichiarazioni sulla responsabilità di altri, tale equiparazione non pone di per sè problemi, mentre, per quel che concerne specificamente la modifica del citato articolo 468, va evidenziato che con questa si viene, inoltre, a delimitare con maggiore precisione l'ambito materiale su cui dovrà svolgersi l'esame dibattimentale delle persone indicate nel suddetto articolo 210.

In merito invece all'articolo 2 del disegno di legge n. 3831 e del disegno di legge n. 3844, non appare condivisibile la soluzione proposta nel testo governativo in quanto essa, di fatto, conferma e fa salvo il principio che la convergenza di due dichiarazioni, che da sole sarebbero insuscettibili di costituire piena prova dei fatti in esse affermati, può legittimare un'affermazione di responsabilità in relazione a quei medesimi fatti. La soluzione proposta con il disegno di legge n. 3844 intende, al contrario, affermare il principio che le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale possono essere valutate, ai fini della prova dei fatti in esse affermati, solo se confermate da riscontri obiettivi e cioè da elementi probatori di natura diversa. Un intervento in questa direzione avrebbe una profonda valenza innovativa, condizionerebbe tutto il successivo processo di riforma organica e rappresenterebbe un ritorno allo spirito originario del codice di procedura penale, dove il legislatore, nel formulare la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 192 utilizzando l'espressione «altri elementi di prova,» intendeva far riferimento proprio ad elementi di prova di natura diversa dalle dichiarazioni ivi considerate.

Una modifica nel senso delineato appare ancora più indispensabile in un contesto in cui lo stesso direttore generale dell'amministrazione penitenziaria ritiene che, negli istituti penitenziari, non può essere esclusa la possibilità che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano fra loro concertate. A fronte di tutto ciò, la previsione che comunque tali dichiarazioni dovranno ricevere necessariamente, ai fini della prova dei fatti in esse affermati, un riscontro di carattere obiettivo appare una garanzia irrinunciabile, così come ugualmente irrinunciabile appare la rapida approvazione della nuova normativa in materia di collaboratori di giustizia il cui esame da troppo tempo è rimasto bloccato.

Per quel che riguarda la fissazione di un termine finale di efficacia alle disposizioni in tema di valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, giudica preferibile la soluzione proposta dal disegno di legge n. 3844, rispetto a quella testè prospettata dal senatore Russo, in quanto la prima corrisponde meglio all'esigenza di sollecitare il Parlamento a pervenire in tempi ristretti a quella riforma organica della materia della valutazione della prova, alla quale si è prima accennato, intervenendo sia sul piano costituzionale sia su quello della legge ordinaria.

Il senatore FASSONE sottolinea come entrambi i disegni di legge in titolo, pur rifacendosi a indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, trascurino però la principale di tali

indicazioni omettendo di intervenire sul problema cruciale che caratterizza la materia in questione e che è rappresentato dall'esigenza di ridurre l'area del diritto al silenzio. Solo un intervento normativo di carattere organico e che si muova in questa direzione potrà essere al riparo da ulteriori censure di legittimità costituzionale. Invece, ancora una volta, si rinuncia ad imboccare questa strada, si delineano soluzioni rispetto alle quali possono prospettarsi dubbi di legittimità costituzionale proprio sulla base delle argomentazioni già utilizzate dalla Corte nella citata sentenza n. 361 e, per di più, si prefigura una successione di futuri interventi normativi sulla materia della valutazione della prova che vengono ad aggiungersi a quelli già verificatisi in passato, ad iniziativa del legislatore e della stessa Corte costituzionale, e che determineranno una stratificazione di norme preoccupante e suscettibile di comportare rilevanti difficoltà sul piano applicativo.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**185<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

**(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

**(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

**(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

**(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale*

**(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

**(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

**(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio 1998.

Il presidente MIGONE intende innanzitutto ringraziare il relatore per il paziente lavoro con cui ha condotto i lavori del Comitato ristretto giunti a conclusione con l'approvazione, a maggioranza, di un testo del quale invita il senatore Boco ad illustrare i contenuti.

Il relatore BOCO rivolge ringraziamenti ai senatori che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto, ricordando le varie fasi di esame dei testi proposti all'attenzione e le audizioni degli esperti il cui apporto è stato importante nella formazione del convincimento di ciascuno. Così pure un apporto fondamentale è giunto da parte del Governo e la convergenza del dibattito ha permesso l'elaborazione del testo che presenta alla Commissione, proponendone l'adozione come testo base per il prosieguo dell'*iter* di riforma della cooperazione allo sviluppo.

Ripercorre per sommi capi l'articolato proposto, iniziando dalle finalità contenute nell'articolo 1, volto a definire gli scopi della cooperazione, su cui non sempre c'era stata condivisione nei testi inizialmente proposti: si è trovato un ampio consenso soprattutto nel senso di un approccio più moderno della cooperazione che ha abbracciato i nuovi temi emersi riflettendosi anche nell'uso di una terminologia più adatta. In tal senso, all'articolo 2, si è ridefinito il concetto di partenariato, che considera i paesi destinatari come *co-partners* in tutto lo svolgimento dei programmi. All'articolo 3 è stato scelto di svincolare – necessità segnalata da più parti – gli aiuti dalla corrispettiva fornitura di beni e servizi di origine italiana, avendo constatato che un siffatto legame è stato alla base di episodi discussi e di vincoli che hanno nuociuto alla fattibilità e credibilità dell'impegno dell'Italia. I destinatari previsti all'articolo 4 sono il frutto di una scelta molto complessa e la scrittura di questo articolo, collegata a quello seguente, è diventata scarna ma onnicomprensiva, aperta comunque ai contributi emendativi che la Commissione vorrà apportare.

Passando al Capo II, concernente indirizzo, programmazione, controllo e competenze, ricorda il dibattito approfondito sul contenuto dell'articolo 6 nel quale si è affrontato il problema della definizione più chiara possibile del contenuto dei documenti triennali ed annuali di programmazione, tenendo conto della loro fattibilità concreta: si è trattato di conciliare da un lato l'esigenza della chiarezza sui punti sottoposti ad approvazione del Parlamento e dall'altro di non erigere schemi troppo rigidi che avrebbero potuto creare difficoltà di attuazioni pratiche: un esempio dell'incontro di queste due esigenze è dato dalla locuzione «entità di massima» al posto della «quota» inizialmente proposta.

L'articolo 7 riguarda le competenze del Ministro degli affari esteri e prevede la delega ad un Sottosegretario del quale si assicurano le funzioni mediante un'apposita *équipe*: questo testo è stato a lungo dibattuto in quanto le posizioni dei vari gruppi erano divergenti e rimane pertanto aperto ad ulteriori modifiche. Sulle competenze del Ministro del tesoro, affrontate al successivo articolo 8, osserva che pur essendo partito egli stesso da un diverso approccio culturale, è giunto a una convergenza sostenuta da opinioni trasversali tra maggioranza e opposizione, proponendo un coinvolgimento e un ponte fra Ministeri degli esteri e del tesoro

per riunire anche il settore multilaterale al filone legato alla politica estera. Il Capo II si chiude prevedendo modalità di vigilanza parlamentare e precisando le competenze delle Commissioni, restando la legge sul filo di disposizioni interne ai regolamenti delle Assemblee.

Dopo il Capo III che riguarda il fondo unico, nell'ambito del quale si è tentato di fornire una soluzione tecnica dotata di necessaria flessibilità nel caso delle emergenze, si passa al Capo IV che disciplina gli organi di gestione della nuova cooperazione, primo fra tutti l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Questa Agenzia, ricalcata sui modelli vigenti nei paesi europei di cui si è studiato il funzionamento, costituisce una vera innovazione pur restando vivi i dubbi sulla futura collaborazione tra questo organo e il Ministero degli affari esteri. Poiché non si è voluto rinunciare a creare un organismo di gestione separato, rimane aperto al contributo emendativo di tutti qualsiasi suggerimento per risolvere, pur coscienti dei limiti teorici, tutti gli aspetti di incontro e di coordinamento fra gli organi che intervengono nelle procedure della cooperazione. Il Capo V riguarda la cooperazione decentrata e quella non governativa ed è improntato ad un approccio decisamente moderno di fronte a questa esperienza così nuova e così vivace registrata soprattutto in Italia in questi ultimi anni. Si è comunque voluto dare un segnale molto realista nell'aiutare e sostenere le aggregazioni spontanee, essendo convinti di inserire l'indicazione dell'accorpamento necessario delle numerose formazioni esistenti allo scopo di presentare sul mercato organismi più funzionali.

Si è valutato infine il problema della fase transitoria che dovrà tener conto di tutti i soggetti che attualmente sono impegnati a mantenere in attività la cooperazione, in questi anni caratterizzato dalle difficoltà di cui si hanno presenti gli aspetti.

Auspica infine che questo complesso lavoro possa costituire la base proficua per il prosieguo dell'*iter* di riforma della cooperazione allo sviluppo, che si augura sollecito per permettere un'accelerazione dei passaggi procedurali rimanenti.

Il sottosegretario SERRI si associa ai ringraziamenti diretti sia al relatore che ai senatori che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto e annuncia che il Governo è orientato ad assumere come testo base quello proposto a maggioranza dal Comitato ristretto allo scopo di ampliare il consenso su questa riforma, pur riservandosi un apporto ulteriore di emendamenti su una serie di punti. Condivide pienamente l'impianto generale della riforma e auspica che questa convergenza su un testo in gran parte valido possa facilitare il lavoro della Commissione.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

**186<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene l'ambasciatore Umberto Vattani, segretario generale del Ministero degli affari esteri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R033 004, C03<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'ambasciatore Umberto Vattani, segretario generale del Ministero degli affari esteri**

(R048 000, C03<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 3 marzo 1999.

Il presidente MIGONE ricorda che nelle scorse settimane si sono svolte le audizioni degli ambasciatori Salleo e Biancheri Chiappori, che hanno ricoperto negli ultimi anni l'incarico di segretario generale della Farnesina. In tali audizioni sono state approfondite tutte le questioni connesse alla riforma del Ministero, in vista dell'esame dello schema di regolamento – già assegnato alla Commissione – concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione centrale.

Nel dare il benvenuto all'ambasciatore Vattani, lo invita a svolgere un intervento introduttivo sul processo di riforma del Ministero.

L'ambasciatore VATTANI fa presente che lo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre dello scorso

anno – e poi modificato in alcuni punti per tenere conto delle osservazioni del Consiglio di Stato – rappresenta la risposta del Ministero degli affari esteri alle sfide di una situazione internazionale profondamente mutata nell'ultimo decennio. Mentre crescevano rapidamente le esigenze di rappresentare gli interessi del paese in ambito multilaterale e in Stati di nuova costituzione, la Farnesina ha dovuto fare i conti con una difficile congiuntura della finanza pubblica, che ha comportato tagli di spesa e limitazioni nell'assunzione del personale. Rispetto al 1990, l'organico complessivo del Ministero è diminuito di circa 650 persone, corrispondenti a un'aliquota del 15 per cento.

Ciò ha imposto una riallocazione delle risorse umane e finanziarie, a partire dalla razionalizzazione della rete di sedi all'estero, che ha consentito di aprire diciotto nuove rappresentanze di notevole interesse per l'Italia, mentre venivano chiuse alcune ambasciate di minor rilievo e, soprattutto, alcuni consolati giudicati non più indispensabili nella mutata realtà dell'emigrazione italiana. Peraltro non vi sono più spazi per ottimizzare l'impiego delle risorse ed è quindi venuto il momento di adeguare gli organici – come prevede il disegno di legge n. 5324 in corso di esame alla Camera dei deputati – almeno per ritornare al livello del 1990. In quella stessa sede è inoltre prevista una delega per la riforma della carriera diplomatica, che va adeguata a una realtà in rapido cambiamento.

L'ambasciatore Vattani sottolinea poi le profonde innovazioni introdotte negli ultimi anni nei metodi di lavoro degli uffici ministeriali, soprattutto grazie all'informatizzazione che ha modificato profondamente la precedente organizzazione del lavoro e che consente al Ministero di essere già in linea con i criteri dell'AIPA, cui dovranno conformarsi tutte le pubbliche amministrazioni entro il 2002. In particolare, il collegamento in rete di 188 uffici consolari ha consentito all'Italia di partecipare effettivamente al sistema Schengen, nonché di rendere operativa l'anagrafe consolare; inoltre tutti gli uffici del Ministero sono ormai collegati per posta elettronica e 200 uffici sono già in grado di avvalersi delle possibilità operative derivanti dal collegamento con Internet.

Dopo aver ricordato alcune significative novità dal punto di vista informativo – con la pubblicazione del «Libro bianco» e con regolare diffusione dei «Temi prioritari» anche all'esterno del Ministero – sottolinea l'intensa collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, che vede la Farnesina in prima linea in tutte le attività riguardanti la promozione economica all'estero, la sicurezza nazionale, l'assistenza ai connazionali all'estero, la cooperazione giudiziaria e di polizia con i *partners* stranieri. Estremamente significativo è l'impegno italiano in Albania, dispiegatosi dopo il successo conseguito con l'operazione Alba, grazie a un'azione coordinata di tutte le pubbliche amministrazioni a sostegno delle fragili strutture statali di quel paese e per la riabilitazione della sua economia.

Con lo schema di regolamento che è ora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministero intende istituzionalizzare una prassi di coordinamento geografico già sperimentata con successo negli ultimi anni, mediante regolari riunioni convocate dal ministro Dini o dai

Sottosegretari territorialmente competenti. In tal modo, accanto al coordinamento politico generale che spetta al Ministro e a quello operativo, di competenza del segretario generale, si introduce un terzo livello di coordinamento geografico con la creazione di cinque nuove direzioni generali. Non si tratta di una novità assoluta, poiché gli uffici geografici sono già presenti all'interno delle direzioni generali esistenti; si tratta piuttosto di adeguarsi al modello organizzativo dei principali paesi occidentali, fondato sulla compresenza di direzioni generali tematiche e geografiche.

Il vantaggio principale di tale innovazione consiste nello sviluppare meglio i rapporti bilaterali con singoli paesi e aree geografiche, coordinando le iniziative settoriali che sono attualmente sviluppate da diverse direzioni generali. Ad esempio, è ben chiaro che, nel decidere quale politica economica si intenda condurre verso paesi come la Cina, non si potrà prescindere da una valutazione sul rispetto dei diritti umani; così come i rapporti politici ed economici con i paesi dell'America latina dovranno essere impostati tenendo conto anche dei problemi dei numerosissimi connazionali che vivono in quei paesi.

Tra le direzioni generali multilaterali e tematiche, una grande importanza avrà quella deputata a occuparsi dell'integrazione europea, che consentirà una opportuna triangolazione tra l'amministrazione centrale, la rappresentanza permanente presso l'Unione europea e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione di direttive e regolamenti comunitari.

In conclusione, il regolamento di cui si tratta non vuole né potrebbe essere la riforma globale e definitiva del Ministero, ma è semplicemente lo strumento per conseguire i cambiamenti possibili nell'ambito della legislazione vigente.

Il senatore GAWRONSKI sottolinea l'incertezza derivante dalla diversa ripartizione di competenze tra le Commissioni parlamentari nelle due Camere: mentre al Senato è la Commissione affari esteri a esaminare il regolamento che riorganizza la Farnesina, alla Camera lo stesso atto è stato assegnato esclusivamente alla Commissione affari costituzionali. Pur ritenendo preferibile la prima soluzione, per la maggiore conoscenza dell'attività dei singoli Ministeri che hanno le Commissioni di merito, avrebbe preferito esprimersi a posteriori sui risultati della riforma, piuttosto che partecipare all'elaborazione di un parere preventivo su questioni che dovrebbero rientrare nella responsabilità del Governo.

Ciò premesso, chiede all'ambasciatore Vattani quali settori del Ministero potrebbero avere un significativo incremento di efficienza, per effetto della riforma, e se quest'ultima sia stata ispirata dall'esperienza particolare di altri Stati.

Il senatore SERVELLO, nel compiacersi per l'iniziativa esercitata dalla Farnesina di autoriformarsi, intende porre taluni quesiti riguardanti in particolare come si intenda effettuare il coordinamento fra direzioni geografiche e tematiche e se non si tema in questo nuovo sistema una verticalizzazione delle responsabilità. Chiede inoltre quali tempi si pre-

vedano, con quali criteri verrà effettuata praticamente la riforma e se non si ritiene utile presentare un piano triennale delle risorse e del personale necessari. Osserva che è stato compiuto un piccolo miracolo nel far fronte alle nuove esigenze europee e internazionali ma ricava l'impressione che vi sia un moltiplicarsi eccessivo delle sedi all'estero.

Il senatore PORCARI osserva che purtroppo il dibattito odierno riveste un'inutile forma di sfogo parlamentare data l'impossibilità di apportare emendamenti al testo del regolamento.

Il presidente MIGONE non concorda con questa interpretazione dei poteri del Parlamento, in quanto esso ha votato ampie deleghe legislative al Governo e ha consentito riforme con atti regolamentari, ma se tali atti non si attengono ai principi indicati, il Parlamento ne potrà tenere conto affidando future deleghe con minore generosità.

Il senatore PORCARI pone alcune brevi domande riguardanti il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, che sembra relegato in sottordine, stigmatizza la pessima dizione aziendalistica attribuita alla Direzione generale per la promozione culturale e sottolinea il dualismo che si rischia di creare avendo separato la Direzione del personale e quella dell'amministrazione.

Il senatore TABLADINI, pur trovando difficile esprimere un parere in una materia così tecnica, auspica che la riforma comporti seri miglioramenti soprattutto eliminando quelle approssimazioni con cui gli atti vengono redatti e trasmessi al Parlamento. Inoltre sul confronto che si va sempre facendo tra i mezzi della politica estera italiana e quella degli altri Stati occidentali, sottolinea che le risorse del Paese non sono così floride e pertanto occorre adeguarsi a possibilità di spesa più contenuta.

Il senatore PIANETTA si compiace della presa di coscienza della necessaria tempestività delle risposte che oggi la politica estera è chiamata a fornire e auspica che questa riforma, creando direzioni a competenza geografica, contribuisca a concentrare nei medesimi uffici tutti i dati necessari a farvi fronte. Si chiede come si intenda proseguire, in questo lasso di tempo che precede la riforma della cooperazione allo sviluppo, con l'esistente struttura della competente Direzione generale che è mantenuta nella bozza di riforma e di cui si preconfigura forse la scomparsa.

Il senatore MAGGIORE chiede come si intenda affrontare il problema della rete all'estero e, ritenendo fondamentale il coordinamento fra le direzioni, si domanda in quale sede saranno valutati i risultati.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, non ritenendosi in grado di esprimere un giudizio sulla qualità tecnica della riforma, richiama l'attenzione sulla sproporzione esistente negli strumenti che gli altri paesi

pongono in essere per la politica estera e la penetrazione economica: chiede come si pensi di rimediare a questo divario che rischia di penalizzare l'Italia soprattutto in questo momento di apertura di contatti con molti nuovi paesi. Rileva inoltre che esiste una lacuna dell'interesse e dell'informazione dell'opinione pubblica in materia di politica estera e chiede quale strategia si porrà in essere per far cambiare questo stato di cose.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che molte sono state le occasioni offerte alla Commissione per approfondire e seguire il processo di riforma in fase di elaborazione, auspicando al contempo che anche il testo normativo che riguarda la riforma delle carriere, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sopraggiunga a completare il quadro. Chiede quale rielaborazione e riadattamento interno si preveda per le nuove esigenze che discenderanno dalla messa a punto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. Chiede infine se sia possibile recuperare la proposta di istituire nelle università un dottorato di relazioni internazionali che dia titolo di accesso ai concorsi diplomatici, sostituendo i vari corsi di preparazione.

Il senatore JACCHIA sottolinea l'importanza del trattamento automatico dei dati per la velocità di percorso delle informazioni, problema ben compreso nella proposta di nuova organizzazione della Farnesina, come pure quello della responsabilizzazione dei funzionari, anche di grado non elevato, sugli atti predisposti. Richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare il sistema di collegamento per la scelta delle candidature italiane negli organismi internazionali e ritiene forse non sufficiente la conferenza settimanale volta a coinvolgere gli organi di stampa sulle attività legate alla politica estera.

Il presidente MIGONE, a causa della mancanza di tempo rimanda le proprie osservazioni alla relazione che terrà sullo schema di regolamento che la Commissione esaminerà la prossima settimana.

L'ambasciatore VATTANI ringrazia i senatori per l'interesse dimostrato alla proposta di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, osservando che è difficile valutare a priori la validità di uno schema; esso peraltro è ispirato al modello più utilizzato dai *partners* europei e si è dimostrato più adeguato di altri alla domanda del mondo attuale. Non ritiene che si verificheranno strozzature nel funzionamento, ma che anzi si elimineranno quelle dovute all'enorme ampliarsi delle competenze delle attuali direzioni generali: una volta create strutture più piccole e unità di gestione con competenze ben definite, il coordinamento sarà nella natura stessa delle cose, responsabilizzando i singoli autori degli atti e di tutti gli uffici che vi hanno partecipato.

Per quanto riguarda i tempi per l'attuazione della riforma essi sono previsti per gli inizi di settembre: già si stanno svecchiando gli archivi di molti uffici ed è stato stilato un progetto per ricalcolare la distribuzione delle stanze e delle attrezzature. Un grosso sforzo è stato messo in

atto negli ultimi anni per migliorare il sistema informatico e la futura decentralizzazione dovrebbe aiutare la velocità delle procedure riducendone i passaggi. Certamente non si è stati soddisfatti nel passato per i problemi tecnici e per la manutenzione, cui erano addette pochissime persone, e pertanto si è prevista una direzione generale ad *hoc* che aiuterà a superare quel pressapochismo lamentato.

Non crede che l'Italia voglia assumere una posizione sopra le righe rispetto ai propri mezzi in quanto, in molti campi, è stata chiamata ad esporsi molto più di altre potenze occidentali. Si augura che la riunione settimanale con la stampa sia un primo utile passo per coinvolgere maggiormente l'opinione pubblica sui temi di politica estera e che, all'occorrenza, si potrà procedere anche ad un'informazione capillare nei confronti di tutti i settori pubblici interessati.

In conclusione si augura che lo sforzo posto in essere dall'amministrazione sarà coronato da risultati che saranno portati, in futuro, all'esame del Parlamento.

Il presidente MIGONE, nel congedarsi dall'ospite, desidera formulare un apprezzamento circa la dimensione quantitativa introdotta dalla relazione dell'ambasciatore Vattani che ha fornito dati concreti estremamente utili.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667,  
1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989**

**POLITICHE E STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO**

**CAPO I  
PRINCÌPI**

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La politica di cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo, della pace, della democrazia e della solidarietà tra i popoli; al soddisfacimento dei bisogni primari ed alla piena realizzazione dei diritti civili, politici e sociali delle popolazioni; con particolare attenzione ai diritti delle donne; alla prevenzione dei conflitti ed alla riabilitazione e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo; alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale; all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere; alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai «Paesi cooperanti», cioè ai Paesi definiti «in via di sviluppo» dal Comitato per l'Assistenza allo Sviluppo dell'OCSE ed a quelli indicati nel documento d'indirizzo politico di cui all'art. 6 comma 3, lettera d). L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e assume le deliberazioni dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo specifico la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. L'Italia considera prioritario il rafforzamento istituzionale dei Paesi cooperanti, la promozione dello sviluppo socioeconomico endogeno, con particolare attenzione alla crescita della società civile, allo sviluppo della piccola e media impresa locale, del cooperativismo e dell'impresa sociale. L'Italia considera inoltre prioritaria la riduzione

del debito estero di tali Paesi ed il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7% del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o internazionale.

#### Art. 2.

##### *(Attività di cooperazione allo sviluppo)*

1. Sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, che utilizzano in tutto o in parte risorse italiane di natura pubblica o privata.

2. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo, definite da questo momento come Aiuto Pubblico allo Sviluppo o APS, che utilizzano risorse di natura pubblica.

3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile del territorio italiano e dei Paesi cooperanti. Tali principi di cittadinanza attiva e di partecipazione allo sviluppo devono trovare adeguata rispondenza nelle politiche e nella programmazione previste agli articoli successivi.

4. Non possono usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito internazionale.

5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero, diretti o indiretti.

#### Art. 3.

##### *(Stegamento dell'APS italiano)*

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione verrà assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro.

#### Art. 4.

##### *(Destinatari)*

1. Sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del Documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

#### Art. 5.

##### *(Soggetti italiani della Cooperazione)*

1. Sono soggetti italiani della cooperazione con i Paesi cooperanti:

- a) il Governo italiano;
- b) le Regioni, i Comuni, le Province, gli enti locali territoriali, nonché i consorzi e le associazioni di cui all'articolo 20;
- c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'art. 18.

#### CAPO II

##### INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E COMPETENZE

#### Art. 6.

##### *(Indirizzi politici)*

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta presentata dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, approva ogni tre anni il Documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché, annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione, e sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari permanenti di cui all'articolo 9.

2. Il Consiglio dei Ministri annualmente recepisce e trasmette per conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri la relazione consuntiva dell'attività svolta, predisposta dal Ministro degli affari esteri ed integrata, per le parti di propria competenza, dal Ministro del tesoro.

3. Il documento di indirizzo politico definisce, per il triennio considerato:

- a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;
- b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori (organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo) e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 11;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con risorse del Fondo unico;

e) le aree geografiche ed i paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i Programmi paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità di massima delle risorse del Fondo unico destinate agli interventi al di fuori dei Programmi paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione di massima delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

j) l'entità di massima delle risorse del Fondo unico destinate agli interventi di emergenza.

k) l'entità di massima delle risorse del Fondo unico destinate alla concessione di contributi e crediti agevolati alle organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 18, nonché criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

l) l'entità di massima delle risorse del Fondo unico destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 20;

m) l'entità di massima delle risorse del Fondo unico destinate al funzionamento dell'Agenzia;

## Art. 7.

### *(Competenze del Ministro degli affari esteri)*

1. La responsabilità politica dell'APS è affidata al Ministro degli affari esteri.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro:

a) predispone gli elementi di politica estera finalizzati all'elaborazione della programmazione paese;

b) sovrintende ai rapporti con gli organismi multilaterali e con gli altri donatori;

c) gestisce i rapporti con i Paesi cooperanti;

d) predisporre, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa consultazione in sede di Conferenza Stato, Regioni ed Autonomie locali e sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo imprenditoriale e di quello del lavoro, il Documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la Relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2, da sottoporre al Consiglio dei Ministri;

e) approva, sulla base del Documento triennale di indirizzi e della legge finanziaria, il Programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia ai sensi del successivo articolo 12, comma 3, e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;

f) dispone l'attribuzione di risorse al Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 11, costituito presso l'Agenzia di cui all'articolo 12;

g) avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia, definisce gli accordi di cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4, in particolare quelli relativi ai Programmi Paese e alle iniziative tematiche regionali;

h) avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia, concorda le forme di collaborazione con le Organizzazioni internazionali e, d'intesa con il Ministro del tesoro, con le Istituzioni finanziarie internazionali (IFI);

i) valuta l'operato dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, verificandone la conformità rispetto al Documento di indirizzi ed alle relative variazioni di cui all'articolo 6 comma 1 ed al Programma di attività di cui alla precedente lettera e).

3. Il Ministro delega le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo ad un Sottosegretario di Stato.

4. Al fine di assicurare le proprie funzioni, il Sottosegretario delegato:

a) si avvale delle competenti Direzioni, Uffici ed organi istituzionali del Ministero degli affari esteri;

b) dispone di un ristretto gruppo di esperti di sviluppo, diplomatici e tecnici, alle sue dirette dipendenze, che lo assistono nell'elaborazione delle strategie e nel raccordo con gli organi istituzionali del Ministero degli affari esteri, con l'Agenzia di cui al successivo articolo 12 e con gli organismi multilaterali. Il Ministro degli affari esteri con proprio decreto stabilisce le funzioni, l'organico, i criteri di reclutamento, il trattamento economico e normativo del gruppo di esperti di sviluppo;

c) può avvalersi di qualificati istituti pubblici o privati per la realizzazione di studi, ricerche e attività di formazione.

## Art. 8.

### *(Competenze del Ministro del tesoro)*

1. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche ed i fondi di sviluppo a carattere multila-

terale e assicura direttamente gli impegni derivanti da accordi internazionali per la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse di detti organismi, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi cooperanti, nel rispetto del documento di indirizzi di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Consiglio dei Ministri una relazione programmatica ed una consuntiva sulle attività di propria competenza, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Il Ministro del tesoro ed il Ministro degli esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia, anche in relazione alle sue attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Il Ministro del tesoro ed il Ministro degli esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del Documento di indirizzi di cui all'art. 6.

#### Art. 9.

##### *(Competenze del Parlamento)*

1. Le Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro, esprimono parere obbligatorio sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di modifica annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro trenta giorni dall'invio; scaduto tale termine i documenti si intendono approvati.

#### Art. 10.

##### *(Istituzione di un Comitato parlamentare permanente di vigilanza)*

1. È istituito un Comitato parlamentare bicamerale permanente di vigilanza sulle attività di cooperazione allo sviluppo in Italia e nei Paesi cooperanti. I componenti del Comitato sono nominati in numero di 4 senatori e 4 deputati dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Essi sono scelti tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni esteri e tesoro.

2. Il Comitato presenta annualmente alle Camere una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati.

CAPO III  
RISORSE DELL'AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO

Art. 11.

*(Fondo unico per l'APS)*

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale e la ripartizione dei nuovi fondi destinati per il triennio successivo alla cooperazione allo sviluppo. Lo stanziamento è ripartito tra:

a) lo stato di previsione del Ministero del tesoro per la partecipazione italiana al capitale ad alle periodiche ricostituzioni di Banche e Fondi di sviluppo, nonché per i contributi obbligatori italiani agli Organismi multilaterali e comunitari;

b) lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie, finanziate con doni e con crediti di aiuto.

2. Il Ministro degli affari esteri provvede con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, a trasferire all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *f*), le risorse finanziarie corrispondenti al Programma triennale di attività, di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Presso l'Agenzia è costituito il «Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo», articolato in due conti:

a) crediti d'aiuto;

b) doni.

4. Il «Fondo unico» è alimentato con:

a) gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, di cui al precedente comma 1, lettera *b*) per l'attuazione del programma triennale;

b) gli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta, dagli stessi Paesi cooperanti o da altri Paesi o enti internazionali;

c) le restituzioni di crediti di aiuto concessi dalla cooperazione italiana;

d) donazioni, lasciti, legati o liberalità;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 12;

f) tutte le risorse derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n.49, allocate ma non impegnate, quelle impegnate e non erogate, nonché le disponibilità e i rimborsi attesi dei crediti d'aiuto al momento del trasferimento finale delle attività dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) all'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 23 della presente legge.

CAPO IV  
ORGANI DI GESTIONE DELL'APS

Art. 12.

*(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Per la gestione delle attività di Aiuto Pubblico allo Sviluppo che utilizzano, a dono o a credito, risorse del Fondo unico di cui all'articolo 11, è istituita l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui all'articolo 14, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per gli affari esteri ed al controllo parlamentare di cui all'articolo 10.

3. L'Agenzia, in applicazione del documento triennale di indirizzo politico e dei relativi aggiornamenti annuali, approvati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 6, predispone un programma triennale di attività aggiornato annualmente per scorrimento. Tale programma è corredato:

a) di dettagliata relazione sull'attività da svolgere in Italia ed all'estero per l'attuazione di tutte le iniziative da realizzare in via bilaterale, multilaterale e multilaterale tramite contributi volontari, con gli strumenti del dono e del credito agevolato, e relative previsioni di spesa;

b) del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario del primo anno di vigenza del programma.

4. Il programma di attività di cui al comma precedente è sottoposto dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità al Documento di indirizzi di cui all'articolo 6.

5. Annualmente l'Agenzia presenta entro il 31 marzo al Ministro degli affari esteri il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza dal Ministro degli affari esteri alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

6. L'Agenzia provvede all'attuazione del programma di attività. In tale ruolo essa, fra l'altro:

a) esprime il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con le organizzazioni internazionali e con i Paesi cooperanti per la definizione dei Programmi-Paese e delle altre iniziative di cooperazione;

b) elabora i programmi di attività ed i progetti attuativi degli indirizzi, obiettivi, priorità generali e settoriali e relative allocazioni di risorse dei Programmi paese e delle iniziative tematiche regionali;

c) concorda con le Organizzazioni internazionali le finalizzazioni specifiche dei contributi volontari ad esse destinati;

d) formula e sottopone ad istruttoria le singole iniziative di cooperazione;

e) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

f) emette le disposizioni e gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a dono o a credito d'aiuto;

g) provvede all'affidamento dell'esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, secondo le procedure di cui all'articolo 17;

h) valuta, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 3, l'attività delle ONG e dei progetti, programmi e richieste di accesso al credito da esse proposti ai sensi dello stesso comma, lettere a), b), c) e ne accerta la conformità alle finalità di cui all'articolo 1; assegna ed eroga alle ONG i contributi ed i crediti spettanti sulla base di tale valutazione; provvede al monitoraggio delle loro attività;

i) concorda con i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20 i termini di riferimento, gli importi, le modalità di attuazione delle iniziative di cooperazione decentrata cofinanziate nell'ambito dei Programmi-paese, delle iniziative tematiche regionali, degli interventi di emergenza, di quelli di formazione e di ogni altra iniziativa che rientri nel programma e che sia oggetto di cofinanziamento; eroga i fondi; verifica e valuta le attuazioni;

j) coordina le iniziative di informazione e quelle di formazione in Italia e in loco ed il programma di borse di studio universitarie e post-universitarie per operatori dei Paesi cooperanti; promuove la formazione di personale italiano da impiegare nelle attività di cooperazione o presso organismi nazionali e internazionali di sviluppo, coordinando allo scopo i centri specialistici italiani e gli altri istituti universitari e formativi ed affidando loro le attuazioni;

k) promuove, inoltre, anche attraverso il finanziamento di apposite iniziative, l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale, con particolare attenzione ai giovani, sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali;

l) in linea con i principi adottati in materia dall'OCSE/DAC, mette in opera un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare rilevanza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità istituzionale, economica, finanziaria, sociale, culturale e ambientale delle iniziative finanziate e dei programmi sostenuti, assicurando la retroazione e la diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate.

7. Presso l'Agenzia è istituita una banca dati di pubblico accesso in cui sono inseriti i documenti di cui all'articolo 6, il programma triennale di cui al precedente comma 3, i bilanci dell'Agenzia stessa, nonché l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS con le informazioni relative ai settori, le tipologie e lo stato di attuazione, i contratti e le con-

venzioni. L'Agenzia inoltre provvede alla diffusione presso i soggetti italiani e stranieri della cooperazione di tali dati e delle informazioni, programmi, e studi più significativi prodotti in Italia e all'estero su questa materia.

8. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei Paesi destinatari dell'APS, in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri con i Paesi e gli Organismi ospitanti. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad operare nei Paesi cooperanti dell'APS e ad intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni preposte alla gestione della cooperazione da tali Paesi e dagli organismi internazionali.

9. L'Agenzia, compatibilmente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto terzi purché rientranti nel quadro delle proprie funzioni, su finanziamento anche internazionale comunque diverso da quello dell'APS italiano.

#### Art. 13.

##### *(Organi dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti. Tali organi devono insediarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri.

3. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Consiglio dei Ministri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Il presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

5. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da quattro membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, così nominati:

- a) uno dal Ministro degli Esteri;
- b) uno dal Ministro del Tesoro;
- c) due dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Consiglio stesso.

Tali nomine sono ratificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

6. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14.

Esso, in particolare:

- a) predispose lo statuto e delibera il regolamento dell'Agenzia;
- b) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;
- c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) delibera le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;
- e) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;
- f) delibera gli impegni di spesa;
- g) nomina il direttore dell'Agenzia e delibera l'attribuzione delle deleghe;
- h) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;
- i) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

7. In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera dello stesso Consiglio dei Ministri. In tale caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un commissario che viene nominato nel medesimo decreto di scioglimento; il consiglio deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del commissario.

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente sono designati dal Ministro del tesoro. I revisori durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.

9. Il collegio dei revisori può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Esso redige una relazione sul bilancio consuntivo.

10. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.

11. Il direttore dell'Agenzia:

- a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;
- b) predispose lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- d) nomina i dirigenti dell'Agenzia sulla base della procedura definita dal regolamento, allo scopo di garantirne la trasparenza;
- e) emette gli ordinativi di pagamento;
- f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa.

#### Art. 14.

##### *(Statuto, regolamento e struttura organizzativa dell'Agenzia)*

1. Lo statuto dell'Agenzia è predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro novanta giorni dal suo insediamento, e deliberato dal Ministro degli affari esteri, entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. La struttura organizzativa ed il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione dello statuto di cui al comma 1.

#### Art. 15.

##### *(Personale dell'Agenzia)*

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure concorsuali stabilite dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto dei criteri e procedure adottati dall'Unione europea.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia, operante presso la sede centrale e presso i suoi uffici all'estero, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato che tiene conto della specificità dell'attività di competenza dell'Agenzia, da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia.
3. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia ed all'estero, di personale di cittadinanza italiana o straniera, assunto mediante contratto di diritto privato a termine sulla base di criteri e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri e parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.
4. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun modo essere utilizzato in attività militari o di polizia.

#### Art. 16.

##### *(Finalità e gestione dei crediti d'aiuto)*

1. La concessione dei crediti di aiuto è finalizzata principalmente al finanziamento nei Paesi cooperanti dei progetti infrastrutturali, al poten-

ziamento delle istituzioni finanziarie locali e alla promozione della piccola e media impresa locale. Un obiettivo specifico dei crediti di aiuto è quello di finanziare le microimprese nei Paesi cooperanti e sostenere le istituzioni specializzate in microfinanza.

2. I crediti di aiuto possono essere concessi anche per promuovere altri strumenti finanziari, fra cui i fondi di garanzia, i crediti misti e il finanziamento parziale del capitale di rischio in nuove imprese, locali o miste, da realizzare nei Paesi cooperanti, nell'ambito dei Programmi-Paese e in altri Paesi individuati come prioritari dagli indirizzi generali dell'APS, di cui all'articolo 6.

3. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono di competenza dell'Agenzia. Per svolgere questo compito l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

4. Gli enti esecutori –pubblici, privati o del Terzo settore- dei progetti finanziati, totalmente o parzialmente, mediante crediti di aiuto vengono scelti tramite gara o procedura concorsuale.

#### Art. 17.

*(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività dell'APS)*

1. L'Agenzia provvede all'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le risorse del Fondo unico di cui all'art.11 mediante gare o procedure concorsuali.

2. Le procedure di gara o concorso per le diverse tipologie, tra cui le specifiche procedure concorsuali riguardanti le iniziative di cui all'articolo 18, comma 4 e all'art. 20, comma 7, vengono stabilite in appositi regolamenti adottati dal Ministro degli esteri, su proposta dell'Agenzia. Tali procedure dovranno armonizzarsi per quanto applicabile con quelle adottate dall'Unione europea.

3. I regolamenti di cui al comma precedente conterranno anche i capitoli generali, gli schemi di contratto e le convenzioni tipo. Essi devono inoltre assicurare che siano privilegiati, per quanto possibile, gli acquisti di beni e servizi prodotti in loco e che gli acquisti in Paesi terzi siano effettuati di preferenza, nell'ordine, in altri Paesi cooperanti ai sensi della presente legge, in Italia o nell'Unione europea.

#### CAPO V.

### COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA E COOPERAZIONE DECENTRATA

#### Art. 18.

*(Soggetti della cooperazione non governativa)*

1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le associazioni, fondazio-

ni, comunità di immigrati dai Paesi cooperanti ed altri enti privati che:

a) siano costituiti con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 o 39 del codice civile;

b) presentino il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;

c) abbiano tra i propri fini statuari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, la realizzazione di progetti e programmi a termine, di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, e di iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; la promozione del risparmio etico finalizzato alla concessione di crediti in tali Paesi e del commercio equo e solidale; iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti, finalizzate ad aumentare le loro capacità in iniziative di sviluppo di tali Paesi; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo dipendenti da soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro;

e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statuarie;

f) possano documentare almeno un triennio continuativo di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale, di cui alla precedente lettera c).

2. I soggetti di cui al precedente comma 1, d'ora in avanti definiti organizzazioni non governative o ONG, sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia. Tale iscrizione permane in costanza di requisiti.

3. Le ONG iscritte all'albo possono accedere ad uno o più dei seguenti benefici di legge:

a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, da loro promosse, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi diretti, a condizione che l'ONG proponente assicuri in denaro, o in beni e servizi di valore accertabile, il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;

b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma triennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, e di iniziative di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia, a condizione che l'ONG proponente dimostri una consolidata esperienza in materia nel corso degli ultimi cinque anni; l'organizzazione proponente deve presentare il programma di massima, gli obiettivi ed i risultati attesi delle iniziative programmate, indicando anche

l'utilizzazione prevista del contributo, che comunque non può superare il 75 per cento del costo complessivo delle iniziative;

c) l'accesso al conto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), per la costituzione di fondi rotativi di microcredito fiduciario nei Paesi cooperanti, secondo criteri ed a condizioni stabiliti dall'Agenzia;

d) le agevolazioni tributarie e le esenzioni fiscali di cui all'articolo 21;

e) i contributi ed i crediti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono deliberati in base alla valutazione delle iniziative proposte e della specifica capacità operativa dell'ONG proponente, secondo criteri prefissati e trasparenti in cui si considerino anche i risultati e le specificità settoriali e geografiche dell'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitare la società italiana.

4. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti. L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata alle ONG sulla base di apposita procedura concorsuale, di cui all'articolo 17, comunque tesa a privilegiare la presenza attiva nel Paese destinatario, l'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitazione di risorse umane e materiali e di coinvolgimento della società civile italiana.

5. Le ONG beneficiarie di un contributo o di un credito, ai sensi del comma 3 lettere a), b), c), o di un finanziamento, ai sensi del comma 4, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei partner ed i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore accertabile.

6. Le variazioni di utilizzazione del contributo rispetto a quanto originariamente stabilito devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall'organizzazione non governativa.

#### Art. 19.

##### *(Volontari e cooperanti internazionali)*

1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con una ONG nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, che usufruiscano di contributi, crediti o finanziamenti da parte dell'Agenzia, ovvero da parte dell'Unione

europea o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte, o che siano riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.

2. La durata continuativa del servizio da prestarsi in loco non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del contratto è commisurata esclusivamente alle necessità del progetto e non è previsto alcuno specifico periodo di formazione preventiva.

3. Sono cooperanti i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere con un soggetto della cooperazione non governativa attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui al precedente comma 1.

4. Il rapporto tra il volontario internazionale o il cooperante e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario o il cooperante è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

5. Il trattamento economico del volontario internazionale e quello del cooperante sono fissati nel contratto entro i massimali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennialmente, tenendo conto dei Paesi di impiego e, relativamente ai cooperanti, dei diversi ruoli, anzianità, qualifiche.

6. La qualifica di volontario internazionale o di cooperante è attribuita con la registrazione del contratto da parte dell'Agenzia cui viene trasmesso in copia dalla ONG contraente, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione.

7. I volontari internazionali ed i cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente con atto notorio sia volontario internazionale o cooperante. Alle Amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro interinale.

8. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i volontari ed i cooperanti nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai volontari internazionali ed ai cooperanti

da essi dipendenti od ai loro coniugi o conviventi il collocamento in aspettativa é data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

9. I volontari internazionali ed i cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i volontari internazionali ed i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali od enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura ed a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla ONG contraente; per gli altri volontari internazionali e cooperanti le iscrizioni stesse sono a cura ed a carico della ONG contraente, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza degli obblighi contributivi a carico diretto dei volontari e dei cooperanti stessi.

10. I volontari internazionali o cooperanti ed i loro familiari a carico e conviventi in loco sono anche assicurati dalla ONG contraente contro i rischi di infortunio, morte e malattia con polizza a loro favore e con massimali non inferiori a quanto stabilito dall'Agenzia.

11. Gli importi dei contributi previdenziali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati triennialmente con apposito decreto interministeriale, su proposta dell'Agenzia.

12. Tutti gli oneri posti a carico della ONG contraente ai sensi del presente articolo, gravano sul costo complessivo dell'iniziativa di cooperazione per la quale il volontario internazionale o il cooperante presta il proprio servizio. Limitatamente ai volontari internazionali e nei limiti di un apposito contingente stabilito ed annualmente aggiornato dall'Agenzia gli oneri di cui ai precedenti commi 9 e 10 sono esclusi dal costo complessivo dell'iniziativa e interamente rimborsati dall'Agenzia stessa alla ONG contraente.

13. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il proprio servizio civile come volontari internazionali, con un impegno di servizio continuativo in loco di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia.

14. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva ed arruolati che abbiano acquisito la qualifica di volontario internazionale ai sensi del precedente comma 6 hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del contratto, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro 15 giorni dalla registrazione del contratto stesso, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del contratto per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

15. L'attività dei volontari internazionali e dei cooperanti è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'Ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari e dei cooperanti stessi.

16. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un volontario internazionale o di un cooperante quando le condizioni del Paese nel quale presta la propria opera, mutino in modo da impedire la prosecuzione od il regolare svolgimento dell'attività.

17. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario internazionale o un cooperante, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, dandone comunicazione all'Agenzia.

18. L'Agenzia assicura un servizio di orientamento e di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali e dei cooperanti rientrati in Italia.

#### Art. 20.

##### *(Iniziative di cooperazione decentrata)*

1. Le Regioni, le Province autonome, le Province, le Comunità montane ed i Comuni italiani, singolarmente o in consorzio tra loro o con altre amministrazioni decentrate di altri Paesi, e le associazioni ed organismi da essi a tale fine promossi, possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi, dei Paesi cooperanti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1.

2. Le iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1, definite di «cooperazione decentrata», sono inserite in appositi accordi quadro negoziati con i partner dei Paesi cooperanti. Nell'ambito di tali accordi ed al fine di dare ad essi esecuzione i soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono e coordinano la partecipazione organizzata dei soggetti attivi sul territorio di propria competenza, quali i soggetti della cooperazione non governativa, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese sociali, le Università e gli istituti di formazione, di ricerca e di informazione, gli enti pubblici territoriali, le organizzazioni sindacali e di categoria, le comunità di immigrati, le cooperative e le imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, gli istituti di credito.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di cooperazione decentrata proprio personale dipendente, cui si applicano i criteri, i diritti ed i doveri previsti dal precedente art. 19 per i cooperanti. Qualora una organizzazione non governativa partecipi all'iniziativa, il suo personale può usufruire della qualifica di volontario internazionale o di cooperante, con i benefici e gli obblighi previsti dalla presente legge.

4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di

carattere internazionale e ricevere contributi e donazioni a carattere privato, nonché, nei casi di cui al successivo comma 5, accedere a finanziamenti ed a crediti da parte dell'Agenzia a valere sul Fondo unico per l'APS.

5. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate dall'Agenzia ai sensi della presente legge rientrano nell'ambito del programma triennale di attività. I soggetti di cui al comma 1 che ne facciano specifica richiesta possono essere associati fin dalla fase di formulazione alla definizione da parte dell'Agenzia del piano di attività relativamente al Paese oggetto della richiesta.

6. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate dall'Agenzia possono beneficiare di un cofinanziamento non superiore al 75 per cento dei loro costi diretti, erogato sulla base di ratei annuali anticipati. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare annualmente un rendiconto finanziario e la relazione sulle attività svolte.

7. I soggetti di cui al comma 1 e le loro strutture possono essere selezionati dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti. L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata sulla base di apposita procedura concorsuale, di cui all'articolo 17.

8. Le iniziative di cooperazione decentrata che godono del finanziamento o del cofinanziamento dell'Agenzia sono soggette alla valutazione della stessa Agenzia.

9. I soggetti di cui al comma 1 informano ogni sei mesi l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate dell'Agenzia.

#### Art. 21.

##### *(Agevolazioni tributarie e benefici fiscali per la cooperazione non governativa e quella decentrata)*

1. Le attività di cooperazione svolte dalle ONG, di cui all'articolo 18, e dai soggetti della cooperazione decentrata, di cui all'articolo 20, sono da considerare ai fini fiscali attività di natura non commerciale.

2. I contributi, le oblazioni e le donazioni in denaro, o in beni o servizi purché di valore certificato, erogati da persone fisiche in favore delle attività di cooperazione di cui al precedente comma 1, sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nella misura massima del 2 per cento del reddito imponibile del donatore; quelli erogati da persone giuridiche possono essere riportati nel bilancio del donatore tra i costi di esercizio, nella misura massima dello 0,2 per cento del volume complessivo dei ricavi dell'esercizio. Il soggetto beneficiario deve rilasciare apposita certificazione al donatore, registrare la donazione nel proprio bilancio e dichiararne la destinazione o utilizzazione nell'ambito delle attività di cooperazione.

3. Le attività di cooperazione di cui al precedente comma 1, ivi compresi l'acquisto di beni e servizi, il compenso di prestazioni profes-

sionali in Italia ed all'estero, l'importazione e la vendita al dettaglio dei beni del commercio equo e solidale, con marchio riconosciuto dall'Unione europea, nonché le attività di risparmio etico atte a raccogliere fondi da destinare senza fini di lucro al finanziamento di iniziative di cooperazione rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, sono esentati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. La remunerazione dei depositi effettuati per almeno tre anni sui fondi creditizi del risparmio etico é esente da imposte. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 22.

*(Coordinamento tra APS e cooperazione non governativa e decentrata)*

1. Per ciascun Programma Paese viene convocata un'apposita «Conferenza programmatica di coordinamento operativo», presieduta dal Direttore generale dell'Agenzia o da un suo delegato, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del Programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed all'armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata in quel Paese.

2. Il Direttore dell'Agenzia può convocare analoghe «conferenze programmatiche di coordinamento operativo» anche al di fuori dei programmi paese, in riferimento alle più significative iniziative del programma di attività.

Art. 23.

*(Norme transitorie)*

1. Su proposta del Ministro degli Affari esteri, d'intesa con il Ministro del Tesoro per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le disposizioni attuative della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, articolo 17 comma 2, sentite le competenti commissioni parlamentari.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli Affari esteri, provvede con proprio decreto, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, alla nomina a Commissario straordinario di un Sottosegretario agli Esteri con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle preesistenti disposizioni legislative in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, fino al suo completo trasferimento all'Agenzia di cui all'articolo 12.

3. Il Commissario rimane in carica un anno.

4. Per l'espletamento dei propri compiti, il Commissario costituisce nell'ambito del Ministero degli affari esteri un «Ufficio stralcio» e provvede alla verifica dello stato di avanzamento dei progetti in corso ed al progressivo trasferimento della loro gestione all'Agenzia. A tale fine verranno predisposte dettagliate relazioni su ciascun progetto, nonché sugli impegni presi e sul loro stato di attuazione.

5. Per l'attuazione dei suoi compiti il Commissario si avvale delle risorse e delle strutture esistenti presso il Ministero degli Affari esteri derivanti dall'applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, cui è preposto per la durata del mandato; le risorse necessarie sono assicurate dallo stesso Ministero degli Affari esteri che mantiene lo specifico capitolo del proprio bilancio di previsione.

6. L'Ufficio stralcio viene sciolto al termine del mandato del Commissario straordinario. Nell'ambito del Ministero degli affari esteri viene contestualmente costituito un «Ufficio contenzioso» per la composizione delle pendenze irrisolte. Tale Ufficio risponde direttamente al Sottosegretario delegato di cui all'articolo 7, comma 3. I costi per il funzionamento di tale ufficio e per la composizione delle vertenze, la cui previsione è allegata al documento di cui all'articolo 6, comma 1, vengono reperiti nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). Alla relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2, sono allegati la relazione sullo stato di composizione delle vertenze ed una relazione sui costi sostenuti.

7. Per l'avvio immediato delle attività di propria competenza, il presidente dell'Agenzia può richiedere l'assegnazione temporanea all'Agenzia di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'Unità Tecnica Centrale e delle Unità Tecniche Locali; dipendente, comandato o con contratto a tempo indeterminato che ne abbia fatto richiesta. Il personale disciplinato con contratto a tempo determinato rimane comunque a disposizione dell'amministrazione ministeriale fino alla scadenza del contratto.

8. Entro novanta giorni dalla data della sua nomina, il Presidente dell'Agenzia definisce, in base alla struttura organizzativa di cui all'articolo 14 comma 2, le qualifiche, e per ogni qualifica la quantità di personale necessario ai sensi dell'articolo 15 comma 1; nonché le procedure di selezione, tenendo conto della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso la DGCS nell'ambito della legge n. 49 del 1987, nonché presso enti ed istituti pubblici o privati, nazionali ed internazionali operanti nell'ambito dell'APS.

9. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede alla costituzione del Fondo Unico, di cui all'articolo 11, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 24.

##### *(Norme finali)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

- b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
- c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
- d) la legge 28 marzo 1991, n. 106;
- e) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
- f) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- g) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;
- h) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
- i) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
- j) la legge 17 febbraio 1994, n. 121;
- k) il comma 4 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1996, n. 426.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**242<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 11 MARZO  
(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0050<sup>o</sup>)*

Il senatore ROSSI protesta formalmente per lo svolgimento della seduta pomeridiana di giovedì 11 marzo, originariamente convocata alle ore 15 e poi anticipata, a fine seduta antimeridiana alle ore 14.15, mentre invece il Presidente del Senato aveva comunicato a metà mattinata la sconvocazione di tutte le Commissioni in ragione delle modifiche dell'orario della seduta dell'Assemblea. Poichè dopo questa comunicazione del Presidente del Senato non era pervenuta ai commissari nessuna ulteriore riconvocazione, la Commissione doveva intendersi definitivamente sconvocata. La decisione di svolgere quindi la seduta pomeridiana ha impedito ai senatori della Lega Nord – per la Padania indipendente di partecipare all'esame del disegno di legge n. 3599. Egli prosegue lamentando anche la mancata proroga del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Il Presidente ANGIUS risponde al senatore Rossi, ribadendo i dati di fatto che hanno portato allo svolgimento della seduta pomeridiana e che hanno causato la lamentela del Presidente del Gruppo della Lega Nord – per la Padania indipendente. Dopo aver ricordato che la Commissione aveva l'obbligo di completare l'esame del disegno di legge n. 3599 (collegato alla legge finanziaria per il 1999), poichè calendarizzato per l'Assemblea a partire dalla corrente settimana, egli fa presente che non si è verificata sovrapposizione di orari tra i lavori della Commissione e quelli dell'Assemblea, non realizzandosi perciò la condizione che giustifica la sconvocazione, in questi casi, delle Commissioni. Egli ricorda poi al senatore Rossi di aver chiesto al Presidente del Senato di

tener conto delle sollecitazioni avanzate in Commissione per prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. XXII, n. 23) FLORINO E PEDRIZZI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (R162 000, C06ª, 0001ª)*

*(Doc. XXII, n. 25) MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (R162 000, C06ª, 0002ª)*

*(Doc. XXII, n. 26) ALBERTINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (R162 000, C06ª, 0003ª)*

*(Doc. XXII, n. 27) D'ALÌ ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (R162 000, C06ª, 0004ª)*

*(Doc. XXII, n. 28) ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (R162 000, C06ª, 0005ª)*

*(Doc. XXII, n. 36) COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (R162 000, C06ª, 0006ª)*

*(1250) PERUZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio scorso.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.1 e 2.4, facendo presente che la dizione «maggiori istituti di credito pubblici», formalmente impedirebbe alla Commissione di inchiesta di indagare sugli istituti di credito operanti attualmente nel Mezzogiorno, ormai privatizzati. Occorrerebbe quindi sopprimere la parola «pubblici». Per quanto riguarda il secondo emendamento invece, a suo giudizio, appare opportuno specificare che il rilancio del settore bancario del Mezzogiorno debba avere l'obiettivo di rendere tale comparto trasparente, efficiente e competitivo.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 2.2 e 2.3, ritenendo opportuno ampliare lo spettro di indagine della Commissione di inchiesta al fine di analizzare sia le operazioni di cessioni e privatizzazione di singole aziende o di gruppi creditizi pubblici, sia la validità delle soluzioni e degli strumenti operativi adottati per risanare le grandi banche pubbliche.

Il relatore BONAVITA condivide la proposta di estendere l'inchiesta ai maggiori istituti di credito del Mezzogiorno, sopprimendo il riferimento alla proprietà pubblica. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale ritiene che l'eliminazione del riferimento della proprietà pubblica amplia, in qualche misura, il raggio dell'inchiesta parlamentare.

A giudizio del senatore PEDRIZZI potrebbe conservarsi lo spirito della proposta di istituire la Commissione di inchiesta, prevedendo che essa debba accertare i motivi di crisi dei maggiori istituti di credito «già pubblici».

Il senatore CASTELLANI ribadisce le motivazioni della propria proposta emendativa, ritenendo essenziale non limitare il campo di indagine agli istituti pubblici, atteso che attualmente nel Mezzogiorno operano banche privatizzate.

Su proposta del Presidente ANGIUS, l'emendamento 2.1 viene momentaneamente accantonato.

Il senatore BONAVITA esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, ritenendo che già il testo del comma 2 dell'articolo 2 possa rispondere all'esigenza di verificare la validità degli strumenti adottati per risanare il Banco di Napoli. Tenendo, però, conto di quanto emerso nel corso dei lavori del Comitato ristretto propone al senatore D'Alì di riformulare l'emendamento 2.3, inserendo al comma 2 un riferimento alla valutazione dell'efficienza e della validità degli strumenti operativi adottati dal Parlamento.

Il senatore D'ALÌ si dichiara d'accordo a riformulare l'emendamento così come proposto dal Relatore.

Accogliendo l'invito del relatore BONAVITA, il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 2.4.

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.1, precedentemente accantonato.

A giudizio del senatore MONTAGNA, la proposta del senatore Castellani di eliminare ogni riferimento alla proprietà pubblica degli istituti

di credito ripropone la questione circa il campo di indagine della Commissione di inchiesta: la dizione «pubblici» rinvia all'obiettivo di verificare le modalità di utilizzo delle ingenti risorse pubbliche messe in campo per risanare le grandi banche pubbliche del Mezzogiorno; diversamente la Commissione di inchiesta dovrebbe orientarsi ad analizzare i fattori che hanno determinato la crisi del sistema del credito del Mezzogiorno, in generale.

Il senatore D'ALÌ ricorda che in sede di Comitato ristretto l'accordo raggiunto prevedeva una sostanziale focalizzazione dell'indagine sulla vicenda del Banco di Napoli e che le proprie proposte emendative vertono essenzialmente su una specificazione della indagine relativamente al funzionamento della cosiddetta «società veicolo» istituita per risanare il Banco di Napoli. D'altro canto, i due emendamenti raccolgono istanze emerse nel corso dei lavori del Comitato ristretto e partono dall'analisi di avvenimenti ed accadimenti verificatisi dopo la costituzione delle *bad bank*. A suo giudizio, quindi, non occorrerebbe riaprire i termini del dibattito, anche se non si dichiara contrario ad un supplemento di approfondimento per non disperdere il consenso raccolto sul testo del Comitato ristretto.

Su invito del Presidente ANGIUS, il relatore BONAVITA si dichiara d'accordo a rinviare l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato.

Il senatore ROSSI esprime contrarietà sulla proposta di rinvio.

Non facendosi ulteriori osservazioni, e prendendo atto dell'orientamento maggioritario della Commissione, il Presidente ANGIUS rinvia il seguito dell'esame dei documenti in titolo.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani, mercoledì 17 marzo, alle ore 8.30, non avrà più luogo. Restano, invece, confermate le restanti sedute della Commissione, già convocate.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA*

(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0051<sup>o</sup>)

Il Presidente ANGIUS comunica che l'ordine del giorno delle restanti sedute, già convocate per la corrente settimana, è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, con la proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO  
RISTRETTO PER I DOCUMENTI XXII NN. 23, 25, 26,  
27, 28, 36 E PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1250**

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà accertare i motivi della crisi dei maggiori Istituti di credito pubblici del Mezzogiorno, con specifico e prioritario riferimento al gruppo facente capo al Banco di Napoli, ed in particolare:

*a)* le cause della entità delle sofferenze bancarie accumulate e le difficoltà di erogazione del credito nelle aree economicamente deboli, nonché dell'applicazione differenziale dei tassi tra Nord e Sud;

*b)* lo stato di efficienza del sistema complessivo dei controlli bancari sulle vicende dei maggiori Istituti di credito del Mezzogiorno da parte degli organi di vigilanza interni ed esterni;

*c)* l'esistenza di eventuali rapporti impropri tra attività delle banche e settori della politica o della delinquenza organizzata o di gruppi segreti di pressione.

2. La Commissione presenta all'Assemblea, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 3, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari per il risanamento del settore al fine di renderlo competitivo.

Art. 3.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

## Art. 4.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della Commissione.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

## Art. 5.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

## Art. 6.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. Stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

## Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, anche a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. La Commissione può decidere, di escludere tale forma di pubblicità.

2. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DOCUMENTI XXII N. 23, 25, 26, 27, 28, 36 E  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1250 E CONNESSI**

**Art. 2.**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «pubblici» e sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

*«b) il grado di efficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza interni ed esterni sull'attività degli istituti di credito;*

*c) l'esistenza di eventuali rapporti occulti o comunque di natura illecita tra singole banche, settori della politica, gruppi di pressione e criminalità organizzata».*

**2.1**

CASTELLANI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis. Verifica della regolarità delle operazioni di cessione e privatizzazione di singole aziende del settore pubblico o di alcuni gruppi creditizi pubblici del Mezzogiorno di Italia, anche in ordine al rispetto del principio di tutela dei piccoli investitori e risparmiatori».*

**2.2**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis. Verifica dell'efficienza e validità, anche dal punto di vista dell'impatto socio-economico, delle soluzioni e dei relativi strumenti operativi adottati dal Parlamento per agevolare il risanamento di alcuni gruppi e istituti creditizi di proprietà pubblica al momento della costituzione della Commissione d'inchiesta».*

**2.3**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. La Commissione, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 3, presenta proposte di modifiche legislative e regolamentari per il risanamento ed il rilancio del settore bancario nel Mezzogiorno, al fine di renderlo trasparente, efficiente e competitivo».

**2.4**

CASTELLANI

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**283<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3824) Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola», approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BERGONZI manifesta forti perplessità sul provvedimento in titolo. Pur riconoscendo che se le elezioni si fossero tenute nelle date previste ciò avrebbe determinato una rappresentanza limitata a livello provinciale, egli ritiene infatti che il loro rinvio al 2000 comporti due conseguenze assai negative, su cui richiama l'attenzione della Commissione: innanzitutto una differenziazione del comparto scuola rispetto al resto del pubblico impiego; in secondo luogo, l'apertura di una stagione contrattuale decentrata in assenza di una rappresentanza sindacale di istituto democraticamente eletta.

Il senatore ASCIUTTI chiede chiarimenti in ordine ai motivi sostanziali che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge n. 5: dal momento che nulla vietava infatti di svolgere le elezioni nelle date prefissate e di rinnovarle nel 2000, una volta compiuto il processo autonomistico, egli paventa infatti il timore che l'adozione dello strumento

d'urgenza sia dovuta alle difficoltà in cui si dibattono alcune organizzazioni sindacali, dalle quali potrebbe essere provenuta la richiesta di modificare le regole in corso d'opera. Se ciò corrispondesse al vero, si sarebbe infatti a suo giudizio verificata una grave lesione dei principi democratici basilari.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica la relatrice BRUNO GANERI, la quale rinvia un fondamento di verità nelle argomentazioni rese dai senatori Bergonzi ed Ascutti. A dimostrazione delle difficoltà da cui nasce il provvedimento d'urgenza, ella fa osservare che il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali è stato siglato solo lo scorso 19 gennaio, mentre inizialmente i sindacati erano orientati a svolgere le elezioni nelle date previste e a tal fine avevano regolarmente presentato liste e candidature. La considerazione che ciò avrebbe ristretto la rappresentatività al solo livello provinciale ha tuttavia prevalso, rafforzata dal timore – da un lato – di uno svilimento della valenza stessa delle elezioni e – dall'altro – di un rafforzamento del ruolo dei provveditorati che la prospettiva dell'autonomia tende invece a ridimensionare.

La soluzione adottata, prosegue la relatrice, consente invece la permanenza in carica delle rappresentanze sindacali attuali, evita che il rinnovo sia limitato a livello provinciale e fa sì che le nuove rappresentanze – elette a compimento del processo autonomistico – acquistino quel potere contrattuale che compete loro nel nuovo ordinamento.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario DELFINO, il quale esprime piena consonanza con gli orientamenti della relatrice. Rileva a sua volta che una definizione delle rappresentanze sindacali unitarie a livello provinciale non avrebbe corrisposto allo spirito dell'accordo quadro dell'agosto scorso fra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, che impone di tener conto dei «luoghi di lavoro»: con riguardo alla scuola, ciò non è tuttavia ancora possibile, tenuto conto dello stato di attuazione del processo autonomistico. L'elezione di rappresentanze a livello provinciale determinerebbe quindi una interferenza indesiderata con il percorso dell'autonomia, che il Governo ha inteso scongiurare corrispondendo a pressanti richieste in tal senso avanzate e largamente condivise. Auspica pertanto che il Senato voglia convertire con sollecitudine il decreto-legge n. 5 che comunque, osserva, consente la permanenza in carica – sia pure in regime di *prorogatio* – delle attuali rappresentanze sindacali.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera poi di fissare a domani, mercoledì 17 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**- e petizione n. 534 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 marzo scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano iniziate le dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo) della relatrice, già accolto dal Governo e del quale il senatore Biscardi aveva chiesto la votazione.

Il senatore ASCIUTTI chiede chiarimenti in ordine al significato del secondo dispositivo di tale ordine del giorno. Quanto al primo dispositivo, sottolinea che esso impegna il Governo a rispettare la normativa vigente ed appare pertanto sostanzialmente superfluo.

Il sottosegretario DELFINO chiarisce che il dispositivo n. 2) impegna il Governo, nell'attribuzione del punteggio finale delle sessioni riservate, ad attenersi agli stessi criteri seguiti nell'attribuzione del punteggio per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Il senatore ASCIUTTI dichiara conseguentemente la propria astensione sull'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo).

Anche il senatore BRIGNONE preannuncia la propria astensione. Chiede altresì alla relatrice di riformulare il dispositivo n. 2) esplicitando che esso impegna il Governo, nell'attribuzione del punteggio finale, a valutare il servizio prestato nelle scuole private solo per il 50 per cento.

La relatrice PAGANO fa presente che non è più possibile modificare il testo dell'ordine del giorno, che è stato peraltro già accolto dal Governo. Esso è stato d'altronde presentato, ricorda, per tenere conto del dibattito svoltosi in Commissione senza tuttavia procedere a modifiche testuali che comporterebbero inevitabili ritardi nei tempi di approvazione del provvedimento.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia a sua volta l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, giudicando l'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo) poco chiaro.

L'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo) è infine posto ai voti e accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 2 nel suo complesso.

Il senatore BRIGNONE, nell'esprimere meraviglia per l'esito finale degli ordini del giorno da lui presentati – che sembrerebbero essere stati accolti dal Governo solo come raccomandazione, benchè nel dibattito gli fosse sembrato inequivocabile un accoglimento pieno – preannuncia che si asterrà nella votazione sull'articolo 2.

Il senatore ASCIUTTI ribadisce che il suo Gruppo non avrebbe avuto nulla in contrario a procedere ad una immissione in ruolo *ope legis* dei docenti precari, se la maggioranza si fosse dichiaratamente espressa in questo senso. La stesura finale dell'articolo 2 rappresenta invece un inquadramento *ope legis* mascherato, di cui il suo Gruppo non può che prendere atto. Dal momento che i docenti precari saranno dunque immessi tutti in ruolo, sarebbe stato tuttavia preferibile evitare quanto meno le spese necessarie per lo svolgimento dei corsi propedeutici. Dissentendo fortemente da tale spreco di denaro pubblico, preannuncia pertanto la propria astensione sull'articolo 2.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia che anche il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà sull'articolo 2, lamentando la chiusura del Governo sugli emendamenti presentati dai rappresentanti del suo Gruppo. In particolare, critica il mancato accoglimento di proposte significative quali quella dell'allungamento dei termini per il raggiungimento del requisito dei 360 giorni di servizio (emendamento 2.28) e quella – presentata dal senatore Lorenzi e a cui egli stesso aveva aggiunto la firma – di ridurre il numero di ore da dedicare ai corsi propedeutici (emendamento 2.4). Stigmatizza altresì che il Governo abbia accolto, sia pure come raccomandazione, ordini del giorno tra loro contraddittori come il n. 32 (identico al n. 44) e il n. 17 (dispositivo n. 3) che lo impegnano ad avviare le procedure della sessione riservata, rispettivamente, entro 30 ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il senatore RONCONI riconosce che molti docenti precari siano in attesa di una soluzione. Ciò non può tuttavia giustificare, a suo giudizio, timidezze nell'assunzione delle rispettive responsabilità. Per migliorare la qualità della scuola pubblica, tanto più in una prospettiva di confronto con le scuole private e di apertura alla dimensione europea, occorre infatti migliorare la qualità dell'insegnamento, evitando di immettere in ruolo tutti i docenti precari sulla base della mera anzianità di servizio. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sull'articolo 2.

Dopo che il sottosegretario DELFINO ha confermato al senatore Brignone di aver accolto come raccomandazione i dispositivi nn. 2), 3) e 4) del suo ordine del giorno n. 15 e il dispositivo n. 3) del suo ordine del giorno n. 17, di non aver accolto il dispositivo n. 1) dell'ordine del giorno n. 15 e il dispositivo n. 2) dell'ordine del giorno n. 17 e di aver accolto pienamente solo il dispositivo n. 1) dell'ordine del giorno n. 17, come puntualmente riportato nei resoconti della seduta del 3 marzo scorso, è posto ai voti ed accolto l'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, come emendato.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.2, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 3, nonchè degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.21 e 3.17 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso. Ricorda altresì che l'emendamento 3.3 è inammissibile in quanto privo di reale portata modificativa.

Il senatore BRIGNONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.10.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 3.7 ed illustra il 3.8, volto a ripristinare il testo a suo tempo approvato dal Senato con riferimento alla prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente delle accademie e conservatori. Per una disattenzione di maggioranza e opposizione, quel testo è stato infatti inopinatamente modificato dalla Camera dei deputati ed occorre ora rimediare utilizzando correttamente la *ratio* dell'ordinamento bicamerale. In assenza del presentatore, egli fa poi proprio l'emendamento 3.9, di identico tenore, che dà per illustrato.

La relatrice PAGANO fa propri ed illustra gli emendamenti 3.18 e 3.19, volti a ripristinare – anzichè il testo a suo tempo approvato dal Senato – quello accolto in sede referente dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, che rappresenta a suo giudizio la formulazione più corretta.

La senatrice BRUNO GANERI illustra gli emendamenti 3.5 e 3.4, dei quali il primo volto a ripristinare il testo già licenziato dal Senato e il secondo ad esso assai simile ma volto ad assicurare che nella prima integrazione delle graduatorie siano inseriti anche coloro che abbiano superato un precedente concorso e siano in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio. Rinuncia peraltro ad illustrare l'emendamento 3.16, conseguente al 3.5.

Il senatore RONCONI dà per illustrati gli emendamenti 3.12 e 3.11.

Il senatore BEVILACQUA illustra gli emendamenti 3.20 e 3.22; prende altresì atto che l'emendamento 3.21 è stato dichiarato improponibile.

Il senatore RESCAGLIO illustra gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15. In assenza del proponente, fa altresì proprio il 3.1, che dà per illustrato.

In assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara poi decaduti gli emendamenti 3.6 e 3.2.

Sugli emendamenti all'articolo 3 esprime il proprio parere la relatrice PAGANO: ella invita anzitutto il senatore Brignone a ritirare il 3.10.

Il senatore BRIGNONE, accedendo a tale invito, ritira l'emendamento 3.10.

La relatrice PAGANO invita altresì i presentatori degli emendamenti 3.1, 3.5, 3.12, 3.8, 3.9, 3.20 e 3.4 a ritirarli convergendo sul proprio emendamento 3.18 che, ripete, rappresenta la soluzione migliore.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 3.1 ed aggiunge la sua firma al 3.18.

Anche la senatrice BRUNO GANERI ritira gli emendamenti 3.5, 3.4 e 3.16, aggiungendo la propria firma al 3.18.

Il senatore ASCIUTTI chiede quali siano le differenze fra il testo a suo tempo approvato dal Senato, che egli intendeva ripristinare con l'emendamento 3.8, e il testo licenziato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, che la relatrice intende invece reintrodurre con l'emendamento 3.18.

La relatrice PAGANO chiarisce che si tratta di differenze marginali, legate fra l'altro a questioni di copertura finanziaria.

Il senatore ASCIUTTI ritira quindi gli emendamenti 3.8 e 3.9, aggiungendo la sua firma al 3.18.

Anche i senatori BEVILACQUA e RONCONI ritirano i rispettivi emendamenti (3.20 e 3.12) ed aggiungono la loro firma al 3.18.

I senatori BRIGNONE, TONIOLLI e MANIERI aggiungono a loro volta la propria firma all'emendamento 3.18.

La relatrice PAGANO, proseguendo nell'espressione del proprio parere sugli emendamenti all'articolo 3, invita il senatore Ronconi a ritirare l'emendamento 3.11; in caso contrario, il parere sarebbe contrario. Il parere è analogamente contrario sugli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15, nonché sull'emendamento 3.22.

Il sottosegretario DELFINO si associa ai pareri resi dalla relatrice; esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 3.18 e 3.19.

Il senatore RONCONI ritira l'emendamento 3.11.

Il senatore RESCAGLIO ritira gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15.

Con separate votazioni la Commissione accoglie infine gli emendamenti 3.18 e 3.19, respinge l'emendamento 3.22 ed accoglie l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4, nonchè degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, e dei seguenti ordini del giorno anch'essi riferiti all'articolo 4:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2 che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti, la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento;

visto l'articolo 4 che prevede, contestualmente all'approvazione della legge, l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo

in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali ovvero una fase di transizione che consenta agli organi competenti di utilizzare le attuali graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche».

0/932-B/24/7

ASCIUTTI

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento;

visto l'articolo 4 che prevede, contestualmente all'approvazione della legge, l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo

in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali ovvero una fase di transizione che consenta agli organi competenti di utilizzare le attuali graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche».

0/932-B/30/7

LAURO

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione va regolamentata tramite ordinanza ministeriale;

visto l'articolo 4 che prevede, contestualmente all'approvazione della legge, l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo

in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una proroga della attuali graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche».

0/932-B/38/7

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione sarà disciplinata con regolamento,

visto altresì l'articolo 4, relativo alle supplenze,

impegna il Governo, in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una fase di transizione che permetta agli attuali docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di ottenere supplenze annuali».

0/932-B/2/7

BORTOLOTTO

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'ordine del giorno n. 24 e, in assenza del proponente, fa proprio il n. 30, di identico tenore.

Il senatore RESCAGLIO dà per illustrato l'ordine del giorno n. 38.

Il senatore BORTOLOTTO dà per illustrato l'ordine del giorno n. 2.

Previo parere favorevole della relatrice PAGANO, il sottosegretario DELFINO dichiara di accogliere gli ordini del giorno nn. 24, 30, 38 e 2, tra loro analoghi.

In considerazione dell'accoglimento da parte del Governo, i presentatori dei suddetti ordini del giorno non insistono per la loro votazione.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 4, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il PRESIDENTE ricorda che a tale articolo sono stati presentati solo gli emendamenti 5.2 e 5.1, peraltro dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 5, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 6, nonché degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, e dei seguenti ordini del giorno analogamente riferiti all'articolo 6:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,  
visto l'articolo 6, relativo al personale ATA,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché, fino a quando non si provveda alla prima integrazione delle graduatorie permanenti, restino valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale ATA stesso».

0/932-B/50/7

BISCARDI, *relatore*

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,  
visto in particolare il comma 11 dell'articolo 6  
considerato che prevedibilmente entro breve tempo i licei artistici di ordinamento o quadriennali saranno aboliti,

impegna il Governo

ad autorizzare le scuole a nominare i modelli anche sui corsi sperimentali negli indirizzi «Figurativo» del progetto assistito 'Leonardò o simili al fine di recuperare le ore che saranno perse con l'eliminazione dei corsi di ordinamento».

0/932-B/57/7

BRIGNONE

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,  
visto in particolare il comma 11 dell'articolo 6,

considerato che dalla lettura della prima parte del comma si evince che i modelli viventi, dopo 5 anni di servizio, possano chiedere l'accesso al IV livello se in possesso di titolo di studio di scuola media di primo grado, oppure alla qualifica del III livello se in possesso di titolo superiore,

impegna il Governo

a far sì che la prova di idoneità prevista possa essere svolta presso l'istituzione di servizio sulla base dei contenuti e delle modalità previste dal Ministero della pubblica istruzione».

0/932-B/56/7

BRIGNONE

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 6.1, 6.6 e 6.2 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

Il senatore BEVILACQUA rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.8.

Il senatore BRIGNONE illustra gli emendamenti da lui presentati, sottolineando l'importanza di rivedere la normativa relativa ai modelli viventi, risalente al 1979, indi parzialmente modificata nel 1994. Circostanze sopravvenute, quali l'avvio di sperimentazioni e di nuovi indirizzi nei licei artistici, nonché lo stesso processo autonomistico, impongono infatti di riaffrontare la questione in termini più appropriati. L'emendamento 6.4 propone pertanto di ridurre da 5 a 3 gli anni di servizio necessari per l'inserimento in graduatoria, tanto più che la professione di modello vivente ha una durata evidentemente limitata negli anni. L'emendamento 6.5 è volto invece a sopprimere il limite minimo di ore settimanali per cui potrebbero essere assunti i modelli viventi, mantenendo invece il limite massimo di 20 ore settimanali. L'emendamento 6.3, del quale egli riconosce la formulazione alquanto infelice, è infine volto a regolare gli sbocchi professionali successivi allo svolgimento della professione di modello vivente.

Il senatore BRIGNONE illustra altresì gli ordini del giorno da lui presentati. Il n. 57 parte dalla considerazione che gli studenti dei corsi sperimentali degli indirizzi «Figurativo» del progetto assistito «Leonardo» non possono fruire di un numero sufficiente di ore di lezione con i modelli viventi e sono pertanto spesso costretti a farvi ricorso a proprie spese, o con il contributo della scuola, in orari eccedenti quello scolastico. L'ordine del giorno impegna pertanto il Governo ad autorizzare le scuole a nominare i modelli anche su tali corsi sperimentali. L'ordine del giorno n. 56 si propone invece lo scopo di consentire ai modelli viventi di svolgere le previste prove di idoneità presso l'istituzione di servizio anziché essere costretti a lunghe e costose trasferte.

La relatrice PAGANO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.7, presentato in ossequio dal parere reso dalla Commissione bilancio. Rinuncia altresì ad illustrare l'ordine del giorno n. 50.

Il senatore ASCIUTTI trasforma l'emendamento 6.2, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo:

1) ad interpretare l'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995 n.120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, per la parte riguardante il personale delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n.23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 23;

2) a far sì che gli stessi benefici di cui al n. 1) si applichino al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunto nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della citata legge n. 23 del 1986 e la legge 21 febbraio 1989, n. 63, con oneri a carico dei bilanci degli Atenei».

0/932-B/72/7

ASCIUTTI

Si tratta, prosegue il senatore Ascutti, del personale tecnico-amministrativo delle due uniche università per stranieri esistenti in Italia, che è stato finora oggetto di disattenzione sia pur involontaria da parte del Governo.

Il senatore RONCONI aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. 72.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, la relatrice PAGANO si esprime in senso contrario sugli emendamenti 6.8, 6.4, 6.5 e 6.3. Manifesta invece un orientamento favorevole sugli ordini del giorno nn. 72, 57 e 56.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere contrario sull'emendamento 6.8, non solo perchè esso ha registrato il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma perchè esso conferirebbe un carattere continuativo alle procedure di sanatoria, mentre è intenzione del Governo superare in via definitiva il fenomeno del precariato. Invita pertanto i presentatori a ritirare tale emendamento. Egli si esprime altresì in senso contrario sull'emendamento 6.4, paventandone conseguenze di carattere economico; sull'emendamento 6.5, che propone una modifica di carattere secondario e comunque peggiorativo laddove invece il Governo ritiene indispensabile conte-

nere al minimo le modifiche da apportare al testo licenziato dalla Camera dei deputati; sull'emendamento 6.3, del quale lo stesso presentatore ha riconosciuto la formulazione incerta e che potrebbe comunque determinare vincoli impeditivi in fase applicativa. Quanto poi agli ordini del giorno, egli rileva che la materia trattata dall'ordine del giorno n. 72 del senatore Asciutti è sostanzialmente estranea al provvedimento ed attiene principalmente a competenze di pertinenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In considerazione dell'orientamento favorevole della relatrice e al fine di rimediare alla disattenzione governativa che ha finora mortificato il personale tecnico ed amministrativo delle università per stranieri di Siena e Perugia, egli dichiara comunque di accoglierlo come raccomandazione. Accoglie altresì l'ordine del giorno n. 50 e, come raccomandazione, gli ordini del giorno nn. 57 e 56, per i quali ritiene indispensabile un approfondimento.

Si passa alle votazioni.

Il senatore BEVILACQUA ritira l'emendamento 6.8.

Sull'emendamento 6.4, il senatore BRIGNONE dichiara il proprio voto favorevole lamentando la differenza di trattamento tra i docenti precari, cui si richiedono 360 giorni di servizio per accedere ai corsi propedeutici, e i modelli viventi, cui si richiedono ben 5 anni di servizio per l'inclusione nelle graduatorie permanenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BEVILACQUA, l'emendamento 6.4 è infine posto ai voti e respinto. La Commissione accoglie invece, senza discussione, l'emendamento 6.7.

Il senatore BRIGNONE ritira quindi gli emendamenti 6.5 e 6.3, sottolineando peraltro l'opinabilità del giudizio sul carattere migliorativo o peggiorativo delle proposte emendative.

In considerazione dell'orientamento manifestato dal Governo, i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno nn. 72, 50, 57 e 56. In particolare, il senatore BRIGNONE lamenta che il sottosegretario Delfino abbia accolto solo come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 57 e 56, adducendo la necessità di un maggiore approfondimento.

La Commissione accoglie infine l'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

Il senatore RESCAGLIO dà per illustrato l'emendamento 7.3.

Il senatore BEVILACQUA dà per illustrato l'emendamento 7.4, coerente con altri emendamenti dello stesso tenore presentati dalla sua parte politica ad articoli precedenti e già respinti dalla Commissione. Rimarca peraltro che detti emendamenti sono stati respinti anche con il voto contrario del Gruppo Partito Popolare Italiano, che ora sostiene invece l'emendamento 7.3.

Il senatore RESCAGLIO chiarisce di aver presentato l'emendamento 7.3 in quanto riferito ad una casistica molto più ristretta; gli altri emendamenti del Gruppo Alleanza Nazionale si riferivano invece a categorie di personale assai più vaste.

La relatrice PAGANO invita i presentatori degli emendamenti 7.3 e 7.4 a ritirarli; in caso contrario, il suo parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario DELFINO si associa al parere della relatrice.

Il senatore ASCIUTTI condivide le osservazioni del senatore Bevilacqua relative alla coerenza dell'emendamento 7.4 con le analoghe proposte emendative del Gruppo Alleanza Nazionale ad altri articoli del testo. Non avrebbe infatti a suo giudizio alcun senso estendere la possibilità di raggiungere il requisito dei 360 giorni di servizio al compimento dell'anno scolastico in corso solo per alcune categorie di docenti. Aggiunge comunque la sua firma all'emendamento 7.4, preannunciando voto favorevole.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 7.3.

Il senatore BEVILACQUA insiste invece per la votazione dell'emendamento 7.4, che la Commissione respinge.

La Commissione accoglie invece l'articolo 7, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, è stato dichiarato improponibile nella seduta del 2 marzo scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, nonchè del seguente ordine del giorno, anch'esso riferito all'articolo 8:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

premesso che il comma 2 dell'articolo 8 prevede il trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato e l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente lo-

cale di provenienza sia ai fini economici sia ai fini giuridici, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione;

considerato che al comma 3 dell'articolo 8, concernente gli insegnanti tecnico-pratici, manca analoga disposizione di garanzia,

ritenuto necessario prevedere, nella formulazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione che sarà emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, di cui al comma 4 dell'articolo 8, le predette garanzie economiche e di mantenimento di sede anche per gli insegnanti tecnico-pratici di VI livello;

rilevato che il personale inquadrato all'VIII livello, partendo dal VI livello, che svolge funzione didattica presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici, deve essere mantenuto in servizio presso l'amministrazione di provenienza, stante l'impossibilità di inquadramento nel corrispondente VI livello degli istituti tecnici professionali dello Stato;

impegna il Governo:

1) a riconoscere, con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 8, le garanzie economico-giuridiche e di mantenimento della sede degli insegnanti tecnico-pratici di VI livello di cui al comma 3 dello stesso articolo 8, in conformità a quanto previsto per il personale ATA dal comma 2 del medesimo articolo;

2) a prevedere, nel medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 8, il mantenimento in servizio presso l'amministrazione di provenienza del personale inquadrato all'VIII livello (partendo dal VI) che svolge funzione didattica presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici, considerata l'impossibilità di inquadramento nel corrispondente VI livello degli istituti tecnici professionali dello Stato».

0/932-B/55/7

MONTAGNINO, MONTICONE

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.1 e 8.4 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

La relatrice PAGANO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.3.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 8.5. Fa presente altresì di aver presentato l'ordine del giorno n. 55 con le medesime finalità dell'emendamento 8.5, nel caso in cui quest'ultimo non registrasse l'orientamento favorevole della relatrice e del Governo.

La relatrice PAGANO invita il senatore Rescaglio a ritirare l'emendamento 8.5. Esprime invece parere favorevole sull'ordine del giorno n. 55, sia pure limitatamente al dispositivo n. 1). Quanto al dispositivo n. 2) ritiene infatti che esso investa competenze proprie degli enti locali, su cui non si può impegnare la responsabilità del Governo.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.3 e si associa all'invito della relatrice a ritirare l'emendamen-

to 8.5. Accoglie infatti il dispositivo n. 1) dell'ordine del giorno n. 55, invitando i presentatori a sopprassedere al dispositivo n. 2) che riguarda personale degli enti locali.

Il senatore RESCAGLIO, in considerazione dell'orientamento del Governo, ritira l'emendamento 8.5 nonchè il secondo dispositivo dell'ordine del giorno n. 55. Nè peraltro insiste per la votazione del dispositivo n. 1) dello stesso ordine del giorno n. 55, accolto dal Governo.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie poi l'emendamento 8.3, nonchè l'articolo 8 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, come emendato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati rispetto al testo a suo tempo approvato dal Senato e non è pertanto oggetto di votazione.

Si passa all'esame dell'articolo 10, nonchè dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, e del seguente ordine del giorno anch'esso riferito all'articolo 10:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 10, il quale proroga al 31 ottobre 1999 la validità delle graduatorie dei concorsi a ispettore tecnico indetti con decreti ministeriali 6 luglio 1984, 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988,

premessi che:

il disegno di legge ha già recepito molte istanze riguardanti gli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione;

non è stata invece adeguatamente valutata la posizione di coloro che, avendo superato tutte le prove dei concorsi indetti con decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per supposta mancanza di requisito temporale dell'anzianità di servizio;

costoro hanno avanzato ricorso giurisdizionale, poiché il contenzioso verte sull'interpretazione autentica della norma che prevede, per il concorso a ispettore tecnico, il requisito di 'almeno nove anni di anzianità complessiva di effettivo servizio svolto;

tale requisito è stato rispettato, come si evince dagli atti della ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici;

impegna il Governo

al fine di sanare un inutile contenzioso, a riconsiderare i casi di esclusione dalla graduatoria di merito, per mancanza dei soli requisiti temporali, di coloro che hanno superato tutte le prove previste nei concorsi di cui ai decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988 e a procedere di conseguenza ai relativi atti di nomina nei ruoli degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione».

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 10.3, 10.1, 10.4 e 10.2 sono stati dichiarati improponibili nelle sedute del 2 marzo scorso.

Il senatore ASCIUTTI aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 18 e trasforma l'emendamento 10.2, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo

a far sì che i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, siano immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998».

0/932-B/73/7

ASCIUTTI

Anche il senatore TONIOLLI aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 18 e trasforma l'emendamento 10.3, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 10, comma 1, secondo cui – nel testo trasmesso dalla Camera – sono riconosciute valide e prorogate le graduatorie dei concorsi a ispettore tecnico indetti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, già decadute per l'indizione dei successivi concorsi di cui ai decreti del 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988;

osservato che, se si riconosce validità ad una graduatoria del 1984 priva di efficacia giuridica perchè decaduta per legge e quindi da escludersi ai fini della nomina in ruolo, è conforme a giustizia prendere in considerazione anche coloro che hanno superato l'ultimo concorso, ancorchè esclusi per un supposto difetto del requisito temporale di anzianità di servizio,

impegna il Governo

a provvedere secondo giustizia, immettendo in ruolo, per il settore di insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1988, i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale».

0/932-B/74/7

TONIOLLI

Il senatore BRIGNONE illustra quindi l'ordine del giorno n. 18, osservando che esso riguarda un numero ristrettissimo di persone.

Il senatore BEVILACQUA, anche a nome degli altri senatori del Gruppo Alleanza Nazionale, aggiunge la firma all'ordine del giorno n. 18.

Il senatore RESCAGLIO trasforma l'emendamento 10.4, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo

a far sì che i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n.90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, siano immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1988».

0/932-B/75/7

RESCAGLIO, MONTICONE

Il senatore NAVA trasforma a sua volta l'emendamento 10.1, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo

a far sì che i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, siano immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.»

0/932-B/76/7

NAVA

Il seguito della discussione è quindi rinviato

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 932-B**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-...**

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.»

**2.0.3**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-...**

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui all'articolo 2, comma 4, ed all'articolo 3, comma 2, lettera c), per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.»

**2.0.1**

LORENZI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-...**

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui all'articolo 2, comma 4, ed all'articolo 3, comma 2, lettera c), per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.»

**2.0.2**

RONCONI

**Art. 3.**

*Dopo il comma 1, ripristinare i commi 2 e 3 già approvati dal Senato e soppressi dalla Camera:*

«2. La disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 101-*bis* del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma e l'integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.»

**3.10**

BRIGNONE

*Dopo il comma 1 ripristinare i commi 2 e 3 già approvati dal Senato e soppressi dalla Camera:*

«2. La disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei Conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4-*a* serie speciale, n. 101-*bis* del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma e l'integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.»

**3.7**

ASCIUTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito

dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

*a*) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

*b*) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;

*c*) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.».

**3.18**

BISCARDI, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1 del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

*a*) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

*b*) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

*c*) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.».

**3.1**

ANDREOLLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1 del testo unico, come sostituito dal comma, 1 lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

**3.5**

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1 del testo unico, come sostituito dal comma, 1 lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

**3.12**

RONCONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

**3.8**

ASCIUTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

**3.9**

COSTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

**3.20**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1 del testo unico, come sostituito dal comma, 1 lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) superamento di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posto di cui al n. 1, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-1999. Il servizio di effettivo insegnamento deve essere stato prestato nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati;

b) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai soppressi concorsi per soli titoli;

c) i docenti che abbiano superato un precedente concorso per titoli od esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

d) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale e pratica volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.»

**3.4**

BRUNO GANERI

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente:*

«2-bis) conseguimento, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie d'istituto, di un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superamento degli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.»

**3.11**

RONCONI

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente, identica alla lettera b) già approvata dal Senato e soppressa dalla Camera:*

«b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;».

**3.6**

MUNDI

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami in una sessione riservata consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

«a-ter) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami in una sessione riservata consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.».

**3.13**

RESCAGLIO

*Conseguentemente all'emendamento 3.13, al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**3.14**

RESCAGLIO

*Sostituire il comma 3 con il seguente, identico al comma 5 già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:*

«3. Alla sessione di cui al comma 4, lettera *b*), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.»

**3.2**

ANDREOLLI

*Conseguentemente all'emendamento 3.13, al comma 3, sostituire le parole: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera c)» con le seguenti: «Alle sessioni di cui al comma 2, lettere a-bis) e a-ter)».*

**3.15**

RESCAGLIO

*Conseguentemente all'emendamento 3.18, al comma 3, sostituire le parole: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera c)» con le seguenti: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera b)».*

**3.19**

BISCARDI, *relatore*

*Conseguentemente all'emendamento 3.5, al comma 3, sostituire le parole: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera c)» con le seguenti: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera b)».*

**3.16**

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 3, dopo la parola: «ammessi» aggiungere la seguente: «anche».*

**3.21**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 3 sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999».*

**3.22**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.».

**3.3**

ANDREOLLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai diplomi di didattica della musica rilasciati dai conservatori di Stato è riconosciuto valore equipollente ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione delle università».

**3.17**

CORTIANA, BORTOLOTTO

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, dopo le parole: «conferimento di supplenze annuali» inserire le altre: «prioritariamente agli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato in possesso di titolo idoneo. A fine supplenza gli stessi conservano il ruolo di provenienza e l'inquadramento economico precedente all'atto del conferimento.».*

**4.1**

IULIANO

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: «prioritariamente agli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato in possesso di titolo idoneo. A fine supplenza gli stessi conservano il ruolo di provenienza e l'inquadramento economico precedente all'atto del conferimento.».*

**4.2**

IULIANO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano prioritariamente gli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato in possesso di titolo idoneo. A fine supplenza gli stessi conservano il ruolo di provenienza e l'inquadramento economico precedente all'atto del conferimento e successivamente si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.».

**4.3**

IULIANO

**Art. 5.**

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e sono aggiunte le seguenti: “gli assistenti tecnici addetti alle esercitazioni di laboratorio”».*

**5.2**

IULIANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il personale docente tecnico pratico appartenente ai ruoli con situazioni di esubero – classe 320 Laboratorio Meccanico – Tecnologico è mantenuto in servizio nella provincia in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico 1995-1996 fino a quando, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, non avrà ottenuto il passaggio di cattedra relativa all’attività svolta.».

**5.1**

NAVA

**Art. 6.**

*Sopprimere il comma 5.*

**6.1**

ANDREOLLI

*Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Fino a quando non si provvede alla prima integrazione delle graduatorie permanenti restano valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.».*

**6.6**BISCARDI, *relatore*

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio» con le seguenti: «nel momento in cui vengano a maturare, come requisito minimo, cinque anni di servizio».*

**6.8**

BEVILACQUA, PACE, MARRI

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

**6.4**

BRIGNONE

*Al comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4»; inoltre, al terzo periodo, dopo le parole: «sono assunti», aggiungere le seguenti: «nei limiti del fabbisogno annuale».*

**6.7**BISCARDI, *relatore*

*Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «compreso tra le dieci e le venti» con le altre: «non superiore a 20».*

**6.5**

BRIGNONE

*Al comma 11, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: «anche al fine del riconoscimento del servizio prestato in qualità di modello vivente per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti operatori scolastici.».*

**6.3**

BRIGNONE

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995 n.120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'art.1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n.23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n.23. Gli stessi benefici si applicano altresì al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunto nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della citata legge del 1986 n.23 e la legge 21 febbraio 1989, n.63. I relativi eventuali oneri gravano sui bilanci degli Atenei.».

**6.2**

ASCIUTTI

**Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:*

«Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerarsi abilitati. A tal fine sarà istituita un'apposita classe di concorso in ogni ordine e grado di scuola.».

**7.1**

CORTIANA

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali comprese quelle all'estero e negli istituti legalmente riconosciuti o paraggiati di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2».

**7.2**

SCHIFANI, ASCIUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999».*

**7.3**

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999».*

**7.4**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, possono far valere il

servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole statali di ogni ordine e grado ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami o esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2».

**7.0.1**

MINARDO, NAVA

### **Art. 8.**

*Al comma 2, dopo le parole: «dipendente dagli enti locali» aggiungere le seguenti: «ovvero dalle loro aziende speciali, istituzioni o società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,».*

**8.2**

GIARETTA

*Al comma 2, dopo le parole: «dipendente dagli enti locali», inserire le seguenti: «e quello dipendente dalle aziende municipalizzate, destinato all'espletamento dei servizi scolastici ed in possesso della professionalità richiesta per aver prestato tali servizi da almeno 1 anno».*

**8.6**

CASTELLANI Carla, BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.».

**8.3**

BISCARDI, *relatore*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra ed il personale che svolge le suddette mansioni, in virtù di apposito incarico di servizio, da almeno un triennio, appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici».

**8.1**

MINARDO, NAVA

*Al comma 3, dopo le parole: «o di assistente di cattedra» inserire le seguenti: «o di istruttore tecnico di laboratorio scolastico».*

**8.4**

TONIOLLI, ASCIUTTI

*Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «, con le garanzie economico-giuridiche e di mantenimento della sede, di cui all'ultimo periodo del precedente comma».*

**8.5**

MONTICONE, RESCAGLIO

### **Art. 10.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, quarta serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta ufficiale, quarta serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibile alla data del 1° settembre 1998».

**10.3**

TONIOLLI, ASCIUTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.».

**10.1**

NAVA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.».

**10.4**

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo:*

«I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione indetti con i decreti del Ministro della Pubblica Istruzione del 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n.90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie, n.2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.»

**10.2**

ASCIUTTI

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**272ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354. Esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0031°)

Il relatore, senatore SARTO, illustrando il provvedimento in titolo precisa che il documento inviato dal Governo, oltre al piano di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere parere, contiene anche il piano relativo alla soppressione dei passaggi a livello che la Commissione acquisisce per conoscenza e dà breve illustrazione esprimendo un generale apprezzamento e l'auspicio che, oltre ai criteri già previsti dalla legge n. 354 del 1998 e dal piano stesso, siano più attentamente considerate, nella soppressione dei passaggi a livello, una serie di particolari condizioni territoriali relative ad alcune zone in cui tali passaggi saranno soppressi. Ricorda poi i tempi relativi alla soppressione dei passaggi a livello e il piano di investimenti a ciò finalizzati. Passa quindi ad illustrare il piano degli interventi relativi al potenziamento e all'ammodernamento di itinerari ferroviari facendo presente che pur nella apparente frammentarietà degli interventi è dato indurre una logica complessiva del potenziamento delle linee e della connessione in rete che sarebbe stato meglio esplicitare per rendere più evidenti le ragioni degli interventi. Sarebbe inoltre opportuno sapere se gli interventi contenuti nel piano possano essere considerati definitivi oppure soltanto stralci che necessitano di ulteriori

finanziamenti. Ricorda quindi che la prima parte del piano riguarda l'itinerario Torino-Modane ritenendo a questo fine opportuno acquisire ulteriori elementi informativi, come la Francia ha fatto per la linea Parigi-Lione, in merito all'attuazione di progetti di alta capacità. Passa quindi ad illustrare i finanziamenti relativi agli itinerari Sempione-Luino-Chiasso e agli interventi previsti per l'itinerario Brennero e linee afferenti sottolineando l'importanza di quest'ultimo tratto soprattutto ai fini del rafforzamento e decongestionamento di linee connesse. Dopo essersi brevemente soffermato sugli interventi relativi agli itinerari riguardanti il Tarvisio, le linee Pescara-Roma, e Reggio Calabria-Gioia Tauro-Bari, fa presente che il contributo più cospicuo è riservato agli interventi riguardanti la regione Sicilia in particolare per il raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania e per gli interventi riguardanti il nodo di Palermo per il collegamento con l'aeroporto di Punta Raisi nel tratto Isola delle Femmine-Capaci. Il piano di ammodernamento prevede inoltre il potenziamento di impianti per il traffico merci e fondi finalizzati a studi e sperimentazioni riguardanti rischi ed imprevisti del traffico. Prevede infine circa 300 miliardi relativi al contributo dell'Italia per la costituzione del V corridoio verso la Slovenia. A tale ultimo proposito riterrrebbe opportuno avere chiarimenti in merito ai progetti riguardanti tali interventi sia in relazione alla situazione orografica del territorio in cui dovrebbe passare la linea ferroviaria per il collegamento con la Slovenia sia sul piano dell'impatto ambientale. Sottolinea infine l'assenza nel piano di ammodernamento del raddoppio del tratto Napoli-Battipaglia necessario al potenziamento del cabotaggio. Chiede pertanto se l'assenza sia dovuta a stanziamenti contenuti in altri provvedimenti o se effettivamente nulla sia previsto in relazione a questo problema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**322<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale FIORILLO.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1698) BONATESTA ed altri.** – *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

**(2017) MUNDI ed altri.** – *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

**(2088) MAGGI ed altri.** – *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

**(2121) VERALDI e MONTAGNINO.** – *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

**(2291) SERENA.** – *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 4 marzo 1999.

Il PRESIDENTE ricorda come in occasione dell'ultima seduta di esame della normativa sia stata preannunciata da parte del rappresentante del Governo un'ipotesi di soluzione in via contrattuale del problema del giusto inquadramento degli ispettori del lavoro.

La sottosegretaria FIORILLO sottolinea in primo luogo l'esigenza di evitare di incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica.

Si tratta di porre in essere un intervento di programmazione del fabbisogno di personale per le funzioni ispettive, atteso l'aumentato rilievo delle corrispondenti attività in rapporto alla riforma del Ministero del lavoro e alla stessa evoluzione del ruolo degli ispettori nel senso di un maggiore impegno sul versante della prevenzione.

In tale contesto, sono state messe a punto le direttrici per la futura programmazione, sulle quali le organizzazioni sindacali hanno espresso nella giornata di ieri un consenso di massima. Lo scenario è al riguardo reso particolarmente favorevole, per un verso, dall'imminente trasferimento di competenze in materia di collocamento alle Regioni e, per l'altro, dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, che prevede un nuovo sistema per l'inquadramento del personale.

In particolare, è stato individuato un programma di potenziamento dell'area ispettiva articolato in quattro fasi, la prima delle quali, da realizzare entro il 31 marzo 1999, comporta il trasferimento delle attuali dotazioni di organico dei vari profili delle qualifiche funzionali VII, VIII e IX nelle tre posizioni economiche dell'area «C» previste dal contratto.

La seconda fase, destinata a concludersi entro il successivo 30 aprile, prevede l'inquadramento del personale appartenente ai suddetti livelli nelle tre posizioni economiche previste dal contratto all'interno dell'area «C». La terza fase, da portare a compimento entro il 31 maggio 1999, prevede la ridefinizione dei contingenti di ciascuna delle posizioni interne alla stessa area «C» e l'individuazione, all'interno di una specifica «area ispettiva», dei relativi profili.

In particolare, ciò comporterà un aumento della dotazione organica della posizione «C2» – già VIII qualifica funzionale – senza alcun aggravio di spesa, attraverso l'accorpamento nel profilo ispettivo di altri profili non più corrispondenti ai compiti del Ministero perché oggetto di decentramento. La nuova dotazione organica relativa al profilo ispettivo della posizione «C2» dovrà essere fissata intorno alle 1950 unità.

Al termine della terza fase si sarà prodotta, all'interno della posizione «C2» una rilevante disponibilità di posti, quantificabile in circa 1320 unità, nei profili ispettivi, alla cui copertura si provvederà, nell'ambito della quarta fase, con i tempi e le procedure fissate nel contratto integrativo.

Al riguardo, sarà data immediata attuazione alle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, attraverso lo strumento e con i criteri fissati nel contratto di amministrazione per il passaggio all'interno della medesima area dalla posizione «C1» alla posizione «C2» del personale ispettivo. Si darà inoltre corso all'assunzione nella posizione «C2», in regime di *part time*, in misura pari al 25 per cento delle assunzioni già effettuate a tempo pieno degli idonei delle graduatorie dei concorsi per funzionari di VIII qualifica funzionale. Ove ciò si rendesse ancora necessario, si farà luogo, per la copertura dei posti nei profili ispettivi, alle procedure per la mobilità del personale fra i diversi Ministeri.

In occasione della riorganizzazione testè delineata, si procederà, all'interno dell'area ispettiva, ad individuare, nella posizione «C1», una dotazione organica per il profilo professionale relativo allo svolgimento

di attività di accertamento che non comportino l'emanazione di atti con rilevanza esterna, nonché delle attività di vigilanza indicate dall'articolo 3 della legge n. 638 del 1983.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che già nella seduta del 24 febbraio la rappresentante del Governo aveva invitato la Commissione a soprassedere rispetto all'iniziativa legislativa volta a definire un nuovo inquadramento per gli ispettori del lavoro, esprimendo l'orientamento dell'Esecutivo favorevole a ricercare una soluzione per tale problema in sede di applicazione del contratto del comparto Ministeri, siglato il 29 ottobre 1998. La Commissione aveva convenuto, in linea di massima, con tale ipotesi, pur precisando che il problema non riguardava tanto il riconoscimento della professionalità, come pure aveva sostenuto la Sottosegretaria nel suo intervento, quanto la necessità di porre rimedio all'erroneo inquadramento degli ispettori del lavoro intervenuto in sede di applicazione della legge n. 312 del 1980.

La soluzione del problema attraverso un inquadramento nella posizione «C2», con il contestuale ampliamento della relativa dotazione organica, così come prospettata dalla Sottosegretaria, non appare del tutto convincente, in particolare per la sua articolazione in fasi anche cronologicamente distinte, all'esito delle quali si perverrebbe ad una soluzione non rispondente alle esigenze manifestate dalla categoria.

Il relatore ritiene pertanto necessario predisporre una diversa soluzione, che preveda l'immediato inquadramento nella posizione «C2» degli ispettori attualmente inquadrati nella VII qualifica funzionale, con decorrenza giuridica da una data non anteriore a quella di cui al sedicesimo comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980. Tale soluzione consentirebbe di venire incontro alle aspirazioni di una categoria che ha subito un grave pregiudizio in seguito all'erroneo inquadramento a suo tempo disposto.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno, osservando che il positivo accoglimento di esso da parte del Governo potrebbe delineare una soluzione soddisfacente del problema:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge nn. 1698, 2017, 2088, 2121 e 2291, recanti norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro,

preso atto dell'avviso espresso dal Governo, favorevole a ricercare nell'ambito dell'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro del comparto ministeri, la soluzione ai problemi sorti in seguito all'erroneo inquadramento degli ispettori del lavoro nella settima qualifica funzionale,

impegna il Governo

in sede di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1998-2001, siglato il 29 ottobre 1998, a:

a) inquadrare gli ex ispettori del lavoro già immessi nella settima qualifica funzionale che abbiano esercitato di fatto la funzione

ispettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e successive modificazioni e alla legge 22 luglio 1961, n. 628, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella posizione C2, di cui all'allegato A del predetto contratto, con decorrenza giuridica non anteriore a quella di cui al sedicesimo comma del predetto articolo 4 della legge n. 312 del 1980;

b) a procedere comunque in modo tale che l'inquadramento secondo i criteri previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri avvenga in base all'ordine di anzianità nella qualifica».

0/1698

IL RELATORE

Il PRESIDENTE ritiene fondate le osservazioni del relatore: in particolare, rileva che l'ipotesi di soluzione del problema in sede di applicazione del contratto, con un procedimento scandito da fasi distinte, testé prospettata dalla rappresentante del Governo, risulta manchevole in quanto, ferma restando l'esigenza di un riconoscimento pieno della professionalità degli ispettori, non considera che la questione è sorta in conseguenza dell'erroneo inquadramento degli ispettori del lavoro in sede di applicazione della legge n. 312 del 1980. Dal riconoscimento di tale errore, ormai pacifico, deriva di conseguenza la necessità di prevedere che il nuovo inquadramento avvenga con decorrenza giuridica dal termine iniziale previsto dalla stessa legge n. 312. Resterebbe comunque aperto il problema della decorrenza economica del nuovo inquadramento: su questo punto, la cui attuazione potrebbe risultare molto onerosa, sembra comunque che le rappresentanze di categoria abbiano assunto una posizione possibilista.

Il senatore NOVI sottolinea l'esigenza, ove si pervenga al riconoscimento della decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dalla data prevista all'articolo 4, sedicesimo comma, della legge n. 312 del 1980, di attribuire contestualmente anche quanto maturato sotto il profilo economico: il contestuale riconoscimento della anzianità giuridica e della decorrenza economica consentirebbe infatti di scongiurare il rischio di un consistente contenzioso, destinato, prevedibilmente, a dare luogo, in futuro, ad un flusso di cassa più massiccio di quello che si intende oggi evitare.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla questione sollevata dal senatore Novi, osserva che già in alcuni dei disegni di legge in titolo si effettua una distinzione tra i termini della decorrenza giuridica ed economica, presumibilmente nella consapevolezza degli oneri che potrebbero derivare da quest'ultima. Detta questione potrà comunque essere esaminata in sede di confronto tra le parti sull'applicazione del contratto: a tale proposito è evidente anche che l'eventualità di un forte contenzioso è collegata anche alla effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti. Si tratta di un problema da non sottovalutare, dato che nelle ultime settimane sono pervenute

alla Presidenza numerose lettere ed appelli di ispettori organizzati in gruppi esterni alle principali federazioni di categoria.

La sottosegretaria FIORILLO, nel prendere atto del dibattito svolto, ribadisce l'impegno del Governo a dare risposte in positivo alle aspettative della categoria interessata, e si riserva di esaminare più approfonditamente le proposte contenute nell'ordine del giorno presentato dal relatore, in particolare per quello che riguarda gli oneri finanziari ad esso conseguenti, nonché il problema posto dal senatore Novi relativamente alla decorrenza economica, per riferire in una prossima seduta sugli orientamenti dell'Esecutivo in materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**226<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R033 004, C12<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA avverte che da parte del senatore Pedrizzi è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il senatore CAMPUS ritiene doveroso portare a conoscenza della Commissione il contenuto di un telegramma inviato a tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari da quasi tutte le associazioni dei malati trapiantati e in attesa di trapianto, nonché dall'Associazione italiana dei donatori di organo, nel quale si esprime una seria opposizione critica al testo del disegno di legge sui trapianti approvato dalla Camera dei deputati in quanto la sua approvazione comporterebbe il rischio di un reale blocco all'attività di prelievo di organi e di tessuti; le citate associazioni chiedono pertanto che il Senato operi una approfondita valutazione del disegno di legge al fine di introdurre le necessarie modifiche. Sulla base di una simile presa di posizione da parte dei cittadini più direttamente interessati, il senatore Campus chiede, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, che la Commissione consenta ad una opportuna pausa di riflessione, utile anche al fine di conoscere le ragioni che motivano le critiche espresse nel citato telegramma, e alla conseguente riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Ove la Commissione non concordasse in ordine a tale richiesta, i senatori della sua parte politica metteranno a disposizione le loro firme perchè il disegno di legge venga esaminato dall'Assemblea secondo la normale procedura.

Il presidente CARELLA, al fine di dar conto del clima non sereno nel quale si sta procedendo alla discussione della nuova normativa sui trapianti, informa di aver ricevuto – insieme al relatore, senatore Di Orio – diverse lettere anonime a carattere minatorio. È al riguardo necessario affermare con forza l'inaccettabilità di qualsiasi iniziativa volta a condizionare, in un modo o nell'altro, l'attività della Commissione, la quale ha del resto approfondito abbondantemente, non solo nell'attuale legislatura, le problematiche connesse alle attività di prelievo e di trapianto.

Il senatore TIRELLI conferma la disponibilità dei senatori della Lega Nord a richiedere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 del Regolamento, che il disegno di legge sia esaminato dall'Assemblea secondo la normale procedura.

Il senatore PEDRIZZI sottolinea come l'inopportuna decisione della Conferenza dei Capigruppo di assegnare il disegno di legge in sede redigente – una scelta che ha suscitato l'unanime sorpresa dei componenti della Commissione – abbia l'effetto di escludere l'opinione pubblica da un dibattito che pure coinvolge profondamente le coscienze e gli interessi dei cittadini e come certo non possa essere giustificata dal timore che la normale procedura avrebbe potuto compromettere l'immediata approvazione della nuova normativa, poichè implicitamente tale timore equivarrebbe all'ammissione di una sostanziale incapacità lavorativa da parte del Parlamento. Se dunque non vi è dubbio che l'adozione della procedura normale di esame del disegno di legge rappresentava la scelta migliore, al momento, tuttavia, la proposta avanzata dal senatore Campus appare ragionevole e merita di essere accolta, se l'intento del

Senato è quello di varare un buon provvedimento che tenga effettivamente conto dell'interesse dei cittadini.

Il relatore DI ORIO fa presente in primo luogo che esigenze di chiarezza impongono di aver presente, nel dibattito in corso, che le associazioni citate dal senatore Campus – con particolare riferimento all'Associazione italiana donatori di organi – sostengono, in materia di dichiarazione di volontà alla donazione, posizioni diametralmente opposte da quelle fatte proprie dal senatore Pedrizzi. Ancorchè egli non abbia condiviso la scelta operata dalla Conferenza dei Capigruppo di assegnare il disegno di legge in sede redigente alla Commissione, in qualità di relatore ritiene a questo punto corretto, proprio nel rispetto dei delicati interessi coinvolti, attenersi al diritto-dovere di procedere, nella sede assegnata, alla discussione del provvedimento. Con altrettanta trasparenza coloro i quali non condividono questa impostazione sono liberi di utilizzare, assumendosene la responsabilità, gli strumenti previsti dal Regolamento al fine di modificare la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo che il senatore CAMPUS ha ribadito la necessità di svolgere un'adeguata pausa di riflessione e di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, il senatore TOMASSINI, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiara che, non sussistendo sostanziali elementi di novità, appare senz'altro preferibile procedere in sede redigente alla discussione di un testo complessivamente accettabile.

Il senatore CAMERINI, intervenendo a titolo personale, giudica doveroso da parte del Parlamento operare una pausa di riflessione in presenza delle osservazioni critiche espresse sia dai cittadini che dagli operatori interessati sul testo del disegno di legge in discussione.

Preso atto del dibattito svoltosi, il presidente CARELLA propone di togliere la seduta e di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi al fine di approfondire gli aspetti procedurali delle proposte avanzate.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### **227<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B)** *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare.

(Seguito della discussione e rimissione all'Assemblea).

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CAMPUS conferma che Alleanza Nazionale non è favorevole alla continuazione della discussione in sede redigente del disegno di legge, in ordine al quale si registrano posizioni tra loro diverse che appare opportuno possano venire adeguatamente rappresentate in Assemblea. Dichiara pertanto di avere presentato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 del Regolamento, insieme ai senatori Carla Castellani, Monteleone, Moro e Tirelli, la richiesta di sottoposizione del disegno di legge alla normale procedura di esame e di approvazione.

Il senatore TIRELLI, nel ribadire le posizioni espresse in precedenza, sottolinea le perplessità della Lega Nord su talune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in un provvedimento che comunque, data la sua importanza, è giusto venga discusso in Assemblea.

La senatrice Carla CASTELLANI dichiara di avere apposto la sua firma alla richiesta presentata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, dal momento che, nonostante ella sia favorevole all'approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene necessario che un disegno di legge tanto innovativo e rilevante sia esaminato e approvato secondo la normale procedura.

Il senatore MONTELEONE sottolinea che la richiesta di trasferimento alla normale procedura, anche da lui sottoscritta, è motivata dall'esigenza di consentire un'ampia espressione – su un provvedimento che così profondamente tocca gli interessi e le coscienze dei cittadini – di quella libertà di coscienza che il Gruppo di Alleanza Nazionale, pur in maggioranza favorevole alla nuova normativa, ha sempre consentito di esprimere ai suoi componenti nelle diverse occasioni in cui, nel corso delle due ultime legislature, la materia dei trapianti è stata esaminata dal Senato.

Il presidente CARELLA prende atto della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, la quale automaticamente comporta il trasferimento del disegno di legge alla sede referente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B).** – *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Esame)

Su proposta del Presidente, la Commissione dà per acquisito il dibattito svolto nelle precedenti fasi procedurali.

Accertato il numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Di Orio di riferire all'Assemblea, favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

**(1152) TERRACINI.** – *Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo*

**(1432) AVOGADRO ed altri.** – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

**(1700) MANIERI ed altri.** – *Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il presidente CARELLA sospende la seduta, in attesa che pervenga il parere di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 16,25.*

Il presidente CARELLA, preso atto che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha espresso il parere, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**292<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C13<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Si apre il dibattito, nel quale interviene il senatore MANFREDI: lamentato preliminarmente che la scarsità di tempo nell'emanazione del decreto – addotta a fondamento del pericolo di pesanti sanzioni comunitarie in caso di inadempimento – dipende da ritardi le cui cause sono sconosciute, argomenta l'obiezione formale del Gruppo Forza Italia nei confronti del testo in esame, fondata sull'eccesso di delega. La legge comunitaria del 1998 non contemplava infatti alcuna delega per la redazione di testi che non fossero meramente compilativi della legislazione precedentemente adottata in recepimento di direttive comunitarie: il coordinamento tra il recepimento in atto e quelli precedenti doveva limitarsi ad una mera armonizzazione di norme, mentre il testo in esame – come sostenuto nel corso delle audizioni informali anche da un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici – dichiarava obiettivi rispetto ai quali i principi contenuti nella delega sembravano essere ben più re-

strittivi. Lo stesso Ministero dell'ambiente, nel suo mensile di informazione, ha ammesso che il testo, oltre al recepimento di direttive comunitarie, apporta elementi innovativi sugli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, sulle acque sotterranee e sulla protezione quantitativa della risorsa.

L'inclusione dello scarico e trattamento di reflui da alcune utilizzazioni industriali; le autorizzazioni alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua; la regolamentazione di dighe ed invasi; l'abbandono delle nozioni di scarico da insediamento produttivo e di scarico da insediamento civile, che sono fondate sulla provenienza dei reflui; l'applicazione delle definizioni di acque reflue urbane non tanto al sistema complessivo di trattamento delle acque convogliate nelle reti fognarie (come è nella direttiva 91/271/CEE) ma alla disciplina degli scarichi recapitanti in qualsiasi corpo ricettore; l'innalzamento del limite di emissione per i fenoli; il riferimento della nuova definizione di scarico unicamente alle immissioni effettuate mediante canalizzazioni o condotte, escludendo così quelle in modo indiretto: tutto ciò rappresenta la conferma dello straripamento dello schema di decreto rispetto ad un mero recepimento di direttive comunitarie, effettuato per espropriare il Parlamento di competenze sostanzialmente legislative sulla cui difesa il Gruppo Forza Italia intende sollecitare un pronunciamento della Commissione. Come tale pronunciamento possa avvenire - se mediante la messa in votazione di una richiesta di osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente sugli aspetti di legittimità, oppure con la presentazione di una proposta di integrazione dello schema di parere del relatore che contempra l'eccesso di delega - è dall'oratore rimesso alla valutazione della Presidenza, fermo restando che tale pronunciamento deve esserci, trattandosi di una questione foriera di contenzioso costituzionale.

Un miglioramento del testo del decreto va comunque conseguito, in primo luogo evitando la distribuzione generica di competenze tra molteplici soggetti istituzionali, già criticata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni nel corso delle audizioni informali: si rischia infatti un conflitto sia con i soggetti individuati dalla legge sulla difesa del suolo (c'è necessità di coordinamento tra regioni e autorità di bacino nazionali ed interregionali) sia con quelli di cui alla legge n. 36 del 1994 (le cui norme attuative sono vigenti in dodici regioni con la costituzione di consorzi per la gestione dei servizi idrici, che sarebbe opportuno integrare con il sistema di competenze in esame). Dubbi emergono dal ruolo preminente dell'ANPA sui controlli biologici degli obiettivi di qualità ambientale: occorre infatti che le agenzie per l'ambiente, anche a livello regionale, siano dotate del personale, delle risorse, delle strutture e dei mezzi necessari per espletare un tale compito. Nella disciplina degli scarichi la previsione delle sole immissioni in modo diretto innova rispetto alla legge «Merli», mentre gli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue rischiano di soggiacere alla normativa sui rifiuti liquidi, che ricade nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997; indicazioni generiche, in luogo dei necessari parametri vincolanti (che potrebbero derivare dal codice di buona pratica agricola),

sono fornite in materia di nitrati, senza prevedere un raccordo con le definizioni previste dalla legge n. 748 del 1984 per i fertilizzanti.

Il potere decisionale sulle concessioni di derivazione idrica continua ad essere detenuto dal Ministero dei lavori pubblici, nonostante la pessima prova che in passato ha dato su questioni di salvaguardia ambientale (come l'inquinamento del Bormida derivante dalla derivazione d'acqua concessa per l'ACNA di Cengio); meglio sarebbe, invece, attribuire il potere concessorio alle autorità di bacino o alle regioni, soprattutto in un momento che valorizza le istanze di decentramento territoriale. Lamentata la mancata adozione delle norme tecniche di cui alla legge «Galli» sul risparmio idrico, l'oratore evidenzia l'impatto della nuova normativa su un sistema depurativo che – quando non addirittura assente, come è il caso di Milano – per lo più non è a norma (neppure con i parametri pregressi); non sono disponibili stanziamenti di risorse adeguati all'ingente compito rappresentato dall'adeguamento dei depuratori al nuovo sistema, nonché dalla risistemazione di una rete fognaria che registra ingenti perdite.

Non si conoscono i termini cronologici entro cui gli agglomerati urbani superiori ai 10.000 abitanti, che immettono acque reflue in aree sensibili, devono dotarsi di rete fognaria ovvero devono adeguarsi a limiti di qualità più restrittivi; nè è previsto, come pure sarebbe il caso, il divieto di costruire impianti di depurazione in assenza di rete fognaria; stigmatizzata va poi la facoltà delle regioni di definire limiti meno restrittivi per la disciplina degli scarichi, laddove meglio sarebbe consentire loro di fissare soltanto limiti più restrittivi. Opportuno è anche imporre la divisione dello scarico delle acque di raffreddamento o lavaggio, rispetto a quelle impiegate per la produzione di energia; auspicate ispezioni senza preavviso, concorda poi con i rappresentanti delle regioni circa l'opportunità di una definitiva separazione tra normativa dei rifiuti e degli scarichi idrici.

I piani di tutela delle acque sono adottati con un procedimento che coinvolge una miriade di soggetti istituzionali, ad evidente detrimento della loro tempestività ed efficacia; gli obiettivi di qualità, inoltre, dovrebbero essere fissati su scala di bacino. Quanto agli organi di controllo, un'autorità centrale – ma presente sul territorio – può essere il Corpo forestale dello Stato, visto che la situazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente è ancora in fase iniziale e che le amministrazioni locali potrebbero talora versare in conflitto di interessi. Infine, la paventata spesa di almeno 60 mila miliardi di lire pare assai più ingente degli stanziamenti disponibili, mentre andrebbero stralciate le disposizioni che escludono *a priori* la partecipazione finanziaria dello Stato nel complesso delle azioni necessarie all'attuazione del testo in esame.

Il senatore VELTRI esprime apprezzamento per le puntuali osservazioni avanzate nel corso del dibattito, ma invita a salvaguardare l'autonomia delle valutazioni parlamentari dal rischio di una troppo supina accettazione di visioni corporative, che potrebbero essere state espresse in talune delle audizioni informali: ad esempio deludenti appaiono talu-

ne considerazioni espresse dai rappresentanti delle regioni, a fronte delle quali il Parlamento deve riportare a sintesi nel conseguimento dell'interesse generale. Neppure la questione dell'eccesso di delega appassiona, in una contingenza ordinamentale che deve piuttosto riferirsi all'opportunità offerta dal testo – che comunque presuppone un lavoro non solo compilativo, ma anche innovativo, per il quale si rinviene mandato nelle leggi comunitarie – di adeguare a nuovi principi di stampo europeo la tutela delle acque.

Al relatore andranno offerti quei suggerimenti che possano corredare il testo di miglioramenti e proposte costruttive: tra di essi vi è senz'altro l'unificazione della terminologia – sostanzialmente equivalente – in materia di acque marine e costiere, nonché la possibilità di definire «soggetti d'ambito» le autorità in materia. Un atto di indirizzo centrale, nei confronti delle regioni, dovrebbe essere contemplato all'articolo 4, utilizzando le professionalità esistenti tra ANPA, Servizi tecnici nazionali e Ministero dell'ambiente; sulle aree vulnerabili, l'articolo 20 dovrebbe riferirsi anche alle azioni poste in essere contro la desertificazione: occorre corresponsabilizzare tutti i soggetti interessati dal servizio idrico integrato, anche istituendo un comitato degli utenti cui demandare compiti preparatori degli atti pianificatori e della fissazione della tariffa.

Preso atto della mancanza dell'allegato sull'uso delle acque in agricoltura, auspica che siano comunque fissati in questa sede principi per l'emanando decreto in materia; dopo aver chiesto precisazioni sul fatto che i consorzi di bonifica sono soggetti attivi dell'intesa, esprime il timore che la ripartizione di competenze mutuata dal decreto legislativo n. 112 del 1998 pecchi di eccessivo dirigismo. Auspica che prescrizioni accurate evitino elusioni della normativa dietro la pur necessaria considerazioni delle operazioni di decantazione, dissabbiamento e sfangamento dei bacini di ritenuta; quanto alle derivazioni ad uso idroelettrico, la necessaria omogeneità normativa – a prescindere dalle dimensioni – passa anche per un rigoroso censimento e catasto delle piccole e medie derivazioni, anche mediante operazioni di controllo a campione da parte dei Servizi tecnici nazionali o del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri.

Espresso favore per un maggiore equilibrio tra sanzioni penali ed amministrative, l'oratore conclude dichiarando che il meccanismo individuato dal decreto legislativo n. 22 del 1997, fondato sull'osservatorio, può essere mutuato anche per la vigilanza sulle acque, incentrandola sull'ANPA; dopo aver giudicato negativamente il silenzio-assenso di cui all'articolo 45, auspica che nella redazione dei piani stralcio siano accuratamente identificati ruoli e responsabilità dei soggetti amministrativi competenti.

Il presidente GIOVANELLI, constatato che diversi Gruppi si sono riservati di intervenire nel prosieguo del dibattito delle prossime sedute, sottopone alla Commissione la questione della decorrenza del termine ad esprimere parere: per consentire al relatore di avanzare uno schema di parere – sul quale eventualmente svolgere considerazioni, tra le quali

quelle evidenziate dal senatore Manfredi – si rende necessario prevenire una seduta conclusiva martedì prossimo, a termine di legge ormai decorso. Richiede pertanto al Governo un avviso su tale procedura.

Il ministro RONCHI prende atto della richiesta del Presidente e si dichiara disponibile a tener conto del contenuto di un parere favorevole espresso dalla Commissione, anche laddove pervenisse due giorni dopo la decorrenza del termine previsto per la sede consultiva.

Consente il relatore STANISCIÀ e prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 13,05 alle 13,10 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B40<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0046<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a seguito della riunione testè tenutasi dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è proceduto ad inserire nel programma trimestrale dei lavori della Commissione i seguenti argomenti: esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge costituzionale recante modifiche allo statuto della regione Sicilia (C. 5710); audizione del Ministro Zecchino sul tema «Politiche nazionali per lo sviluppo della ricerca, autonomia universitaria e ruolo delle regioni».

La Commissione prende atto.

Il Presidente Mario PEPE avverte che il senatore Sarto non potrà intervenire nella seduta odierna, in quanto impegnato come relatore nella Commissione lavori pubblici del Senato; pertanto l'esame dei disegni di legge in materia di contabilità ambientale avrà luogo e si concluderà, se possibile, nella seduta convocata per domani.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,15.**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, 1° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI***Proposta alle Assemblee – ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati – in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale**

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento)

(R050 001, B40<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame iniziato nella seduta del 24 febbraio 1999.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, dopo aver comunicato che la Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome ha inviato un testo sui «principali obiettivi di una riforma dello Stato in senso autonomistico», presenta uno schema di documento, contenente le proposte da rimettere alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale (*vedi allegato 1*).

La Commissione quindi approva il documento proposto dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 13,25.**Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,25.**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI***Disegno di legge:****Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche (C. 5601)**

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con condizione)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo iniziato nella seduta del 10 marzo scorso.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge C. 5601, recante “Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche”,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

con riferimento al comma 12 dell’articolo unico, si rileva che l’emanando testo unico verterà anche su una materia che rientra nella competenza concorrente delle regioni a statuto ordinario e in quella primaria delle regioni a statuto speciale, di cui deve essere pertanto salvaguardata la relativa sfera di autonomia legislativa. Al riguardo, può essere opportuno inserire un’espressa clausola di salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale, nonché limitare il riferimento alle norme-cornice vincolanti le regioni a statuto ordinario ai principi desumibili direttamente dalla sola legge-delega».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

### AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

*Esame, ai sensi dell’articolo 40, 9° comma del regolamento del Senato, dei disegni di legge GIOVANNELLI ed altri – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (S. 3116), e SPECCHIA ed altri – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (S. 3294).*

## ALLEGATO 1

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN  
MATERIA DI RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA  
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE**

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

ravvisata la necessità di contribuire con una propria iniziativa al rilancio del processo di riforma costituzionale dell'ordinamento regionale; rilevato che deve essere valutato positivamente il testo sull'elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in quanto esso amplia significativamente l'autonomia delle regioni in materia di forma di governo e legislazione elettorale;

ritenuto, peraltro, che tale intervento di revisione costituzionale è necessario ma non sufficiente, in quanto già nell'attuale fase sono di fatto praticabili ulteriori percorsi di modifica dell'ordinamento regionale, che si collocano, secondo una logica di continuità e sviluppo, su una ben definita trama normativa, costituita dalla legislazione di decentramento;

considerato, in particolare, che in aggiunta all'obiettivo già sopra indicato di un rafforzamento dell'autonomia statutaria, appare possibile:

1) costituzionalizzare il nuovo quadro delle competenze delineate dalla legge n. 59 del 1997, individuando una categoria di materie tassativamente riservate allo Stato e demandando la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative e legislative al sistema delle autonomie;

2) costituzionalizzare il principio di sussidiarietà, superando il criterio del parallelismo oggi fissato dall'articolo 118 della Costituzione, che si è di fatto tradotto in un ostacolo allo sviluppo delle realtà municipali;

3) sopprimere il sistema del controllo preventivo sulle leggi regionali previsto dall'articolo 127 della Costituzione;

visto il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province autonome sui «Principali obiettivi di una riforma dello Stato in senso autonomistico»;

tutto ciò premesso,

fa voti

affinchè il Parlamento riprenda l'esame dei progetti di riforma dell'ordinamento regionale, secondo le direttrici indicate in premessa e tradotte nell'allegato documento.

## ALLEGATO 2

**Ipotesi di modifica in senso federalista dell'ordinamento regionale**

Un primo aspetto da affrontare attiene alle competenze legislative delle regioni: da un lato, infatti, appare necessaria la cosiddetta inversione del catalogo delle competenze, attribuendo competenza generale e residuale alle regioni, nonché limitando i vincoli imposti alle leggi regionali ai soli principi fissati dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato. In tal modo, si consentirebbe alle regioni di perseguire proprie politiche di riforma. L'articolo 117 della Costituzione potrebbe essere pertanto modificato nel modo seguente:

«Art. 117. – La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La competenza legislativa regionale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.

È riservata allo Stato la competenza legislativa nelle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;

- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
- s) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale».

Una seconda proposta consiste nel costituzionalizzare il principio di sussidiarietà «verticale», sancendo che l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative deve essere, in linea di massima, attribuito ai comuni e alle province, secondo una logica già presente, a livello di legislazione ordinaria, nell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990. Verrebbe così eliminato dalla Carta costituzionale il criterio del parallelismo di competenze legislative e amministrative. L'articolo 118 della Costituzione potrebbe essere, quindi, sostituito dal seguente:

«Art. 118 – Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa, conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai comuni e alle province in applicazione del principio di sussidiarietà».

Una terza proposta attiene all'autonomia statutaria delle regioni. Essa dovrebbe essere resa effettiva, sia eliminando la ratifica statale ora prevista dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione (aspetto formale), sia estendendola alla materia della forma di governo (aspetto sostanziale). A quest'ultimo proposito, si potrebbe suggerire che le relative disposizioni siano approvate a maggioranza qualificata dei due terzi in considerazione del fatto che l'attuale legislazione elettorale consente alla coalizione vincitrice di disporre, normalmente, del sessanta per cento dei consiglieri regionali. In concreto, si potrebbe aggiungere all'articolo 122 della Costituzione il seguente comma:

«6. – La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione del presidente e dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto».

Si dovrebbe inoltre modificare il 2° comma dell'articolo 123 nel modo seguente:

«2 – Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Naturalmente, queste indicazioni potrebbero risultare superate nel caso di approvazione delle proposte di legge costituzionale A. C. 5389 e

abbinare, per le quali la Camera dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, un testo – attualmente iscritto all’ordine del giorno del Senato come atto n. 3859 – che modifica l’articolo 123 della Costituzione nel senso di un riconoscimento dell’autonomia statutaria sia in termini formali-procedurali (vengono esclusi la ratifica parlamentare ed il visto del Commissario del Governo), sia in termini sostanziali, in quanto si esplicita che lo statuto «determina la forma di governo» della regione.

L’ultima proposta prevede l’eliminazione del controllo preventivo sulle leggi regionali. Il Governo potrebbe solo impugnare, entro trenta giorni, le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale. L’articolo 127 della Costituzione verrebbe quindi modificato nei seguenti termini:

«Art. 127 – Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della regione può, nei trenta giorni dalla promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 11.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0095<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0050<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, comunica che l'emittente Radio Città Aperta ha trasmesso alla Commissione copia di un esposto alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, relativo all'aumento del canone Rai in dipendenza dall'avvio del canale parlamentare, pur in presenza della rete parlamentare gestita da altra emittente. Ha inoltre richiesto un incontro con la Commissione.

Comunica altresì che con lettera pervenuta oggi il Presidente della Rai ha trasmesso i documenti relativi ai criteri di formulazione dei Piani di produzione e trasmissione della radiofonia, e della Direzione Teche.

I testi sono a disposizione della Commissione.

**Seguito dell'esame di una proposta di delibera relativa alle Tribune referendarie (rel. Falomi)**

(Seguito dell'esame e conclusione)  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0028<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame iniziato nella seduta di mercoledì 10 marzo scorso.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda che al termine della scorsa seduta si è convenuto di rinviare ad oggi la discussione, incaricando il relatore di ricercare un'intesa tra i gruppi. Nella scorsa seduta erano stati presentati emendamenti al testo della delibera: nove di questi, a firma Passigli, erano stati poi ritirati dal presentatore, e precisamente quelli corrispondenti ai numeri 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 3.2 e 6.4. L'emendamento 1.8 era stato posto in votazione e respinto.

Informa inoltre di aver incontrato questa mattina, assieme al relatore, una rappresentanza del Comitato per il NO.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, nel fare riferimento ai contatti intercorsi tra i gruppi, rappresenta l'esigenza di un'ulteriore fase di concertazione informale.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, sospende quindi la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 11,30)*

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, richiama a sua volta i contenuti dell'incontro con i rappresentanti del Comitato per il NO, nel corso del quale è emerso in particolare il tema della data di costituzione di eventuali nuovi comitati; peraltro, i contenuti della sua proposta di delibera non sono stati oggetto di richieste di rilevanti mutamenti.

Ritira quindi il proprio emendamento 1.9, ed invita il presentatore degli emendamenti 1.1 ed 1.5 a fare altrettanto. Pur comprendendo le ragioni di questi ultimi emendamenti, difatti, egli nutre in proposito notevoli perplessità, e ritiene che essi sarebbero comunque in contrasto con l'ulteriore modifica che si riserva di presentare in riferimento all'articolo 2, al fine di adottare la tecnica del «confronto» anche per le trasmissioni riservate ai gruppi.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) ritira i propri emendamenti 1.1 e 1.5.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, presenta le ulteriori proposte di modifica n. 2.8 e 2.9, riferite all'articolo 2, e le illustra.

La Commissione approva l'emendamento 2.9 del relatore.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ritiene che l'emendamento 2.8 del relatore, interamente sostitutivo della lettera c) del comma 1, non risolva il problema del tempo da attribuire a ciascun Comitato per il NO, in presenza di più Comitati.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), parimenti riferendosi all'emendamento 2.8, ritiene che esso possa dar luogo ad una moltiplicazione strumentale dei Comitati per il NO, finalizzata ad ottenere maggiori occasioni di presenza radiotelevisiva. È inoltre del parere che la

valutazione di rappresentatività cui l'emendamento si riferisce costituisca una scelta squisitamente politica, che non può essere delegata alla RAI, ma che dovrebbe essere compiuta da un organo della Commissione.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda in proposito che l'articolo 8, comma 2, della bozza di delibera prevede, in analogia alle deliberazioni assunte in passato per altre Tribune, che tali questioni siano definite nella sede dell'Ufficio di presidenza.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) rappresenta l'esigenza di una riformulazione dell'emendamento 2.8, consistente col sostituire l'espressione «possono prendere parte» con «possono essere ammessi a prender parte». In tal modo, la Commissione conserverebbe la potestà di apprezzare la rappresentatività e la rilevanza di ciascun Comitato per il NO che dovesse successivamente costituirsi. Aggiunge che, nella restante normativa riferita ad analoghe esigenze, il termine rappresentatività non risulta mai definito *a priori*, per le difficoltà intrinseche che tale definizione comporterebbe; la bozza di delibera in discussione già prevede le norme atte a dirimere questioni eventualmente controverse, come già ha ricordato il Presidente.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, accoglie la riformulazione proposta dal collega Passigli, e ricorda che, oltre alle considerazioni svolte dal collega e dal Presidente, anche la prassi pregressa della Commissione può rappresentare un valido ausilio per la definizione di questioni controverse. È ovvio che la Commissione, in sede di interpretazione della delibera, privilegerà i Comitati per il NO che risultano maggiormente significativi.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com) non condivide pienamente le modifiche ora proposte, e si interroga sull'opportunità di prevedere nuovi Comitati per il NO, in aggiunta a quelli già esistenti. Non è difatti scongiurato il rischio di un uso strumentale dei nuovi Comitati.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI), nel dichiararsi convinto della possibilità di definire utilmente, nella sede dell'Ufficio di presidenza, le eventuali questioni relative alla formazione di nuovi Comitati per il NO, sottolinea che, tuttavia, il rischio di un uso strumentale di tali Comitati permane.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, si richiama all'esperienza, già ricordata dal relatore, maturata dall'Ufficio di presidenza della Commissione in sede di interpretazione ed applicazione di precedenti delibere. In quelle occasioni le decisioni dell'ufficio di presidenza sono risultate sempre equilibrate, tant'è vero che non sono mai state contestate dall'organismo plenario, né in altre sedi. Non vede, del resto, quali potrebbero essere le alternative alla competenza dell'ufficio di presidenza.

za, dal momento che è piuttosto difficile ottenere la convocazione della Commissione plenaria in tempi talmente rapidi da consentire la soluzione di casi che spesso devono essere definiti entro poche ore; ed aggiunge che i contenuti del dibattito odierno potranno utilmente essere utilizzati dall'Ufficio di presidenza quali ulteriori criteri interpretativi, quasi di interpretazione «autentica».

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) è convinto che il problema sottolineato dal collega Bergonzi debba essere affrontato realisticamente, anche considerando che nella presente occasione i Comitati per il NO possono riferirsi all'ampio e variegato insieme delle forze politiche che va da Rifondazione comunista sino alla Lega nord. Sarebbe più opportuno limitare l'emendamento 2.8 al solo suo primo periodo.

Il senatore Giorgio MELE (DS) si riferisce al proprio impegno all'interno di un Comitato per il NO già costituito, e sulla base di questa sua esperienza, ritiene si possa ragionevolmente escludere l'ipotesi di eccessi strumentali cagionati dalla fittizia moltiplicazione dei Comitati: quelli già esistenti operano in stretto coordinamento tra loro. Non vede, pertanto, la ragione di limitare la partecipazione alle Tribune di qualche altro Comitato che potrebbe essere costituito nel frattempo: la soluzione proposta dal relatore garantisce tutte le forze interessate.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, ricorda che nella precedente seduta la sua proposta, di limitare la partecipazione alle Tribune ai soli Comitati per il NO costituiti alla data di approvazione della delibera, era stata criticata da chi riteneva che questa scelta avrebbe precluso nei fatti la partecipazione di pressoché tutti i Comitati. Oggi, si ritiene che il termine di cinque giorni contenuto nella sua nuova proposta sia troppo ampio: riformula pertanto l'emendamento 2.8 nel senso di portare da cinque a tre giorni i termini in esso contenuti.

Ricorda inoltre che la presenza dei Comitati per il NO non trova riferimento diretto in alcuna norma di legge, dal momento che il combinato disposto degli articoli 50 e 52 della legge n.352/70 individua, quali soggetti legittimati alla propaganda referendaria, esclusivamente i gruppi parlamentari ed il Comitato promotore del referendum. La legittimazione dei Comitati per il No dipende pressoché esclusivamente dalla prassi della Commissione, che solo per un certo periodo fu codificata nel decreto-legge detto «della *par condicio*», poi non convertito: tale prassi intendeva comunque garantire l'espressione delle ragioni del NO, che solo in via eventuale potevano essere sostenute da alcuni gruppi parlamentari.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.8, come riformulato dagli interventi del relatore e del senatore Passigli. Risultano assorbiti gli emendamenti 2.6, 2.3 e 2.7.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5 e 3.3 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, illustra il proprio emendamento 4.2, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento 4.2 del relatore.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) ritira il proprio emendamento 4.3 ed illustra l'emendamento 4.1, interamente soppressivo del comma 3 dell'articolo 4. La modifica del comma 2 del medesimo articolo, ad opera dell'emendamento testé approvato, rende ancora più delicate le questioni ad esso sottese: è inopportuno che la RAI, organo tecnico e *super partes*, sia incaricata di illustrare, in particolar modo, le conseguenze che discenderanno dall'abrogazione delle norme oggetto del *referendum*. Questa valutazione ha infatti caratteristiche essenzialmente politiche, considerando anche le differenti aspettative che ciascuna forza politica nutre sull'assetto del sistema elettorale successivo al *referendum*.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, condivide le considerazioni del collega Passigli: la valutazione delle conseguenze giuridiche del *referendum* non può essere disgiunta da quella sulle conseguenze politiche. Propone quindi che l'emendamento 4.1, interamente soppressivo del comma 3, sia riformulato nel senso di sopprimere esclusivamente le parole «le conseguenze prevedibili dell'abrogazione sul sistema elettorale e politico».

Dopo un intervento del Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, condivide le opinioni del relatore e manifesta favore per la riformulazione da lui indicata.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1, come riformulato.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, invita al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 6 della delibera.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) ritira il proprio emendamento n. 6.3. Quanto ai restanti emendamenti, soppressivi dei commi 3 e 4, nutre perplessità sull'opportunità di ritirarli.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) rileva che l'attuale comma 3, oggetto di una proposta di soppressione, dovrebbe essere interpretato nel senso di chiarire che l'informazione sui temi oggetto del *referendum* deve attuarsi non in ciascun singolo notiziario, ma nell'insieme dell'informazione radiotelevisiva. Manifesta consenso con l'emendamento 6.2, soppressivo del comma 4, ricordando le circostanze specifiche nelle quali tale norma fu inserita in occasione di altre Tribune referendarie.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, sottolinea che la soppressione del comma 4 non sembrerebbe giustificata, in considerazione delle fattispecie individuate dal precedente comma 2, e chiarisce che i *talk-show* cui l'emendamento si riferisce devono considerarsi trasmissioni che rientrano tra quelle di informazione, secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) sottolinea che, se nel corso del dibattito egli maturasse l'intenzione di ritirare l'emendamento 6.1, ciò avverrebbe in considerazione delle opinioni espresse dal deputato Paisan, circa la necessità che l'informazione sui *referendum* sia apprezzata in riferimento all'insieme della programmazione informativa.

Dopo che il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ha ritenuto che l'impegno ad informare sui *referendum* dovrebbe riguardare perlomeno i notiziari di massimo ascolto, il senatore Carlo ROGNONI (DS) ritiene che il comma 3 disponga indicazioni ed orientamenti ai quali ciascun direttore di testata si conformerà, adottando, sotto la propria responsabilità, i criteri professionali usuali.

Il Vicedirettore dei servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, rappresenta l'opportunità che la RAI possa contare su indicazioni certe.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) riformula allora il proprio emendamento, nel senso di sostituire le parole «devono informare» con le parole «assicurano una corretta informazione».

Il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) ritiene che anche la locuzione «temi oggetto del referendum», di cui al comma 3, possa generare confusione: più opportuno risulterebbe un riferimento a «notizie» o «avvenimenti». La riformulazione ora proposta dal senatore Passigli attenua peraltro questa improprietà.

Dopo che il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ha ritenuto che la Commissione dovrebbe essere, in questo punto della delibera, estremamente chiara, in particolare circa l'opportunità che l'informazione sia garantita tutti i giorni del periodo considerato, il deputato Paolo ROMANI (FI) condivide le osservazioni della collega Acciarini: il testo originario della delibera sembra voler fare riferimento ad una informazione di carattere didattico e sistematico, che è già l'oggetto degli *spot* e delle schede previsti all'articolo 4.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com) è favorevole alla soppressione integrale del comma 3, anche al fine di non chiamare la RAI alla difficile scelta tra il rispetto della libertà di informazione dei propri giornalisti e quello della lettera delle delibere della Commissione. È infatti opportuno che la Commissione rinunci ad imporre vincoli rigidi.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) richiama l'importanza dell'odierno quesito referendario, anche in rapporto ad altri quesiti che in precedenza sono stati sottoposti ai cittadini. È auspicabile che si realizzi il massimo dell'informazione possibile: un recentissimo sondaggio ha evidenziato che circa la metà dei cittadini non sono a conoscenza del quesito. Ritene pertanto preferibile il testo originariamente proposto dal relatore.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) ritiene opportuno riformulare il comma 3 nel senso di riferirsi alla più corretta e più completa informazione; ed il comma 4, nel senso di meglio specificare l'impegno della RAI di invitare in alcuni *talk-show* rappresentanti delle due opposte indicazioni di voto.

Il senatore Giancarlo ZILIO (PPI) ricorda che le notizie, concernenti il *referendum* e la relativa propaganda, che hanno interesse locale possono essere riportate anche dai telegiornali regionali. In ogni caso, non ritiene opportuno specificare oltre un certo limite i doveri e le responsabilità dei giornalisti: se non si ritiene di sopprimere integralmente il comma 3, sarebbe almeno indispensabile pervenire ad una formulazione non tassativa, che faccia riferimento alla necessità di assicurare una corretta informazione sulla campagna referendaria.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, nel sottolineare la necessità di garantire l'autonomia dei direttori di testata, si dichiara favorevole alla riformulazione proposta dal senatore Passigli, espungendo da essa il riferimento all'informazione «nel suo complesso».

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) formalizza quindi la riformulazione del proprio emendamento 6.1: in luogo della soppressione del comma 3, propone di modificare il comma nel senso di assicurare «una corretta informazione sulla campagna referendaria».

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.1 Passigli, nel testo da ultimo riformulato.

Dopo che il senatore Stefano PASSIGLI (DS) ha ritirato il proprio emendamento 6.2, il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, illustra il proprio emendamento 8.1, ed invita il presentatore dell'articolo aggiuntivo 8.01 a trasformarlo in un'indicazione rivolta al Presidente della Commissione, evitando il suo inserimento nel testo articolato.

La Commissione approva l'emendamento 8.1, e conviene sulla opportunità di dar mandato al Presidente di rappresentare la necessità che anche le reti private, ed in particolare Mediaset, si attengano ai criteri enunciati nella presente delibera. Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) ritira pertanto il proprio articolo aggiuntivo 8.01.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) rappresenta l'opportunità che la Commissione, pur rinunciando ad inserire nel testo articolato

specifiche disposizioni circa i calendari delle Tribune, formuli indicazioni al riguardo rivolte alla RAI.

Il senatore Antonio FALOMI, *Relatore*, nel ricordare che anche in precedenti occasioni la Commissione aveva rinunciato a redigere direttamente il calendario dei programmi, ritiene che il calendario riferito alla delibera in titolo possa ispirarsi ai seguenti criteri. Il tempo attribuito ai confronti tra «sì» e «no» deve essere tendenzialmente uguale a quello attribuito ai confronti tra gruppi parlamentari, ovvero porsi rispetto a questi ultimi in rapporto di sessanta a quaranta. L'evidente differenza con la scelta fatta nel 1997, allorché lo spazio concesso ai Comitati era di gran lunga superiore a quello concesso ai gruppi, si spiega con la circostanza che in quella occasione si dovevano illustrare i contenuti di ben otto distinti quesiti referendari. Ciascuna trasmissione deve essere condotta, come già prevede la delibera, con la formula del «faccia a faccia», e può essere strutturata agilmente, evitando singole trasmissioni di durata eccessiva. Le trasmissioni saranno programmate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana del periodo considerato, con l'esclusione del venerdì santo, e del lunedì successivo alla domenica di Pasqua.

La Commissione conviene, ed approva quindi all'unanimità dei presenti, con la prescritta maggioranza, l'atto di indirizzo nel suo complesso, come risultante dalle modifiche approvate. Autorizza il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## ALLEGATO 1

**TRIBUNE PER IL REFERENDUM**

(Testo approvato dalla Commissione, con gli emendamenti accolti)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del medesimo giorno, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 aprile 1999, un *referendum* abrogativo di norme della legge elettorale per la Camera dei Deputati relative alla quota proporzionale;

b) visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;

c) considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di *referendum*, e l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alla prossima consultazione referendaria;

d) visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei *referendum*, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

e) considerati inoltre i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;

f) considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, e del 10 maggio 1990; considerata specificamente la deliberazione del 20 maggio 1997, relativa alle consultazioni referendarie del 15 giugno successivo, nonché la sentenza della Corte costituzionale 9-12 marzo 1998, n. 49, che vi si riferisce;

g) visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

h) visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

*i)* considerata l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune per il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul contenuto del quesito;

*l)* ritenuta inoltre l'opportunità specifica di indicare le fasce orarie nelle quali trasmettere le Tribune, con particolare riferimento a quelle riservate ai Comitati per il SI e per il NO, e di esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

*(Tipologia delle Tribune)*

1. In occasione della consultazione referendaria del 18 aprile 1999 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto, le seguenti Tribune:

*a)* un ciclo di confronti riservati al comitato promotore ed ai comitati per il NO di cui ai successivi punti *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, da trasmettere anche per radio. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;

*b)* un appello ai votanti, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 16 aprile. L'appello consiste in due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI il comitato promotore del *referendum*, per il NO gli eventuali comitati per il NO.

2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

## Art. 2.

(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune)

## 1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:

a) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento. Essi hanno la facoltà di beneficiare di un ciclo di «faccia a faccia», ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio. L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato. Data l'attuale eccezionale composizione dei gruppi Misti dei due rami del Parlamento, tali gruppi hanno diritto complessivamente ad una presenza pari a due gruppi parlamentari; ai loro presidenti è richiesta un'equilibrata designazione delle diverse componenti politiche riconosciute;

b) il comitato promotore del *referendum*, quanto alle trasmissioni di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1, comma 1;

c) gli eventuali Comitati per il NO già costituiti alla data di approvazione della presente delibera. Ulteriori Comitati per il NO, costituitisi entro tre giorni da tale data, possono essere ammessi a prender parte alle trasmissioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), utilizzando parte del tempo riservato al NO, determinando il tempo stesso in rapporto alla loro diversa rappresentatività. Essi sono inseriti nel calendario delle trasmissioni a cura della RAI, a partire dall'apposita domanda di partecipazione avanzata entro tre giorni dalla loro costituzione. Per gli appelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), tutti i Comitati per il NO devono esprimere una rappresentanza comune.

2. I soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.

3. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dell'informazione sul quesito referendario, nonché la parità di *chance* tra le due opposte indicazioni di voto.

4. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente delibera, la Rai dà notizia della possibilità prevista dal comma 1, lettera c).

## Art. 3.

(Ulteriori modalità di svolgimento)

1. I confronti di cui al punto a) dell'art. 1, comma 1, cui prendano parte il Comitato promotore e gli eventuali Comitati per il NO di cui ai

punti *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, sono programmati sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto, anche a ridosso dei principali appuntamenti informativi della giornata.

2. Le Tribune trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.

4. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.

#### Art. 4.

##### *(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)*

1. La direzione delle Tribune cura, dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, la redazione e la diffusione nazionale di *spot* televisivi e radiofonici che espongano il quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, illustrando le modalità di votazione e che informino sulla data e gli orari della consultazione referendaria nonché sui certificati elettorali.

2. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono, più ampiamente degli *spot* di cui al comma 1, il contenuto del quesito, e le caratteristiche delle norme da abrogare.

3. Gli *spot* e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono preventivamente sottoposti alla Commissione; gli *spot* di cui al comma 1 sono trasmessi di norma prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali, e le schede di cui al comma 2 sono trasmesse nella terzultima settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.

#### Art. 5.

##### *(Trasmissioni per non udenti)*

1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dalla presente delibera siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

## Art. 6.

*(Altre trasmissioni della RAI)*

1. L'intera programmazione della RAI tiene conto dell'esigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento della consultazione referendaria.

2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto del *referendum* sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi «informazione», «notiziari», ed «informazione parlamentare», salvo quanto prevede il successivo comma 4.

3. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica assicurano una corretta informazione sulla campagna referendaria.

4. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, la Rai sceglie uno o più programmi di *talk-show* imperniati sui *referendum* invitando il Comitato promotore del SI e i Comitati del NO.

5. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite al quesito referendario.

6. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della votazione referendaria e sugli orientamenti dei votanti.

## Art. 7.

*(Trasmissioni dell'Accesso e Tribune tematiche)*

1. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del *referendum* è consentita la prosecuzione dei programmi dell'Accesso sia in sede nazionale sia in sede locale, purché quelli trasmessi sino a tutta la giornata di votazione non contengano riferimenti ai temi relativi alla campagna referendaria, non prevedano la presenza di persone in essa pubblicamente e notoriamente impegnate, e non realizzino comunque forme surrettizie di propaganda.

2. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del *referendum*, e sino a tutta la giornata delle votazioni, è sospeso il ciclo di Tribune politiche tematiche di cui alla delibera della Commissione del 25 marzo 1998, modificata il 22 luglio successivo.

## Art. 8.

*(Applicazione ed interpretazione della presente delibera)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare

l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito, anche ai fini previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, l'Ufficio di presidenza della Commissione.

ALLEGATO 2

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE****Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) gli eventuali comitati per il no già costituiti alla data di approvazione della presente delibera. Ulteriori comitati per il no, costituitisi entro cinque giorni da tale data, possono prendere parte alle trasmissioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), utilizzando parte del tempo riservato al no, determinando il tempo stesso in rapporto alla loro diversa rappresentatività. Essi sono inseriti nel calendario delle trasmissioni a cura della Rai, a partire dalla data dell'apposita domanda di partecipazione avanzata entro cinque giorni dalla loro costituzione. Per gli appelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), tutti i comitati per il no devono esprimere una rappresentanza comune».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 2.*

**2.8**

RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole «un ciclo di quattro dibattiti» con «un ciclo di “faccia a faccia”».*

**2.9**

RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**49ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B55ª, 0044ª)

Il Presidente ricorda che nel corso della X legislatura la Commissione istituì un Gruppo di lavoro sul caso Moro. Questo Gruppo ebbe incontri con gli onorevoli Anselmi, Piccoli e Scotti, con i senatori Valiante e Flamigni e con il professor Alfredo Carlo Moro: i relativi resoconti sono stati sinora riservati alla conoscenza dei soli membri della Commissione.

In considerazione dei recenti sviluppi che l'inchiesta sul caso Moro ha avuto e del rinnovato interesse che l'opinione pubblica e le forze politiche hanno dimostrato al riguardo, propone quindi che detti documenti siano resi disponibili anche a coloro che ne abbiano un legittimo interesse.

La Commissione concorda.

*INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GIANNINO GUISO*  
(A010 000, B55ª, 0001ª)

*(Viene introdotto l'avvocato Giannino Guiso).*

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dell'avvocato Giannino Guiso nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE introduce brevemente l'oggetto dell'audizione.

L'avvocato GUISO, dopo aver consegnato una documentazione che viene acquisita dall'archivio della Commissione, risponde ai quesiti formulati dal PRESIDENTE, dai senatori MANCA, DE LUCA Athos, dalla senatrice BONFIETTI e dal deputato FRAGALÀ.

*(Nel corso dell'audizione ha luogo un breve passaggio in seduta segreta).*

*La seduta, sospesa alle ore 22,30, riprende alle ore 22,35.*

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato l'avvocato Guiso, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 23,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B26<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il senatore Jas GAWRONSKI (FI) si domanda se l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso non possa limitare una più libera e completa esposizione da parte del dottor VIGNA.

Il deputato Sandra FEI (AN) è favorevole all'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso a meno che non sia lo stesso dottor VIGNA a chiedere la «riservatezza» dei lavori.

Il dottor Piero Luigi VIGNA, *Procuratore nazionale antimafia*, dichiara di non avere obiezioni all'attivazione di questa ulteriore forma di pubblicità dei lavori.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ritiene, considerato il parere favorevole del dottor VIGNA, di attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi VIGNA**

(Svolgimento e conclusione)  
(R047 000, B26°, 0003°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente, il Procuratore nazionale antimafia dottor Piero Luigi VIGNA svolge una relazione sul tema della connessione esistente tra l'immigrazione clandestina proveniente dalle coste albanesi e le forme di criminalità che ne sono derivate in Italia.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Sandra FEI (AN), Rocco MAGGI (Misto) e i senatori Jas GAWRONSKI (FI) e Piero PELLICINI (AN) cui risponde il Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi VIGNA.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, presidente, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia il Procuratore VIGNA e gli intervenuti per il contributo apportato.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 12.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A008 000, B33ª, 0002º)

Il Presidente CIRAMI comunica che il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 marzo 1999, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Francesco Carboni, in sostituzione del deputato Francesco Bonito, dimissionario. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in data 11 marzo 1999, ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Cesare Marini, in sostituzione del senatore Mario Rigo, dimissionario. A nome della Commissione, dà il benvenuto al deputato Carbone e al senatore Marini e rivolge loro gli auguri di buon lavoro.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha approvato uno schema di regolamento per la classificazione degli atti acquisiti e/o formati dalla Commissione nel corso dell'inchiesta.

Non facendosi osservazioni tale regolamento interno sul regime degli atti della Commissione si intende approvato.

Il PRESIDENTE informa quindi la Commissione che, in data 9 marzo 1999, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia ha trasmesso copia della richiesta di rinvio e giudizio e della contestuale richiesta di parziale archiviazione in relazione alla vicenda FEDIT successiva al concordato preventivo.

Raccogliendo l'orientamento unanime espresso dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 2 marzo 1999, propone che il resoconto stenografico dell'audizione del 23 febbraio 1999 del dottor Miriano, procuratore della Repubblica

di Perugia, e del sostituto dottor Razzi sia declassificato da documento riservato ad atto libero.

La Commissione conviene su tale proposta.

*COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL  
REGOLAMENTO INTERNO*

(A007 000, B33<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE rende noto alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dopo un ampio confronto, ha individuato tre settori di indagine da ripartire tra altrettanti gruppi di lavoro con funzioni istruttorie e referenti nei confronti del *plenum*.

La Commissione accoglie quindi la proposta del PRESIDENTE, formulata sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, relativa alla costituzione dei tre gruppi di lavoro, coordinati, rispettivamente, dai senatori Magnalbò, D'Alì e Pasquini.

Prendono quindi la parola il senatore DE CAROLIS, che chiede che la Commissione proceda quanto prima all'audizione di persone nei confronti delle quali la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio, e il deputato Gaetano VENETO, il quale ritiene che la proposta del senatore De Carolis possa essere accolta non risultando incompatibile con il metodo di lavoro scelto: ai gruppi è affidato il compito di individuare le persone da ascoltare, nell'intesa che le audizioni avvengano a data certa, fin d'ora stabilita dal *plenum*.

Al deputato MANCUSO, che sollecita chiarimenti di ordine metodologico sull'attività dei gruppi di lavoro, in particolare sullo sviluppo cronologico degli argomenti che potrebbe seguire l'inchiesta, il PRESIDENTE precisa che, pur sussistendo indubbie connessioni logiche e cronologiche tra le questioni affidate all'attività istruttoria dei gruppi di lavoro, è tuttavia possibile che i settori individuati possano essere oggetto di autonome e parallele indagini.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene che l'attività dei gruppi di lavoro non sia di ostacolo alla speditezza dei lavori della Commissione: in particolare, con l'immediata convocazione del secondo gruppo di lavoro, potranno essere formulate quanto prima proposte di audizioni, da riservare al *plenum*, nel senso indicato dal senatore De Carolis.

Dopo che il deputato MISURACA ha sottolineato l'esigenza che la Commissione recepisca la scelta di metodo unanimemente operata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in ordine ai lavori della Commissione, il senatore D'ALÌ fa presente che è suo intendimento procedere rapidamente alla convocazione del secondo gruppo di lavoro che potrà formulare le proposte relative alle audizioni da svolgere entro il mese di marzo.

Dopo un'ulteriore precisazione del PRESIDENTE sulla funzione dei gruppi di lavoro, la Commissione concorda sulla proposta del senatore D'ALÌ.

*PROPOSTE DI DELIBERA RELATIVE ALLE COLLABORAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO INTERNO  
(A007 000, B33<sup>a</sup>, 0002°)*

Il PRESIDENTE sottopone all'approvazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Regolamento alcune proposte formulate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in tema di collaborazioni. Ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato ha, in via preliminare, concordato sulla opportunità di avvalersi di un ristretto numero di collaboratori a tempo pieno, che presteranno la loro opera in modo continuo ed esclusivo al servizio della Commissione, e di richiedere ad esperti qualificati una consulenza non continuativa ma su specifici argomenti, generalmente su indicazione dei gruppi di lavoro.

Dopo interventi dei deputati MANCUSO e Gaetano VENETO e del senatore D'ALÌ, che chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di integrare le designazioni dei consulenti, la Commissione accoglie l'articolata proposta di delibera relativa alle collaborazioni formulata dal PRESIDENTE.

*La seduta termina alle ore 13.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**124<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del senatore*

ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – *Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore LUBRANO DI RICCO che, dopo aver esposto analiticamente il contenuto del disegno di legge

n. 3807 e rilevato come non vi sia alcun profilo che investa le competenze della Commissione, propone alla Sottocommissione un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

**(3238) DIANA Lino ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il senatore PINGGERA illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(3848) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Besostri, dopo aver ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo, rileva come questo tenda a legificare materie che più opportunamente dovrebbero essere disciplinate da atti amministrativi, limitando il più possibile il contenuto del provvedimento a quanto sia essenziale al suo scopo: la provvista di risorse finanziarie per la organizzazione della Conferenza degli italiani nel mondo. Con queste osservazioni propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(3495) Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 4<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Dentamaro, illustrato il contenuto degli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore LUBRANO DI RICCO che, esposto il contenuto del provvedimento in esame, propone la formulazione di un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore PINGGERA che chiede se il disegno di legge in titolo contenga norme che investono le competenze delle regioni e delle province autonome, cui replicano negativamente, il relatore LUBRANO DI RICCO e il presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

**179<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti, per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico e Giarda.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(3599-A) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti al provvedimento collegato in materia fiscale. Dopo aver precisato che non ci sono osservazioni in relazione al testo, rileva che la Commissione ha già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.500, 1.505, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.0.1, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.520, 2.0.1, 3.3, 3.505, 5.27, 5.500, 5.6 e 5.35, parere contrario sugli emendamenti 2.4, 3.41, 3.511 e 3.514 e di nulla osta sugli emendamenti 1.25, 1.518 e 1.0.2, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che fossero riformulati al fine di introdurre una maggiore flessibilità per garantire l'attuazione della delega nell'ambito della copertura prevista. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.517 dovrebbe essere condizionato nel medesimo senso o in alternativa è necessario acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione degli oneri. Un approfondimento degli aspetti di quantificazione sembra essenziale anche in relazione all'emendamento 3.0.506. Segnala inoltre, gli emendamenti 1.519, 2.501, 2.502, 2.507, 2.509, 2.514, 2.516, 2.519, 2.523, 3.0.501, 3.0.503, 4.0.501, 5.506, 5.509 e 5.510, che sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere una idonea copertura.

È inoltre necessario introdurre una clausola di invarianza di oneri nella delega prevista nell'emendamento 2.522. La relazione tecnica dell'emendamento 4.0.500, di proroga al 31 dicembre 1999 dei termini per la fruizione di agevolazioni, precisa che la fissazione di tale data consente di evitare effetti finanziari negativi sull'esercizio 2000: al riguardo, segnala che la relazione tecnica della disposizione indica, tenuto conto che si tratta di agevolazioni nella forma di credito di imposta IVA, effetti finanziari anche nell'esercizio 1999 pur in presenza di un termine di scadenza al 31 dicembre 1998.

Occorrerebbe inoltre valutare, anche acquisendo l'avviso delle Finanze, i rilievi finanziari degli emendamenti 1.509, 1.520, 2.515, 3.0.500, 5.502, 5.503 e 5.507.

Il sottosegretario GIARDA ritiene opportuno che sia confermato il parere sugli emendamenti già esaminati in precedenza; esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 1.519, 2.501, 2.502, 2.507, 2.509, 2.514, 2.516, 2.519, 2.523, 3.0.501, 3.0.503, 4.0.501, 5.506, 5.509, 5.510, 1.509, 1.520, 3.0.500 e 5.507; in relazione agli emendamenti 1.517 e 3.0.506, fa presente che le risorse individuate non sembrano idonee a garantire la copertura dei relativi oneri, mentre concorda con le osservazioni del relatore in ordine all'emendamento 2.522. Dichiara, inoltre, di non avere rilievi in ordine all'emendamento 2.515 e che l'estensione all'Ente poste italiano delle agevolazioni in materia di IVA non comporta perdita di gettito in quanto si tratta di operazioni attualmente non poste in essere.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che l'emendamento 4.0.501 non comporta una perdita di gettito, ma implica la mancata realizzazione di un maggior gettito in conseguenza della normativa europea; per ciò che concerne l'emendamento 4.0.500, evidenzia che lo spostamento della data al 31 ottobre 1999 consentirebbe di evitare gli effetti finanziari negativi sull'esercizio 2000.

Il senatore AZZOLLINI sollecita spiegazioni in ordine ai pareri contrari espressi sugli emendamenti 2.519, 3.0.503, 3.0.500 e 5.509; in relazione a quest'ultimo fa presente che alla riduzione dell'aliquota IVA conseguirebbero sostanziali effetti positivi sulla crescita dell'economia, in modo tale da non comportare minor gettito tributario; ritiene quindi che avere introdotto una copertura, seppure temporanea, risulti comunque sufficiente per una valutazione positiva dell'emendamento. Ricorda, inoltre, che la Commissione ha già esaminato un emendamento simile all'emendamento 3.0.500 senza formulare parere contrario e che l'emendamento 2.519 prevede una clausola di copertura a valere sulle risorse del Fondo speciale.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver precisato che la clausola di copertura dell'emendamento 2.519 non è correttamente formulata poiché non indica l'entità dell'onere, rileva che l'emendamento 5.509 introduce oneri permanenti prevedendo disposizioni di copertura, basate su una regolarizzazione contributiva, in relazione alle quali non è garantita la corrispondenza quantitativa in ciascun esercizio.

Il senatore MORANDO, dopo aver osservato che le disposizioni agevolative che comportano effetti espansivi sull'economia richiedono in generale una copertura iniziale, evidenzia che l'emendamento 3.503, a causa del meccanismo vigente di finanziamento a ripartizione, comporterebbe effetti negativi sul bilancio dell'INAIL. In relazione all'emendamento 3.0.506, nel rilevare che viene prevista una copertura per 100 miliardi, ritiene che possa essere suggerita una riformulazione al fine di prevedere un eventuale innalzamento della percentuale di tassazione al fine di rendere coerente l'onere con la relativa copertura.

Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, ad eccezione che sugli emendamenti 1.500, 1.505, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.0.1, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.25, 1.518, 1.519, 1.0.2, 2.520, 2.0.1, 3.3, 3.505, 5.27, 5.500, 5.6, 5.35, 2.501, 2.502, 2.507, 2.509, 2.514, 2.516, 2.519, 2.523, 3.0.501, 3.0.503, 4.0.501, 5.506, 5.509, 5.510, 1.520 e 5.507, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 2.4, 3.41, 3.511, 3.514, 1.509 e 3.0.500, per i quali il parere è contrario; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.517 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole «del raddoppio» con le parole «dell'incremento» al fine di garantire l'attuazione della delega nell'ambito della copertura prevista. Il parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.506 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione al fine di individuare una percentuale di tassazione tale da rendere coerente la perdita di gettito con la clausola di copertura e quello sull'emendamento 2.522 dovrebbe essere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria per l'esercizio della delega.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.500 dovrebbe, infine, essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della data «31 dicembre 1999» con la data «31 ottobre 1999»

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(3858) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un decreto-legge recante disposizioni relative a missioni internazionali di pace, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che la copertura dell'articolo 1 viene effettuata sulla quota dello Stato relativa all'8 per mille dell'IRPEF. La Camera ha, inoltre, introdotto numerose modifiche, in relazione alle quali occorrerebbe avere conferma delle

quantificazioni degli oneri; segnala, inoltre, che l'articolo 3-*bis* fa riferimento per la copertura finanziaria al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995 e che l'articolo 3-*septies*, relativo al trattamento assicurativo, non prevede alcuna clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che il provvedimento riguarda missioni già autorizzate i cui oneri comprendono anche il trattamento assicurativo.

Il relatore RIPAMONTI propone di esprimere parere di nulla osta segnalando l'opportunità di evitare il ricorso al tipo di copertura prescelta dal disegno di legge in relazione all'articolo 1.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(2793-ter) Ulteriori emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto: Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza**, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite

**(50) BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

**(282) CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

**(358) LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(1181) FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari*

**(1386) PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(2958) BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

**(3060) PALOMBO e PELLICINI.** – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il relatore FERRANTE, ricordando che la Sottocommissione non si è ancora espressa sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, fa presente che sono pervenuti due subemendamenti: il primo è riferito all'emendamento 1.306, che la Sottocommissione ha esaminato nella seduta del 9 marzo scorso, non esprimendosi per l'esigenza di elementi informativi specifici da parte dei Ministeri competenti; il secondo è riferito all'emendamento governativo 2.106 e pro-

pone, contenutisticamente, la stessa modifica di cui al citato emendamento 1.306. Rinvia pertanto alle considerazioni già espresse in merito alle predette proposte modificative.

Il sottosegretario BRUTTI dichiara, in merito all'emendamento 1.306 e al subemendamento 2.106/1, che l'istituzione del grado apicale sarà compensata con la riduzione delle consistenze organiche del restante personale.

Il sottosegretario D'AMICO esprime avviso contrario sul subemendamento 1.306/1.

Il senatore MORANDO prospetta l'opportunità che quanto dichiarato dal sottosegretario BRUTTI risulti esplicitamente inserito tra i principi di delega.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione rinvia pertanto il seguito dell'esame.

**(3830) Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000**

**(3808) SELLA di MONTELUCE ed altri. - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole condizionato sul disegno di legge n. 3830)

Il relatore FERRANTE ricorda che si tratta di due disegni di legge recanti disposizioni per l'adeguamento dei sistemi informatici al passaggio dell'anno 2000. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul disegno di legge n. 3830.

Concorda il sottosegretario D'AMICO.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3830 a condizione che il disegno di legge n. 3808 sia da esso assorbito.

**(2544-B) Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge per la concessione di un contributo annuo all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati, al fine di modificare la clausola di copertura. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

Concorda il sottosegretario D'AMICO.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

**(3848) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che si tratta di un disegno di legge recante l'istituzione della 1<sup>a</sup> Conferenza degli italiani nel mondo.

Sulla copertura finanziaria, formulata in conformità alla relazione tecnica allegata al disegno di legge, non vi sono rilievi da formulare per quanto di competenza.

Concorda il sottosegretario D'AMICO.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

**(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo**

**(1152) TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo**

**(1432) AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo**

**(1700) MANIERI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo unificato: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio 1998.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione nel gennaio dello scorso anno ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, la quale non risulta ancora pervenuta, mentre il provvedimento è stato riassegnato in sede redigente alla Commissione di merito.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che l'onere relativo al comma 1 dell'articolo 5 è pari a circa 500 milioni di lire, che la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 è aggiuntiva rispetto alle forme assicurative previste dalla normativa vigente, richiedendo pertanto una valutazione della maggiore onerosità, e che sul comma 3 dello stesso articolo occorrerebbe acquisire le valutazioni del Ministero delle finanze, in quanto sembra comportare una perdita di gettito. Relativamente all'articolo 10 comma 1, segnala poi che la proposta di modifica del decreto legislativo n. 502 del 1992 potrebbe essere accolta stralciando dal

testo dello stesso articolo il beneficiario del trasferimento in questione, nonché l'indicazione di uno stanziamento, potendo la finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 essere ricompresa tra le iniziative cui annualmente viene destinato lo stanziamento relativo al citato decreto legislativo.

Su sollecitazione del senatore AZZOLLINI, che ritiene opportuno approfondire gli aspetti di quantificazione del provvedimento, il relatore propone di rinviarne l'esame, al fine di acquisire dal Governo le ulteriori informazioni riconosciute necessarie dallo stesso Sottosegretario, auspicando la tempestiva trasmissione della relazione tecnica.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 14,30*

#### *Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e del Sottosegretario di Stato per la difesa Massimo Brutti sul contributo italiano alla ridefinizione del concetto strategico della NATO, sulle responsabilità che ne derivano per l'impiego di uomini e mezzi e sullo *status* delle basi e del personale presenti in territori alleati.

---

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

**Seduta congiunta con la**

**IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
della Camera dei deputati**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 15,30*

#### *Procedure informative*

Audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione sul nuovo piano generale dei trasporti.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 14,45*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GRECO - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti.

## VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

## VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3841) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3494).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOSI ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (3501).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SERVELLO ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3548).

## VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

## IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BONFIETTI e UCCHIELLI. - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (3596).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3785).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830).

*In sede consultiva*

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato (3887) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace (3888) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).

- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 attinenti al disegno di legge n. 3712.
- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

## V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

## VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 14*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace (3858) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SPINI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 311 ad esso attinente.

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma annuale di A/R n.SME/52/99 relativo all'acquisizione di 10.000 giubbetti antiproiettile Mod. «AP98» (n. 403).

- Programma pluriennale di A/R n. SME/53/99 relativo all'acquisizione di 480 visori IR per la visione notturna a medio raggio (n. 404).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (556).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (1850).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

#### *In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite*).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei ca-

rabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 95).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (932-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 534 ad esso attinente.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola» (3824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Elenco concernente l'istituzione e il finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno finanziario 1999 (n. 402).

*Affare assegnato*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario (3847).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. - Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).

- BARRILE ed altri. - Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).
- 

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 15,30*

### *Procedure informative*

Interrogazione.

### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. - Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
- FIORILLO. - Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
- DE LUCA Athos e PIERONI. - Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
  - DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di agenzia di assicurazione (3130).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 15*

*Procedure informative*

I. Interrogazioni.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: comunicazioni del Presidente.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
  - CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 15*

### *In sede redigente*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).

### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di prote-

zione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 8,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE,

concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

---

## **GIUNTA** **per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- FUSILLO ed altri – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Esame dei disegni di legge:

- PARDINI ed altri – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (3847).

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

*Procedure informative*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario: seguito dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie.
  
  - II. Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sul negoziato su Agenda 2000, anche in relazione alla risoluzione approvata dalla Giunta su tale materia (*Doc. XXIV, n. 9*).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 13,30*

- I. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, dei disegni di legge:
    - GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (S. 3116).
    - SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (S. 3294).
  
  - II. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, dei disegni di legge:
    - MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (S. 430).
    - PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (S. 1178).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 20*

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

– Audizione del signor Alberto Franceschini.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 13,30*

Audizione del consigliere delegato della società Ecosesto, ingegner Salvatore Giammusso.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 8,30*

Elezione del Vicepresidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 17 marzo 1999, ore 14,15*

Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente funzioni relative al settore fieristico.

---



